

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Facoltà di Scienze della Formazione

Sede di Piacenza

Corso di Laurea Magistrale in Progettazione Pedagogica Nei Servizi Per
Minori



**DUE FAMIGLIE PER CRESCERE:
UNA PROSPETTIVA PEDAGOGICA NELL’AFFIDAMENTO
FAMILIARE**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Alessandra Tibollo

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Pierpaolo Triani

Tesi di Laurea di:

Battaglia Alice

Matricola N. 5004730

Anno Accademico 2021-2022

*A me stessa,
per tutte le volte che ho pensato che non ce l'avrei fatta,
sottovalutando la forza che solo la possibilità di credere fortemente
in quello che si fa, riesce a dare.*

*“A tutti quei bambini che affrontano quotidianamente
problemi che non avevano chiesto di avere.
E a tutti coloro che credono in questi bambini.”
(M.L. Kutscher)*

Questo traguardo io lo dedico a Voi.

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1: L’AFFIDAMENTO FAMILIARE	7
1.1 Tutela e affidamento del minore	9
1.2 L’excursus storico	12
1.3 Le leggi 184/1983 e 149/2001	15
1.4 La continuità degli affetti nella legge 173/2015	19
1.5 Le diverse forme di affidamento	22
1.6 L’iter dell’affidamento	26
CAPITOLO 2: GLI ATTORI SOCIALI DELL’AFFIDAMENTO	28
2.1 Il minore	30
2.2 La famiglia d’origine	33
2.2.1 Multiproblematicità e vulnerabilità familiare	36
2.3 La famiglia affidataria	39
2.3.1 Desideri e aspettative degli affidatari	44
2.4 Gli operatori sociali	47
2.5 Alcune riflessioni in itinere	51
CAPITOLO 3: IL PROGETTO DI AFFIDO	53
3.1 Valutare la recuperabilità della famiglia d’origine	56
3.2 Formazione e conoscenza delle famiglie affidatarie	61
3.3 Il processo dell’abbinamento	66
3.4 L’intervento nelle sue fasi	70
3.4.1 L’intervento nella fase iniziale	72
3.4.2 L’intervento in corso	75
3.4.3 L’intervento nella fase finale	78
3.5 La funzione di accompagnamento degli operatori nel percorso di affidamento	81
CAPITOLO 4: IL CASO LOMBARDO	82
4.1 La normativa regionale	83
4.2 Una ricerca quantitativa	86

4.3 Il coordinamento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione	93
4.5 Una prospettiva pedagogica all'interno dei percorsi di affidamento	95
4.5 Il decreto del Tribunale per i Minorenni	98
CAPITOLO 5: I LUOGHI DELL'INCONTRO: LO SPAZIO NEUTRO	101
5.1 I riferimenti legislativi	102
5.2 Il diritto di visita e di relazione	103
5.3 Metodologia e fasi d'intervento	105
5.4 Gli strumenti e le azioni che favoriscono la relazione	111
5.5 L'operatore e la sua funzione	117
CONCLUSIONI	120
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	123
RINGRAZIAMENTI	129

INTRODUZIONE

La scelta di affrontare il tema dell'affidamento familiare nasce da una recente esperienza personale, la quale ha maturato in me un interesse nei confronti di tutte quelle storie e quegli interventi rivolti in primo luogo ai minori, ma anche alle famiglie, che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

Da gennaio 2022, infatti, svolgo il mio lavoro di educatrice presso un Servizio di Spazio Neutro, opportunità che mi ha permesso di interfacciarmi con storie riguardanti l'affido familiare e di facilitare, mediante il mio intervento, il mantenimento del legame tra il minore affidato e la sua famiglia d'origine.

Inoltre, ponendo la mia attenzione e curiosità su questo tema, ho potuto constatare che esiste una vasta letteratura che tratta la tematica dell'affidamento ma ben pochi testi si soffermano su quei servizi che ne permettono il mantenimento del legame, come lo Spazio Neutro, e altrettanti pochi scritti trattano il tema dal punto di vista pedagogico, a parer mio fondamentale e necessario.

A partire da queste premesse, ho deciso di approfondire l'argomento per poterlo sviluppare in modo originale, innovativo ed esaustivo, sviluppando la mia tesi di laurea attraverso il supporto di numerosi e interessanti volumi e articoli.

Si partirà infatti da una cornice teorica riguardante il tema dell'affidamento, fondamentale per inquadrarne il tema e gli aspetti fondamentali, arrivando ad includere all'interno del dispositivo anche quei servizi che, nella maggior parte dei casi, vengono considerati sconnessi ad esso ma che, in realtà, sono profondamente congiunti e complementari.

L'obiettivo di questo elaborato è, inoltre, quello di offrire un punto di vista critico, che possa essere uno spunto per eventuali e future innovazioni in materia.

Certamente il tema è molto complesso e articolato, per questo non si riusciranno a toccare tutte le sfaccettature, ma si cercherà di argomentare il più possibile tenendo in considerazione quegli aspetti che ho ritenuto maggiormente centrali e pertinenti al taglio che ho deciso di dare a questo testo.

Nel primo capitolo ho introdotto il tema dell'affidamento familiare, ricostruendo la cornice storica e legislativa e accennando a quelle che sono le diverse forme di affidamento presenti, concentrando poi l'attenzione sull'iter dell'intervento.

Nel secondo capitolo si è delineato il profilo dei diversi attori sociali coinvolti nel percorso di affido, evidenziandone le peculiarità e i vissuti che li caratterizzano. Nello

specifico si vedranno la figura del minore, la famiglia d'origine, la famiglia affidataria e, infine, gli operatori sociali, i quali svolgono il ruolo di coprotagonisti durante l'intero percorso di affidamento.

Nel capitolo centrale, il terzo, si analizzano i vari step del progetto di affido, soffermandosi sugli indicatori pronostici utilizzabili nella valutazione della famiglia d'origine e sulla fase di formazione e conoscenza delle famiglie che si candidano all'esperienza. Si passeranno poi in rassegna gli aspetti che gli operatori sociali devono prendere in considerazione per poter effettuare un buon abbinamento tra famiglia affidataria e minore. Infine, verranno analizzate le fasi che compongono l'intervento, offrendo degli spunti di riflessione e indicazioni concrete su una possibile modalità che accompagni coloro che sono coinvolti nell'esperienza dell'affidamento, dal momento dell'allontanamento del minore dalla famiglia al suo successivo rientro o, comunque, alla conclusione del progetto per la collocazione definitiva del bambino presso un'altra famiglia, o per il raggiungimento della sua maggiore età.

Nel quarto capitolo ci si focalizzerà sulla realtà lombarda. Partiremo con un focus sulla normativa della Regione Lombardia nell'ambito dell'affidamento familiare, analizzando i dati raccolti tramite una ricerca quantitativa svolta nel tribunale per i minorenni di Milano da Camilla Landi.¹ Successivamente si parlerà dell'importanza del ruolo educativo e pedagogico all'interno dei percorsi di affido, professionalità purtroppo ancora poco presente. Infine, per introdurci all'ultimo capitolo del presente elaborato, ci focalizzeremo su un importante strumento introdotto dal comune di Milano, il Coordinamento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione, analizzandone la storia e l'organizzazione. Al termine del capitolo, con scopo esemplificativo, alleggerò un decreto proveniente dal Tribunale per i Minorenni di Milano, disponente l'affidamento familiare di un minore e il mantenimento dei contatti con la famiglia d'origine.

Nell'ultimo capitolo ci si concentrerà totalmente sul mantenimento del legame tra il minore e la famiglia d'origine all'interno dei Servizi di Spazio Neutro, spunto iniziale di questo elaborato, delineando i riferimenti legislativi, la metodologia e le fasi d'intervento, il ruolo degli operatori e, infine, gli strumenti e le azioni che favoriscono la relazione. In questo capitolo si tenterà di far comprendere l'importanza dell'incontro tra le due famiglie, molto spesso tenute distanti.

¹ Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019.

CAPITOLO 1: L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Con il termine “affidamento familiare” si intende il collocamento di un minore, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare e di un adeguato accudimento da parte delle proprie figure genitoriali e parentali, presso un’altra famiglia che se ne prenderà cura per un periodo di tempo determinato.

A differenza dell’adozione, il minore continua a mantenere il legame con la famiglia d’origine, nonostante entri a far parte della famiglia accogliente sia a livello affettivo-relazionale, sia dal punto di vista formale-anagrafico. L’affidamento familiare presuppone, dunque, un’integrazione delle cure che il bambino riceve dai propri genitori con quelle offerte da un’altra famiglia, in una casa diversa dalla propria. Due famiglie, quindi, condividono la responsabilità di assicurare allo stesso bambino alcune funzioni genitoriali di basi quali il sostentamento, la protezione, la socializzazione e la guida.

L’affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale in base all’assenso o meno dei genitori del minore. Si parla di *affidamento consensuale* quando vi è il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. In tal caso l’affidamento viene disposto con provvedimento del Servizio Sociale e convalidato dal Giudice tutelare.

Nelle situazioni in cui, invece, non vi è il consenso da parte dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e si ritiene indispensabile, per il benessere del minore, il suo collocamento si parla di *affidamento giudiziale*.

In entrambi i casi l’affidamento viene progettato e gestito dai servizi sociali territoriali, ai quali è richiesto di individuare la famiglia affidataria e di prepararla a svolgere il compito di accoglienza e cura del bambino, di sostenere e accompagnare la famiglia d’origine nel percorso di recupero delle proprie competenze genitoriali e di monitorare e garantire che vengano rispettate le prescrizioni previste nel provvedimento del giudice.

Un’importante caratteristica del collocamento del minore, sia in affido o in comunità d’accoglienza, al di fuori della propria famiglia d’origine è la temporaneità. La durata dell’affidamento viene valutata in base alle singole situazioni, prendendo in considerazione i vissuti del bambino e il tempo necessario alla famiglia per superare le difficoltà che hanno portato all’allontanamento del proprio figlio. La Legge prevede un massimo di due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni mediante provvedimento. Ciò che emerge è che l’affidamento deve essere realizzato in modo da favorire il rientro del bambino o del ragazzo affidato nella propria famiglia d’origine. Il tempo dell’affido

del minore è utilizzato per accompagnare e sostenere i genitori naturali nel consolidare le proprie competenze genitoriali e nel fronteggiare le difficoltà che hanno determinato un volontario o forzato affido del minore ad altre persone.²

Secondo le “Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare”, inoltre, esso si basa su alcuni assunti fondamentali:

- si fonda su una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, che dimostrano che essi possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all’interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del “supremo interesse del bambino” alla luce dell’importanza dei legami e delle relazioni;
- l’affidamento familiare implica una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze;
- il fine ultimo dell’affidamento familiare è riunificare ed emancipare le famiglie, non quello di separare e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti. Questo fa sì che esso si configuri come uno strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia stessa che va sostenuta nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità.

In conclusione, è importante chiarire che offrire una buona famiglia a un bambino è necessario ma non è una condizione sufficiente perché l’affido funzioni. In più, nonostante si creda molto nelle opportunità che l’affido può offrire al bambino e alla sua famiglia, si ritiene altrettanto fermamente che tale istituto non possa essere considerato la chiave di volta di tutti i problemi dell’infanzia e delle famiglie multiproblematiche. Non si possono e non si devono trascurare altri tipi di intervento più rispondenti alle esigenze reali del ragazzo.³

² Cfr. C. Landi, *L’affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pp.17-22.

³ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L’affidamento familiare. Dalla valutazione all’intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.11-13.

Cfr. L.S. Kaneklin – I. Comelli, *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell’accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013, pp- VII-XVI.

1.1 Tutela e affidamento del minore

Il grado di civiltà e di sviluppo di una società si misura sulla sua capacità di promuovere e difendere i diritti di coloro che sono più fragili, indifesi, incapaci di tutelarsi autonomamente. I bambini rientrano certamente in questa categoria. Essi sono per definizione affidati alla cura e alla tutela degli adulti che li hanno a carico, e di questi si fidano, perché hanno bisogno di qualcuno che li prenda per mano e li accompagni nel difficile compito di diventare adulti.

Tale compito di accompagnamento e guida quotidiana spetta anzitutto alle famiglie. Qualora esse non siano in grado di provvedere in maniera adeguata, e per una molteplicità di ragioni, ai bisogni di crescita del bambino, lo Stato ha il dovere di supplirla e/o sostenerla, a seconda dei casi.

Sappiamo che molti bambini ancora oggi vengono allontanati dalla famiglia di origine in Italia: “sono più di 13.000 i minori che vivono in famiglia affidataria o in comunità residenziale nel nostro Paese, secondo un dato che non accenna a diminuire (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2020)”⁴. Spesso gli interventi di tutela e cura dei bambini sono motivati dalla presenza non solo e sempre di maltrattamento e abuso, quanto sempre più spesso di carenze genitoriali, negligenza, problemi nello spazio fra genitore e figlio.

Il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia è una problematica sociale. Anche nel nostro Paese è stata pienamente raggiunta la consapevolezza di questo fenomeno e delle importanti implicazioni sociali che esso comporta per le generazioni di oggi, ma anche, e soprattutto, di domani.

Quando si vuole dare una definizione al maltrattamento e abuso all’infanzia, ancora oggi, dopo più di quindici anni, ci si riferisce alle parole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms, 2002), che definisce come violenza “tutte le forme di maltrattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o negligenza, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma 2012, pp.5-8.

Cfr. I. Comelli – R. Iafrate, *L'affido familiare: una rassegna ragionata delle pubblicazioni nazionali*, in “Rassegna bibliografica Infanzia e adolescenza” 3-2012, pp. 5-6.

⁴ S. Serbati – P. Milani, *La tutela dei bambini*, Carocci editore, Roma 2016, p.17.

sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”.

Quando si parla di tutela dei minori, invece, ci si riferisce a quel sistema “finalizzato a garantire l'assistenza dei minori in caso di bisogno, ma anche a prevenire un eventuale disagio sociale: lo scopo, in sostanza, è quello di agevolare la loro crescita in un ambiente familiare che sia adatto al loro sviluppo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. La tutela dei minori può essere effettuata secondo modalità differenti, in base alla necessità da soddisfare”.⁵

Gli interventi a protezione del minore sono procedimenti che hanno per oggetto la responsabilità genitoriale e che partono da una o più segnalazioni dirette dalla Procura della Repubblica per i minorenni, che ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori. Non è infatti previsto che i servizi sociali siano legittimati ad agire.

La legge 4 maggio 1983, n.184, modificata poi dalla legge 28 marzo 2001, n.149 (Diritto del minore ad una famiglia), che vedremo nello specifico nei prossimi paragrafi, prevede che ogni decisione che riguardi il minore debba essere il più aderente possibile all'ipotesi migliore per lui, che è quella di realizzarsi nell'ambito della propria famiglia. Perché egli possa effettivamente essere educato e crescere nella propria famiglia, occorre che i genitori siano in grado di assolvere ai propri compiti di cura: l'assenza di questo presupposto non può lasciare indifferenti, perché i diritti dell'infanzia sono un bene della società. La legge 149/2001 esige perciò che le istituzioni agiscano in favore di quel nucleo familiare per rimuovere le cause, di ordine economico e sociale, che nei fatti impediscono la crescita e l'educazione del bambino. Essa prevede, solo in casi eccezionali, che il minore possa essere temporaneamente allontanato dalla propria famiglia. Il provvedimento in questione si chiama affidamento del minore. Esso può essere fatto presso una famiglia e nello specifico, in questo caso, si parla di affidamento familiare, il quale sarà il focus di questo elaborato, o, in mancanza, presso una comunità di tipo familiare o educativa. La loro efficacia non dipende dai dispositivi in sé, quanto dal modo, dal contesto, dall'intenzione con cui sono utilizzati, oltre dal fatto che vi sia una centratura sui bisogni di sviluppo del bambino.

⁵ <http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/215/Tutela-dei-minori>

È importante ricordare che dove c'è bisogno di protezione di un bambino, c'è anche bisogno di un progetto specifico per e con il bambino e di un altrettanto specifico progetto per e con il genitore, che curi le relazioni fra loro. ⁶

⁶ Cfr. P. Patrizi, *Manuale di psicologia giuridica minorile*, Carocci, Roma 2012, pp. 73-77, 89-95.
Cfr. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Il sistema della tutela minorile*, Roma 2019, 10-18.
Cfr. S. Serbati – P. Milani, *La tutela dei bambini*, Carocci editore, Roma 2016, pp. 43-50.

1.2 *L'exkursus storico*

Se facciamo dei passi indietro possiamo affermare che, fin dall'antichità, la possibilità per un bambino abbandonato o non sufficientemente curato dai propri genitori di poter essere allevato in una famiglia diversa da quella d'origine è stata ampiamente praticata con forme e modalità diverse a seconda dei momenti storici e sociali del periodo.

L'istituto dell'affidamento familiare, così come lo conosciamo oggi, è quindi l'esito dell'evoluzione e del consolidamento di antiche prassi di collocamento dei minori in altri contesti familiari.

Nel tempo non è mutato tanto l'atto in sé di accogliere nella propria famiglia un bambino con cui non si hanno legami di sangue, ciò che negli anni è andato a evolversi è la finalità dell'intervento: l'attenzione si è spostata dai bisogni della famiglia ai bisogni di bambini e ragazzi, e di conseguenza si è modificata l'attenzione ai diritti dei soggetti coinvolti. Fino alla fine del secolo scorso lo sguardo verso l'infanzia era mediato ed influenzato da scelte e interessi "adultocentrici".⁷ Solo nel 1989, con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'ONU ha sancito il concetto di "universalità dei bambini come soggetti di diritto e ha messo così a fuoco la necessità di rispettare il bambino come persona con un valore in sé, soggetto al quale va garantito spazio di autonomia e libertà, e che non può considerarsi materia informata da plasmare secondo gli interessi adulti".⁸

Il percorso che ha portato alla definizione legislativa dell'affidamento familiare, come lo intendiamo oggi, parte all'inizio del XX secolo, precisamente nel 1925. Una legge di quell'anno, la n.2277, istituiva l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), un ente pubblico che provvedeva "alla protezione e all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose e abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose o abbandonate e dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali, oppure materialmente abbandonati, travolti e delinquenti fino all'età di 18 anni compiuti".⁹ Nel regolamento attuativo dell'ONMI l'affido veniva considerato, quindi, forma di intervento di primaria importanza per l'infanzia abbandonata. La normativa, inoltre, esprimeva il dovere degli affidatari di

⁷ Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pag.17.

⁸ Cfr. L. Fadiga, *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*, FrancoAngeli, Milano 2006.

Cfr. L. Mortari – V. Mazzoni, *La ricerca con i bambini*, in "Rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza", 4-2010, pp.3-27

⁹ Cfr. Regio decreto 24 dicembre 1934, n.2316, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia*.

trattare e considerare il bambino affidato come un figlio proprio, curando che frequentasse la scuola e avviandolo a un mestiere. Era previsto, su richiesta, un assegno mensile in loro favore. Dopo tre anni di affidamento gli affidatari potevano chiedere al giudice tutelare l'affiliazione del minore in base alle norme del Codice civile (artt.404-413). L'affiliazione attribuiva all'affiliante la potestà genitoriale sul minore stesso e, a quest'ultimo, il cognome dell'affiliante. Si trattava insomma di una specie di piccola adozione, che dava veste e stabilità giuridica ai legami affettivi sorti con l'affidamento.

Successivamente, la fine della Seconda Guerra Mondiale acutizza la domanda di assistenza e accoglienza per gli orfani e i bambini abbandonati. È in questo periodo che si afferma una nuova mentalità che riflette sulla condizione della vita del bambino e sui suoi bisogni, sui suoi diritti e doveri e sui metodi psicopedagogici dell'accoglienza.

La legge 888/1956 introduce l'affidamento al servizio sociale, il quale ha precise valenze educative. Il giudice prescrive per il minore tutta una serie di regole che riguardano la sua istruzione, il lavoro, il tempo libero e affida al servizio sociale l'importantissimo compito di aiutare e facilitare il ragazzo nel rispettare il disposto del tribunale anche attraverso una costante verifica del comportamento del minore.

È in quegli anni che si assiste, inoltre, alla trasformazione delle strutture di accoglienza per minori dal genere tradizionale del ricovero, alle comunità residenziali di tipo familiare.

Tra gli anni 80 e gli anni 2000 verranno approvate una serie di leggi, tra cui la Legge 184/1983 che vedremo nel prossimo paragrafo, le quali sottolineano la messa al centro della famiglia per lo sviluppo sociale per i minori, declinando il diritto imprescindibile del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. È nella famiglia, infatti, attraverso il processo di cura e attenzione, che si trasmette al bambino il senso di essere amato, che gli si dona sicurezza utile per lo sviluppo psicofisico. È la famiglia che abitua il ragazzo ai rapporti interpersonali e che gli insegna a vivere in relazione con gli altri. È la famiglia che prepara il giovane ad inserirsi nella vita sociale. Tutto questo giustifica l'intervento sociale dell'affidamento familiare, una forma di accoglienza che consente ai minori di vivere attingendo ad un clima familiare.

Nell'attuale contesto normativo, l'affidamento familiare viene proposto come uno strumento solidaristico che, nel prevedere l'accoglienza temporanea di un minore da parte

di un altro nucleo familiare, intende facilitare nella famiglia d'origine il superamento delle proprie difficoltà e quindi il recupero delle funzioni genitoriali e del rapporto con il figlio. Esso è stato pensato come un provvedimento a favore del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo e il suo orientamento è quello di investire sulla disponibilità di famiglie aperte, capaci di accettare l'idea di assumersi un ruolo genitoriale "a tempo".¹⁰

¹⁰ Cfr. L.S. Kaneklin – I. Comelli, *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013, pp. 3-15.

Cfr. L.Fadiga, *L'affidamento familiare*, in " rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza" 2-2005, pp.5-6.

Cfr. R. Cassibba – L. Elisa, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp. 15-18.

1.3 Le leggi 184/1983 e 149/2001

In Italia, la prima legge che definisce chiaramente funzioni e caratteristiche dell'istituto dell'affidamento familiare è la Legge 184/1983, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento". Come ho già introdotto nello scorso paragrafo, questa legge definisce l'affido come uno strumento solidaristico per trovare una collocazione familiare a bambini e ragazzi che ne sono temporaneamente privi e, al contempo, per lavorare con le famiglie d'origine in vista di una possibile riunificazione.

Con la presente emanazione si è perfezionata l'attuazione dell'art.30 della Costituzione, nella parte in cui recita: "nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" nei confronti dei figli. In altre parole, si mette in evidenza il compito dello Stato di garantire ai minori il mantenimento, l'istruzione e l'educazione anche in assenza di figure genitoriali adeguate, e di farlo nel migliore dei modi, offrendo al minore fuori famiglia un collocamento di natura familiare e supportando la famiglia d'origine nel superamento delle proprie difficoltà e nel recupero o consolidamento delle proprie funzioni genitoriali.¹¹

La famiglia d'origine assume un ruolo importante per un adeguato sviluppo psicofisico del minore, tanto da non rappresentare motivazione sufficiente, ai fini dell'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare, la condizione di povertà materiale. È lo Stato, in tale prospettiva, che si fa carico del dovere di promuovere interventi di aiuto e sostegno a favore delle famiglie.

Se da un lato il ruolo della famiglia naturale è centrale, è chiara la volontà di salvaguardare i diritti del minore, garantendogli, in particolare, la possibilità di un contesto affettivo adeguato e di un rapporto stabile con i genitori naturali, al fine di assicurargli uno sviluppo psico-affettivo armonico.

Con la Legge 184/1983 vennero abrogati tutti gli articoli della Codice civile che disciplinavano l'affiliazione, coerentemente con l'intento del legislatore di non rescindere i legami tra il minore e la propria famiglia d'origine. Tuttavia, la legge mantenne e consentì il ricovero in istituto assistenziale quando l'affidamento familiare non fosse "possibile" o "conveniente" (art.2).

¹¹ Cfr. S. Ardesi – S. Filippini, *Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche*, Carocci Editore, Roma 2008.

Spettava al servizio locale disporre l'affidamento, previo consenso dei genitori. Il giudice tutelare, con proprio decreto, rendeva esecutivo il provvedimento dei servizi, che doveva indicare motivi, tempi e modi dell'affidamento e sua presumibile durata. In caso di mancato consenso dei genitori, occorreva un provvedimento del tribunale per i minorenni limitativo della potestà. Venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine, l'affidamento cessava con provvedimento dello stesso servizio locale che lo aveva disposto. Gli affidatari dovevano agevolare i rapporti tra il minore affidato e la sua famiglia, favorirne il reinserimento e tener conto delle indicazioni dei genitori riguardo l'educazione e l'istruzione del minore, tranne in caso di decadenza o altre limitazioni della potestà.

Negli anni lo strumento dell'affido è stato sottoposto a critiche e ripensamenti, ma anche a importanti modifiche in risposta agli elementi di complessità che l'accoglienza in un'altra famiglia porta con sé e anche al cambio di prospettiva connessa alla concezione del minore di età come soggetto di diritto.

Queste riflessioni hanno portato all'emanazione della Legge 149/2001 che ha modificato alcuni degli articoli della precedente legge sull'adozione e affidamento dei minori.

La nuova normativa ribadisce innanzitutto il riconoscimento della preferenza accordata al collocamento del minore in ambito familiare. "Ove non sia possibile l'affidamento in questi termini è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare."¹²

Vengono inoltre confermati: "i diritti e i doveri degli affidatari; il riconoscimento del loro pieno coinvolgimento in merito al processo di progettazione e realizzazione dell'affido; l'obbligatorietà della durata temporanea del collocamento eterofamiliare, fissando come termine massimo 24 mesi prorogabili; il ruolo dei servizi sociali dell'ente locale, chiamati alla stesura di un programma di assistenza a favore del minore e della sua famiglia d'origine e all'aggiornamento a cadenza semestrale all'autorità giudiziaria".¹³

¹² Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

¹³ Cfr. C. Cascone – S. Ardesi – M. Gioncada, *Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari*, CEDAM, Padova 2014, pp.280-289.

La Legge 149/2001 insiste con particolare intensità sul diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, chiarendo che a ciò non possono essere di ostacolo le condizioni di indigenza dei genitori. Questo significa che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia deve essere considerato un fatto eccezionale, giustificato soltanto quando ne ricorrano le condizioni di legge. L'allontanamento è, pertanto, giustificato solo quando "la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore" perché gli interventi di sostegno e aiuto disposti in suo favore non hanno avuto effetto (art.1).

Va sottolineato che il richiamo alle condizioni di indigenza non deve essere inteso in senso restrittivo di indigenza meramente economica, ma va esteso a quelle situazioni di marginalità sociale e di incapacità genitoriale suscettibili di recare pregiudizio al minore, e perciò tutte meritevoli di interventi sociali di aiuto e sostegno al nucleo familiare.

A differenza della versione originale, il nuovo art. 1 della legge 184/1983 modificato dalla legge 149/2001 insiste molto sulla necessità di disporre interventi di sostegno e di aiuto per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine ed evitare allontanamenti non indispensabili.

Anche l'affidamento familiare deve quindi essere utilizzato solo quando ne ricorrano i presupposti e non va considerato come intervento buono per tutti i casi. È opportuno tenere in considerazione la situazione del minore, la sua storia, i suoi bisogni e le sue caratteristiche. Spesso, infatti, la presenza di professionisti come gli educatori, che lavorano all'interno delle comunità per minori, è occasione di supporto fondamentale, soprattutto quando si ha a che fare con casi delicati e con un difficile passato alle spalle.

Gli operatori, anche in questo caso, riescono a garantire al minore delle relazioni con adulti significativi, in un contesto di vita caratterizzato da routine e regole condivise e da un clima relazionale finalizzato a ridurre la catena di reazioni negative, dovuta alla prolungata esposizione a condizioni di rischio psicosociale e a eventi critici, quali la permanenza in contesti familiari multiproblematici, trascuranti, maltrattanti o abusanti.

Qualche significativa novità è stata introdotta dalla legge 149/2001 anche per quanto riguarda i requisiti degli affidatari. Secondo il vecchio testo il minore poteva essere affidato "ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare". Nel nuovo testo, invece, scompare il riferimento alla comunità di tipo familiare. Dunque, è ora affidamento familiare in senso stretto solo

quello fatto ad un'altra famiglia o a una persona singola. Il collocamento in comunità, familiare o educativa, viene definito non "affidamento" ma "inserimento".

A questo riguardo, una delle modifiche maggiormente interessanti introdotte dalla nuova legge riguarda la totale chiusura degli istituti di ricovero per l'infanzia e l'adolescenza, entro la data del 31 dicembre 2006.¹⁴

Infine, è bene chiarire che l'affidamento familiare non è la medicina per tutti i mali. Vi sono situazioni di difficile gestibilità, che possono forse essere affrontate meglio da piccole strutture residenziali piuttosto che, singolarmente, da privati affidatari.

¹⁴ Cfr. Fondazione L'Albero della Vita onlus, a cura di A. Pavani, *Due famiglie per crescere*, Carocci Editore, Milano 2020, pp. 65-70.

Cfr. L.Fadiga, *L'affidamento familiare*, in "Rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza" 2-2005, pp.5-24.

Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.15-25.

Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pp. 17-20.

1.4 *La continuità degli affetti nella legge 173/2015*

Per un bambino, l'allontanamento dalla famiglia in cui è nato produce, come primo effetto, un'interruzione temporale, una cesura nella continuità della sua quotidianità. A questa interruzione dello scorrere lineare del tempo dell'infanzia si aggiunge uno spostamento nello spazio, da una casa a un'altra, da un luogo conosciuto a uno spazio ignoto che, per il bambino, non può che apparire inizialmente minaccioso e ostile.

La legge 19 ottobre 2015 n.173 codifica e garantisce il diritto “dei bambini e delle bambine in affidamento familiare alla continuità degli affetti maturati con gli affidatari durante l'affidamento familiare”.

Antecedentemente all'emanazione di questa legge, il nostro ordinamento giuridico non prevedeva la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il bambino o ragazzo accolto in affidamento dichiarato poi adottabile. La motivazione era quella di evitare che l'affido divenisse impropriamente una “scorciatoia” per l'adozione. Gli scenari possibili in queste particolari situazioni erano generalmente due: in seguito alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in affidamento il bambino sarebbe stato adottato da una nuova famiglia oppure il Tribunale per i Minorenni deliberatamente non avrebbe dichiarato l'adottabilità del minore, rinnovando l'affido con la formula “sine die”.

In realtà, non si tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamento. Ben prima della legge 173/2015, di fronte alla situazione di un minore in affidamento il cui ambiente familiare di origine risultasse definitivamente compromesso, alcuni tribunali per i minorenni accoglievano le domande di adozione dei minorenni affidati presentate dagli affidatari, di solito applicando l'istituto dell'adozione in casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo¹⁵ e più raramente, qualora gli affidatari presentassero i requisiti di cui all'art.6 della legge 184/1983, l'adozione piena.

Ieri come oggi, inoltre, si ricorreva frequentemente alla proroga dell'affidamento familiare interpretando il requisito legale del “pregiudizio al minore” a causa della sospensione dell'affidamento, anche con riferimento all'esigenza di tutelare le positive relazioni che si sono sviluppate tra minore e affidatari. In qualche caso, infine, avveniva già prima della legge 173/2015, che tribunali e servizi prevedessero, almeno per qualche tempo, il mantenimento dei rapporti con gli affidatari anche dopo il termine dell'affidamento familiare.

¹⁵ Cfr. Art.44 lettera d legge 184/1983,

Fino all'entrata in vigore della novella, tuttavia, le pratiche a tutela della continuità degli affetti maturati da bambini e ragazzi durante l'affido non erano né uniformi né maggioritarie.

Con la legge 173/2015 si prevede, invece, per il minore affidato, se dichiarato adottabile durante un prolungato periodo di affidamento, di essere adottato dagli affidatari con cui ha costruito legami significativi.

La legge sancisce, inoltre, il dovere di ascolto da parte dei giudici, degli affidatari e del bambino in merito all'adozione di quest'ultimo. Al contempo però la norma non fa alcun accenno alla tutela dell'eventuale continuità degli affetti tra il bambino e la sua famiglia d'origine.

Concentrandoci sulla legge in oggetto, possiamo affermare che essa sia articolata in garanzie a tutela della continuità affettiva dei minori in affidamento verso gli affidatari. Queste garanzie si configurano come diritti relazionali del minore e, solo ove coincidano con gli interessi del minore, degli affidatari.

La prima garanzia introdotta dalla legge 173/2015 è la possibilità per gli affidatari di adottare il minore che sia stato collocato presso di loro in affidamento familiare per "un prolungato periodo". La norma prevede, chiaramente, che il minore debba essere dichiarato adottabile perché in stato di abbandono e che gli affidatari abbiano requisiti di matrimonio, stabilità della relazione di coppia, età, capacità affettiva ed idoneità educativa previsti dalla legge 184/1983 all'art.6. Si stabilisce che nell'ipotesi di passaggio dall'affido all'adozione sia comunque richiesto almeno un anno di affidamento preadottivo.

Un doveroso commento riguarda la situazione dei bambini che vengono dichiarati in stato di adottabilità ma che si trovano in prolungato affidamento ad affidatari, i quali non abbiano i requisiti per l'adozione piena (es.: coppia di conviventi). Il silenzio della legge preclude loro la tutela della continuità affettiva mediante adozione piena.

La seconda garanzia alla continuità affettiva rappresenta la norma più innovativa. Si prevede infatti il mantenimento "delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento" dopo la cessazione dello stesso, qualora il minore faccia ritorno nella famiglia d'origine e sia dato in affidamento o sia adottato da altra famiglia. L'obiettivo è di valorizzare la vita di relazione come uno dei fattori più importanti per il benessere del minore, tanto più in casi di mutamento dell'ambiente di vita.

L'ultima garanzia a favore della continuità degli affetti maturati con gli affidatari è il riconoscimento della possibilità di adozione in casi particolari da parte degli affidatari se il minore rimane orfano di entrambi i genitori durante l'affidamento familiare.

Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie di applicazione molto rara. In ogni caso essa può assumere una certa valenza simbolica nell'impianto normativo della legge 184/1983 in quanto formalizza una "passerella" tra affidamento familiare e adozione in casi particolari.

Ciò che è importante però considerare, anche in un'ottica critica, è che la strada che ci consente di connettere teoria e pratica, in questo senso, è ancora lunga.

Senza ombra di dubbio la legge 173/2015 ha introdotto importanti cambiamenti e l'auspicio è che la norma venga applicata con sensibilità, lungimiranza e attenzione, soprattutto tenendo in considerazione le motivazioni e le conseguenze a lungo termine per tutti gli attori coinvolti, in primis per il bambino.¹⁶

¹⁶ Cfr. Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *La continuità degli affetti nell'affido familiare*, Roma 2017, pp.8-41.

Cfr. V. Montaruli, *Il diritto alla continuità affettiva*, in "Questione giustizia", 1-2016.

Cfr. E. Ceccarelli, *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in "MinoriGiustizia", 4-2015, pp.16-20.

1.5 *Le diverse forme di affidamento*

L'affidamento si configura come un intervento complesso, che richiede un intenso lavoro di rete in cui la famiglia affidataria svolge un ruolo principale, per assicurare al minore quelle cure che non possono essere offerte dalla famiglia d'origine. La volontà di salvaguardare il benessere del bambino ha portato a una differenziazione delle diverse forme con cui si può attuare il progetto di affidamento. Tali forme tengono conto sia dell'età del minore sia della natura delle problematiche che hanno determinato la necessità di allontanamento dal nucleo familiare, allo scopo di fornire una risposta adeguata alla condizione disagio di cui il minore è portatore.

È possibile distinguere, innanzitutto, tra affidamento *eterofamiliare* e *intrafamiliare*.

Nel primo caso il minore è affidato a una famiglia esterna al suo nucleo di provenienza, nel secondo invece è affidato a parenti diretti. Va inoltre precisato che la legge 149/2001, per l'affidamento a parenti entro il quarto grado, non prevede che sia richiesta l'esecutività del giudice tutelare. L'affidamento intra o etero familiare può, tuttavia, essere consensuale o giudiziale.

Facendo riferimento all'età del minore, sono sempre più numerose le regioni che stanno attuando forme di *affidamento per neonati e piccolissimi* (0-36 mesi). Si tratta di affidi urgenti e di breve durata, qualora si stia procedendo a una valutazione e a una prognosi delle capacità genitoriali della famiglia d'origine. Un requisito perché un neonato possa essere inserito in famiglia affidataria è, innanzitutto, l'assenza di condizioni che rendano possibile un intervento a sostegno della genitorialità e l'impossibilità di proporre un inserimento della madre con il bambino in una comunità, a seguito del rifiuto della donna o dell'abbandono del progetto. L'obiettivo è quello di permettere al bambino di vivere in un contesto familiare in cui possa stabilire relazioni positive e diverse da quelle che potrebbe sperimentare nel proprio nucleo di appartenenza; in questo modo gli operatori possono valutare la recuperabilità delle funzioni genitoriali e prevedere il rientro del minore in famiglia o, in caso contrario, aprire un procedimento di adottabilità.

Si può optare per questa tipologia di affidamento anche quando il bambino non è riconosciuto alla nascita e non si è in grado, in pochi giorni, di reperire una famiglia idonea per l'adozione. Si parla, in questo caso, di nucleo familiare di "prima accoglienza".

Nel caso in cui i bambini siano più grandi, secondo la normativa della regione Lombardia, è possibile disporre di ulteriori forme di affidamento quali l'affidamento educativo, l'affidamento

professionale, l'affido diurno o notturno e l'affido part-time. Le decisioni rispetto alla forma diversa di affidamento vengono prese tenendo conto dei bisogni dei bambini e del tipo e dell'intensità dei problemi familiari che ne sono l'origine.

In queste differenti situazioni il ruolo e i compiti della famiglia affidataria, come gli obiettivi, le strategie e le azioni del progetto di affidamento, assumono diverse fisionomie. L'affido *educativo* è centrato prevalentemente sull'inserimento sociale del minore attraverso attività educativo-scolastiche e ricreative. Esso si differenzia da quello di tipo familiare che, invece, pone maggiore enfasi sul compito da parte della famiglia affidataria di costituire una risorsa affettiva per il minore.

L'affido *professionale* si propone di rispondere alle esigenze di minori che, per le loro caratteristiche, non riescono a trovare una collocazione in un contesto familiare, rischiando di rimanere troppo a lungo nelle comunità. Le problematiche che accompagnano questo tipo di minori, infatti, richiedono una maggiore competenza e un maggiore impegno da parte della famiglia affidataria: si tratta molto spesso di minori con traumi, che hanno sperimentato abusi o gravi maltrattamenti, di bambini con disabilità, di minori che hanno alle spalle esperienze di affidi falliti, di fratelli non separabili, di adolescenti con provvedimento penale o di situazioni urgenti che richiedono una disponibilità immediata da parte di una famiglia. Gli affidatari professionali sono, di norma, individui di età compresa tra i 25 e i 60 anni, che svolgono il ruolo di referente per tutta la durata del percorso di affido. Essi, per tale ragione, seguono un iter formativo specifico e non possono avere in corso un'attività lavorativa a tempo pieno perché sottoscrivono un vero e proprio contratto di lavoro che prevede la partecipazione ad un percorso di formazione, la partecipazione ad un gruppo di sostegno e una adeguata disponibilità di tempo da trascorrere nella cura e gestione del minore.¹⁷

L'affidamento *diurno o semiresidenziale*, invece, consiste nell'affidamento di un bambino a una famiglia che lo accoglie presso di sé solo durante la giornata, non provvedendo al suo pernottamento. Tale tipologia di affido può essere uno strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessita di un supporto per l'educazione del minore. Al contrario, nell'affidamento *notturno* il minore rimane presso la famiglia affidataria solo la sera. Tale tipo di intervento si attua qualora i genitori della famiglia

¹⁷ Cfr. L.S. Kaneklin – I. Comelli, *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013, pp. 160-160-172.

d'origine, per motivi di lavoro o di salute, non abbiano la possibilità di occuparsi del bambino durante le ore notturne.

L'affidamento familiare *a tempo parziale o part-time* è caratterizzato, infine, dalla permanenza del bambino presso gli affidatari per un periodo definito che può variare da qualche giorno alla settimana a un breve periodo dell'anno, come le vacanze estive. Questa forma di affido si connota come sostegno volto ad evitare, per quanto possibile, l'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

Un discorso a parte merita, infine, l'affido di *minori stranieri*. Il grande e sempre crescente numero di minori stranieri in Italia ha stimolato, in molte città italiane come Roma e Milano, l'attuazione di progetti volti al sostegno dei minori che provengono da un altro paese e che, purtroppo, rischiano l'inserimento in strutture a tempo indeterminato.¹⁸ È necessario, anzitutto, distinguere tra minori che risiedono in Italia con la famiglia d'origine dai minori stranieri non accompagnati poiché le modalità di attuazione degli interventi, in queste due situazioni, presentano delle differenze. Attuare un progetto di affido con minori stranieri è, tuttavia, un compito difficile a causa delle specificità dei bisogni di cui questi bambini sono portatori. Per questo esistono forme di affido *omoculturali* ed *eteroculturali*. Nel caso dell'affido omoculturale, il fine è quello di garantire il rispetto per le tradizioni e i riferimenti culturali peculiari del minore straniero. L'affido eteroculturale, invece, richiede un notevole impegno da parte della famiglia affidataria, la quale deve essere a conoscenza delle differenze culturali e religiose ed essere adeguatamente preparata a rispettare l'identità culturale del minore in affido.¹⁹ Rispetto alle diverse forme di attuazione del progetto di affido, un fenomeno attualmente al centro di un vivace dibattito è quello dell'ospitalità temporanea di minori stranieri, per ragioni di ordine sanitario, culturale o turistico, che si è sviluppata nel nostro Paese in seguito al disastro nucleare di Chernobyl e, più recentemente, alla guerra in Ucraina. In questo caso, non configurandosi come affido, tale fenomeno non è regolamentato giuridicamente dalle leggi in materia di affidamento, anzi la poca chiarezza legislativa ha

¹⁸ Cfr. ANFAA, *L'affido dei minori stranieri. Notizie dal CSNA*, in <http://www.anfaa.it/>.

¹⁹ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp. 25-31.

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma 2012, pp.46-58.

Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pp.24-31.

Cfr. Fondazione L'Albero della Vita onlus, *Vademecum per l'affido eterofamiliare*, Milano 2013, pp.31-32.

generato la preoccupazione che, in molti casi, si cerchi una scorciatoia per l'adozione. L'auspicio è che si possa, quanto prima, regolamentare questo fenomeno, tutelando l'interesse del minore.

1.6 *L'iter dell'affidamento*

L'affidamento familiare, sia esso consensuale o giudiziale, si basa su un duplice provvedimento: uno emesso dall'ente locale che progetta l'affido e l'altro dall'ufficio giudiziario che rende esecutivo o decreta l'affido stesso.²⁰

La normativa sull'affido prevede, infatti, che il servizio sociale territoriale effettui la segnalazione del caso al giudice competente, il quale rende esecutivo il provvedimento.

Nella segnalazione dovrebbero essere specificate sia le problematiche presentate dalla famiglia, sia la prognosi per il rientro del minore nel suo nucleo familiare, così come previsto dalla legge 184/1983 modificata dalla legge 149/2001 all'articolo 4 comma 3 e comma 4.

A seguito del decreto del giudice del Tribunale per i Minorenni, sarà cura del Comune o dell'ente responsabile sul territorio disporre l'affido e, tramite una delibera della giunta comunale o dell'assessore o dell'autorità competente, prendere ufficialmente in carico il caso.

In realtà è molto raro che sia un unico ente a gestire il percorso di affido. È parecchio comune, in molte realtà italiane, tra cui il territorio lombardo, che la famiglia d'origine sia seguita dal Comune o dall'ASL del luogo in cui risiede, mentre la famiglia affidataria sia supportata dal servizio che l'ha reperita. Nonostante questa divisione dei ruoli non sia contraria ai principi di legge, è importante che vi sia un dialogo costante tra le parti coinvolte, sempre nell'ottica dell'interesse del minore.

La prassi normativa, infine, prevede che “l'affidamento familiare cessi con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutando l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore”.²¹

L'iter dell'affidamento familiare, tuttavia, lontano dall'essere un percorso lineare e coerente, presenta numerosi punti critici che saranno analizzati nel corso del presente elaborato. In particolare, cercherò di offrire uno spunto critico rispetto alla necessità di

²⁰ Cfr. F. Ichino - M. Zevola, *I tuoi diritti. Affido familiare e adozione*, Hoepli, Milano 2022.

²¹ Cfr. Legge 184/1983 art.4 comma 5.

integrare maggiormente una prospettiva pedagogica, necessaria per un ottimale funzionamento del progetto di affido.²²

²² Cfr. S. Cirillo, *Famiglie in crisi e affido familiare. Guida per gli operatori*, Carocci editore, Roma 1986.

Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.34-36

Cfr. Fondazione L'Albero della Vita onlus, *Vademecum per l'affido eterofamiliare*, Milano 2013, pp. 15.16.

CAPITOLO 2: GLI ATTORI SOCIALI DELL’AFFIDAMENTO

L’esperienza dell’affido è un’esperienza complessa in cui ci sono tanti attori in gioco, tanti soggetti che appartengono a mondi diversi ma che, in maniera differente, sono legati l’uno all’altro durante tutto il percorso.

Il minore occupa certamente un ruolo centrale poiché l’affidamento nasce proprio per salvaguardare e tutelare i suoi bisogni e le sue necessità psicofisiche. Egli deve affrontare la separazione dalle figure genitoriali e l’allontanamento dal contesto familiare di origine per essere accolto in una nuova famiglia capace di garantirgli le cure e le attenzioni necessarie. Comprendere il vissuto emotivo del minore è di fondamentale importanza per aiutarlo ad affrontare questi cambiamenti e per sostenere adeguatamente il suo processo di crescita.

Anche la famiglia d’origine si trova ad affrontare la separazione dal minore dovendo da un lato gestire la perdita del figlio e dall’altro prendere coscienza delle problematiche presenti.

Essa è il luogo dell’origine, della storia. Ai genitori naturali è chiesto di accettare di essere aiutati all’interno di un percorso di cambiamento e di recupero della funzione genitoriale e di mantenere un rapporto affettivo con il figlio.

Troviamo, poi, la famiglia affidataria, la quale ha il compito di offrire al minore un modello relazionale alternativo a quello della famiglia di origine, assicurando, allo stesso tempo, il mantenimento dei legami del bambino o del ragazzo con i suoi genitori. Essa è il luogo dell’accoglienza, del rapporto gratuito che permette la crescita del minore in affido, abbracciando tutta la sua persona e la sua storia.

È importante citare, infine, anche gli operatori sociali. Essi sono il luogo dell’accoglienza del disagio e della storia della famiglia d’origine ma anche lo snodo della rete di tutti i soggetti coinvolti e il luogo dell’accompagnamento.

È compito degli operatori sociali essere informati sull’evoluzione dell’inserimento del minore nella famiglia, sui rapporti dallo stesso intrattenuti con ogni componente del nucleo e sulle scelte educative più importanti, quelle che potrebbero richiedere un assenso della famiglia d’origine.

I loro doveri sono, oltre a quello di predisporre il progetto e il patto di affido, anche quelli di attuare tutti gli interventi di sostegno opportuni per il minore e favorire i rapporti con

la famiglia d'origine ed il rientro nella stessa, monitorando e verificando l'andamento dell'affido.²³

Tutte queste figure protagoniste saranno analizzate e descritte in modo approfondito nei paragrafi successivi, ma prima di farlo è importante premettere che “ogni affido è unico e particolare, come unico è ogni bambino, ma anche ogni famiglia e ogni operatore sociale”.²⁴

²³ Cfr. T. Camera – R. Serio, *Affido: una famiglia per crescere*, Cantagalli, Siena 2011, p.88-89.

²⁴ Cfr. *Ibidem*.

2.1 Il minore

Il minore è il protagonista dell'affidamento familiare ed è chiamato in causa, generalmente, in relazione alla famiglia da cui è stato temporaneamente allontanato, o in riferimento alla famiglia di cui entrerà a far parte per prepararsi a ritornare nel nucleo familiare di appartenenza.

Parlare di un minore in affido significa, innanzitutto, dover comprendere la qualità delle relazioni che il bambino ha stabilito con le figure genitoriali e le strategie che egli ha utilizzato per far fronte alle difficoltà presenti nel suo nucleo familiare di appartenenza. È altrettanto importante tener conto della fase evolutiva in cui il minore è stato allontanato dai suoi genitori e inserito in una nuova famiglia, questo permette di capire le sue reazioni all'ingresso in un nuovo nucleo familiare e alla convivenza con diverse figure genitoriali. Un bambino allontanato dal suo contesto familiare e inserito in un nuovo nucleo può presentare numerose difficoltà: è probabile che vada incontro a problemi di insuccesso scolastico, manifestando capacità di apprendimento e performance cognitive più basse rispetto ai suoi compagni di classe. È anche possibile che le problematiche relazionali sperimentate nel contesto della famiglia si ripercuotano sulle interazioni con i pari o con gli adulti; tali difficoltà nella costruzione delle relazioni possono essere aggravate dalla messa in atto di comportamenti aggressivi sia autodiretti che eterodiretti, che vengono definiti devianti nel 2% dei casi.²⁵

Possiamo immaginare che la presenza di queste difficoltà nei minori possa compromettere anche la percezione che essi sviluppano di se stessi, infatti molto spesso presentano una bassa autostima.

In sintesi, i bambini per i quali viene attivato il provvedimento di affidamento presentano maggiori problematiche sia affettive che comportamentali; si tratta molto spesso di minori con alle spalle storie di abuso e di violenza, con gravi deprivazioni di natura socioeconomica o con genitori che presentano problematiche psichiatriche e/o di dipendenza da sostanze.

Crescere in questo tipo di nuclei familiari non permette al bambino di disporre degli adulti e del contesto familiare come luogo privilegiato in cui apprendere quelle abilità e competenze necessarie per affrontare il mondo esterno.

²⁵ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, p.39.

Anche l'esperienza con la famiglia affidataria non necessariamente riuscirà a colmare le lacune che il bambino presenta. Sono gli adulti che ruotano attorno al minore a far sì che egli possa aver acquisito o perso qualcosa grazie all'affidamento. Il minore, in qualche modo, svolge una parte "passiva" in questo senso.

L'elemento che il minore subisce maggiormente è la scarsa definizione dei confini temporali dell'intera esperienza. L'impossibilità di collocare l'esperienza di affido o di immaginarne l'esito può rendergli difficile comprendere il suo ruolo rispetto alle due famiglie, sapere se la separazione con la famiglia d'origine sarà definitiva o meno, o se ritenere la famiglia affidataria come l'unica su cui investire emotivamente.

Inoltre, l'età del bambino e le qualità delle esperienze maturate nel contesto familiare di appartenenza costituiscono fattori importanti per predire sia le reazioni e le aspettative che il minore maturerà nei confronti della famiglia affidataria, sia la possibilità di un suo ritorno presso la famiglia naturale.

Di fronte a una genitorialità carente, è possibile che il minore si sia costruito un'immagine di sé come persona dotata di scarso valore e non degna di essere amata ma, anzi, "colpevole" della mancanza di attenzione da parte dei suoi genitori e "responsabile" del suo allontanamento da casa. È prendendo in considerazione le esperienze di cure ricevute dal bambino e le modalità di elaborazione che egli ha sviluppato che diventa possibile, quindi, comprendere come il minore reagirà di fronte alle sfide che l'affidamento familiare presenta e come lo si potrà aiutare a gestire questo evento critico imprevedibile.²⁶

Sarà dunque fondamentale il modo in cui gli adulti condivideranno con il bambino questa scelta e come lo aiuteranno ad assimilare ed elaborare il distacco dalla sua famiglia d'origine.

Parlando del minore, come protagonista dell'istituto dell'affidamento familiare, è bene chiarire anche che egli è prima di tutto una persona, a prescindere dalla condizione in cui si trova. È un bambino con la sua storia, con il suo modo di vedere le cose, un bambino che partecipa a ciò che gli accade, non solo in modo emotivo, psicologico e affettivo, ma anche in modo critico, perché in qualche modo legge quello che gli accade, lo giudica e

²⁶ Cfr. O. Greco – R. Iafrate, *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001, pp-50-62.

fa esperienza. Senz'altro un fattore che conta moltissimo è l'età del bambino affidato perché tanto più sarà grande tanto più sarà in grado di comprendere.

Infine, in quanto protagonisti, è importante che venga riconosciuta l'importanza della loro partecipazione.

Bambini e ragazzi hanno, prima di tutto, il diritto di essere ascoltati e le loro opinioni vanno tenute in considerazione (Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989).

La normativa nazionale prevede, inoltre, che i minori debbano essere sentiti se maggiori di dodici anni e che, al di sotto di questa età, sia necessario valutare la loro capacità di discernimento, ovvero la loro capacità di comprendere, capacità che può essere promossa e sostenuta dagli operatori.

Ovviamente, dare ascolto alle considerazioni dei minori non significa lasciare loro la responsabilità decisionale sulla propria tutela, essa rimane in capo agli adulti. In realtà, dare voce ai bambini e ai ragazzi è interessante perché essi hanno delle cose da dire e sono interessati a dirle, soprattutto se si tratta di decisioni tanto importanti e che incidono in maniera così significativa sulle loro vite.

È chiaro che gli operatori sono chiamati a concentrarsi sul “superiore interesse del minore” più che sui desideri dei bambini e dei ragazzi.²⁷

²⁷ Cfr. T. Camera – R. Serio, *Affido: una famiglia per crescere*, Cantagalli, Siena 2011, pp.27-40.

Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.38-43.

Cfr. V. Calcaterra, *L'affido partecipato*, Erikson, Milano 2014, pp. 49-51.

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma 2012, pp.13-19.

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Istituto degli Innocenti, *Bambini e ragazzi in accoglienza in Italia*, Firenze 2019, pp.8-30.

2.2 La famiglia d'origine

La legge 149/2001 promuove l'affido familiare qualora la famiglia di origine sia considerata non idonea a curare e ad allevare il proprio figlio. Tuttavia, non sono specificate le problematiche e le difficoltà che la famiglia dovrebbe presentare perché sia attivato un percorso di affidamento.

Analizzando le caratteristiche di tali famiglie emerge, per la situazione italiana, un'alta percentuale di coppie con più figli, elemento che può far ipotizzare come alla base dell'allontanamento del minore vi sia una difficoltà nella capacità genitoriale che, se associata a una di carattere economico, a condizioni precarie lavorative e a inadeguatezza degli ambienti abitativi, può aver reso necessario predisporre un percorso di affido; un'altra tipologia di famiglia che spesso viene presa in carico dai servizi sociali è caratterizzata da situazioni di crisi in atto come separazioni o divorzi.²⁸

Spesso la struttura familiare, durante il percorso di affido, subisce importanti cambiamenti che possono avvenire anche all'interno della coppia. Essa può, infatti, andare incontro a una separazione, un divorzio e conseguenti nuove unioni. Questi cambiamenti fanno sì che non sia solo l'allontanamento del minore ad alterare gli equilibri della famiglia di origine, ma anche altri eventi che rendono più difficile l'individuazione di strategie adeguate a fronteggiare le problematiche presenti.

Ciò che possiamo affermare è che le famiglie di origine sono nella maggior parte dei casi già conosciute e seguite dai servizi sociali, segnalate proprio perché faticano a prendersi cura adeguatamente dei propri figli e non riescono a fornirgli ciò di cui hanno bisogno per crescere. Spesso gli stessi genitori d'origine sono stati vittime di deprivazioni affettive, culturali e materiali che hanno notevolmente influenzato il rapporto con i propri figli.

In ogni caso, la separazione del bambino dal suo nucleo familiare di origine costituisce per i genitori biologici un fattore fortemente traumatico.

L'attivazione di un progetto di affidamento familiare si configura, quindi, come un evento critico sia per il minore che per la sua famiglia, in quanto costituisce un momento di crisi

²⁸ Cfr. O. Greco – R. Iafrate, *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001.

che, per essere superato, necessita di una riorganizzazione delle dinamiche relazionali in atto.²⁹

Proprio in quest'ottica è opportuno distinguere i casi di affidamento consensuale e quelli di affidamento giudiziale. Nel primo caso vi è un riconoscimento delle difficoltà e delle problematiche presenti nel contesto familiare e, pertanto, è possibile leggere, nel consenso all'affido, una richiesta di aiuto che consente alla famiglia di mettere in atto i cambiamenti necessari perché si possa riaccogliere il minore al proprio interno.

Nel secondo caso, invece, molto spesso la famiglia d'origine non riesce ad instaurare delle relazioni positive con gli operatori sociali, che percepisce come ostili, e questo la porta a un isolamento e a una chiusura spesso impenetrabili.

Le difficoltà che la famiglia d'origine vive maggiormente, in generale, riguardano il mantenere i contatti il proprio figlio e il sentirsi esclusa rispetto alle decisioni concernenti il minore. La famiglia di origine percepisce, infatti, la separazione del minore e il suo ingresso in un'altra famiglia come una minaccia alla propria funzione genitoriale.³⁰

La relazione che può, e anzi, è auspicabile che si instauri con la famiglia affidataria dovrebbe consentire alle famiglie di origine di rafforzare ogni giorno la fiducia in se stesse e nella relazione con il figlio affidato, oltre a essere da stimolo per migliorare le proprie condizioni di vita, anche nell'ottica di un eventuale ritorno in famiglia del minore.

Indubbiamente la circostanza che l'affido sia consensuale o giudiziale, anche in questo caso, modifica il tipo di relazione che può venirsi ad instaurare con la famiglia affidataria del minore, soprattutto nel periodo iniziale. Nel primo caso, la stessa famiglia d'origine sarà più propensa a seguire il progetto di affido e ad attenersi alle prescrizioni al fine di perseguire una relazione con gli affidatari, che si fonderà su un'assidua collaborazione e scambio.

Di contro, l'affido giudiziale comporterà maggiori difficoltà sia di frequentazione che di confronto. Molto dipenderà dal ruolo esercitato dai servizi e dalla sensibilità della

²⁹ Cfr. O. Greco – R. Iafrate, *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001.

³⁰ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.43-63.

Cfr. V. Calcaterra, *L'affido partecipato*, Erikson, Milano 2014, pp.47-49.

Cfr. T. Camera – R. Serio, *Affido: una famiglia per crescere*, Cantagalli, Siena 2011, pp 69-74.

Cfr. I. Comelli – R. Iafrate, *L'affido familiare: una rassegna ragionata delle pubblicazioni nazionali*, in "Rassegna bibliografica Infanzia e adolescenza" 3-2012, pp. 11-14.

famiglia affidataria a mantenersi disponibile e aperta, per ogni minimo segnale che provenga dalla famiglia d'origine.

In conclusione, è bene avere consapevolezza che ricostruire la genitorialità è un compito arduo, che ha a che fare con l'accoglimento delle fragilità e delle carenze in un'ottica non accusatoria ma di promozione della resilienza di queste famiglie.

Quello che i dati ci dimostrano è che l'affido si conclude con il rientro dei minori nella famiglia d'origine, come auspicato dalla legge, in meno della metà dei casi.³¹ In generale sembra fondamentale che la conclusione dell'affido venga almeno prefigurata fin dall'inizio del progetto, affinché il minore e le famiglie non si percepiscano in un "destino incerto"³². Emerge, inoltre, che il fattore maggiormente determinante l'esito è proprio il potenziale recupero delle famiglie d'origine: spesso, infatti, nonostante il progetto di affido prevedesse il rientro, non si riscontra un cambiamento proficuo della situazione della famiglia e quindi un eventuale ritorno a casa.

³¹ Cfr. L. Sanicola, *Il dono della famiglia. L'affido oltre l'educazione assistita*, Edizioni Paoline, Milano 2002.

³² *Ibidem*.

2.2.1 *Multiproblematicità e vulnerabilità familiare*

Chi sono le famiglie “in carico” ai servizi, spesso definite famiglie a rischio, vulnerabili, multiproblematiche ecc.?

Le famiglie oggi sono oggetto di un insieme, veloce ed evidente, di trasformazioni sociali, relazionali e culturali. Sono cambiati i modi di fare e di essere famiglia, sono cambiate le forme oltre che le strutture familiari, sono cambiati i contesti sociali entro cui questo cambiamento si presenta. È chiaro, in questo quadro globale di trasformazione, l'emergere di parecchie e nuove forme di vulnerabilità che toccano un numero crescente di famiglie in diverse fasi del loro ciclo vitale.

Comunemente, quando si parla di persone vulnerabili si intendono persone minacciate nella loro autonomia, dignità o integrità fisica o psichica: la vulnerabilità può risultare dall'età, dalla malattia, da un deficit fisico o psichico ecc., cioè da una condizione esterna o interna alla persona che limita la capacità, il potere, l'intelligenza, le risorse per proteggere da sole i propri interessi e i propri diritti. Tali forme di vulnerabilità sembrano oggi in aumento a causa:

- della questione economica e della povertà emergente;
- delle relazioni interpersonali e affettive sempre più difficili all'interno delle famiglie;
- del lavoro, che rende difficoltoso ai genitori anche trovare un tempo adeguato per poter stare con i propri figli;
- della questione culturale: sempre più famiglie provengono da contesti culturali, linguistici e sociali differenti e si scontrano con abitudini, mentalità, sistemi di valori che rendono davvero arduo sia il fare famiglia che l'educare i bambini.³³

Molte di queste famiglie presentano serie difficoltà di carattere psico-sociale e relazionale: esclusione dal mondo del lavoro, basso livello di istruzione, instabilità, violenza coniugale, isolamento. I genitori soffrono spesso di problemi psicologici e talvolta hanno avuto essi stessi problemi durante l'infanzia, non potendo contare su validi modelli educativi di riferimento.

Oggi, inoltre, l'abbandono e la trascuratezza del minore si presentano sempre più spesso causati dalla cronica dipendenza dei genitori dalla droga. “A differenza del passato, in cui

³³ Cfr. L. Fadiga, *L'adozione*, il Mulino, Bologna 2003.

il bambino veniva generalmente dimenticato in istituto, nei nuovi abbandoni le figure genitoriali sono spesso presenti, o lo sono state per un lungo periodo ma in modo gravemente distorto o disturbante.”³⁴

La cosiddetta “inadeguatezza” dei genitori, in particolare, è un costrutto che nasce dal modo in cui, dalla seconda metà dell’800, lo Stato ha cominciato, attraverso interventi di carattere igienico-sanitario, educativo, scolastico, sociale, a entrare nella vita delle famiglie definendo gradualmente cosa è adeguato e cosa non lo è.

Sembra prioritario posare su queste famiglie uno sguardo meno stigmatizzante e diagnosticante, più aperto e dinamico, co-costruendo il processo di valutazione della situazione familiare secondo una logica operativa e analitica, centrata sul concreto dell’esperienza e della vita quotidiana di bambini e genitori. Questo sguardo, nello specifico, considera la genitorialità, ogni forma di genitorialità, come un costrutto aperto e complesso, di varia natura.³⁵

È opportuno, inoltre, soffermare l’attenzione sul significato di problematicità familiare e su come essa possa costituire un fattore di rischio per lo sviluppo del minore.

I dati italiani più recenti sull’affido familiare evidenziano l’impossibilità di ricondurre la problematicità familiare a un unico fattore. Emerge, infatti, la presenza di almeno due motivi concomitanti che rendono più difficile, per la famiglia, l’attivazione di risorse interne al nucleo familiare e l’utilizzo di strategie di coping efficaci.

Famiglie che versano in condizioni di deprivazione socioeconomica presentano, molto spesso, altre problematiche associate: conflitti coniugali, spesso caratterizzati da violenza intrafamiliare, dipendenza da alcol o stupefacenti, depressione materna e psicopatologie. Tutto ciò può influenzare notevolmente la qualità del parenting e, di conseguenza, lo sviluppo infantile.

Nella situazione italiana si evidenzia, come motivazione preponderante dell’allontanamento del minore, la presenza di condotte abbandoniche e/o di trascuratezza grave da parte della famiglia di origine. Possiamo riconoscere, dunque, in questi nuclei

³⁴ L. Fadiga, *L’adozione*, il Mulino, Bologna 2003, p.19

³⁵ Cfr. S. Serbati – P. Milani, *La tutela dei bambini*, Carocci editore, Roma 2016, pp. 27-33.

Cfr. P. Milani – O. Zanon, *Famiglie fragili: un percorso di lettura e filmografico* in “Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza”, 1-2015, pp. 1-12.

Cfr. S. Serbati – P. Milani, *La genitorialità vulnerabile e la recuperabilità dei genitori*, in “Minori giustizia”, 3-2012, pp. 111-119.

familiari, una generale difficoltà a prendersi cura e a rispondere in maniera adeguata ai bisogni fisici ed emotivi del minore.

Se è vero che non possiamo identificare una tipologia specifica di famiglia multiproblematica³⁶, è anche vero che possiamo distinguere tra situazioni per le quali è più facile prevedere un recupero della famiglia naturale rispetto alle sue funzioni, come nel caso delle separazioni tra coniugi o della presenza di difficoltà economiche e lavorative, e situazioni in cui risulta più difficile ipotizzare un cambiamento nelle dinamiche familiari, caratterizzate, ad esempio, da violenze e abusi. In questo caso è difficile pensare a un recupero delle funzioni genitoriali in un tempo così limitato come quello previsto per l'affido, per cui è lecito chiedersi se l'affido possa rappresentare, anche in questi casi, effettivamente la strategia più efficace.

³⁶ Cfr. F. Garelli, *L'affidamento*, Carocci Editore, Roma 2000.

2.3 La famiglia affidataria

La famiglia affidataria rappresenta il soggetto grazie alla cui disponibilità può essere realizzato il progetto di affido.

La legge non prevede requisiti specifici per diventare famiglia affidataria e per questo il termine famiglia comprende anche persone singole. In particolare, non sono richiesti requisiti oggettivi quali età, reddito, una casa grande, un'istruzione elevata, esperienze e competenze specifiche. Tuttavia, il diventare famiglia affidataria comporta una scelta ed un impegno che vengono verificati mediante appositi corsi formativi tenuti dai servizi sociali o dalle associazioni che si occupano di affidamento familiare. Questi corsi si propongono di fornire alle persone interessate le nozioni fondamentali relative all'istituto dell'affidamento e di verificare l'idoneità delle stesse a divenire famiglie affidatarie.

La valutazione delle famiglie affidatarie risulta essere un passaggio estremamente importante. Della famiglia affidataria verranno valutati limiti e risorse, affinché possano essere costruiti abbinamenti minore-famiglia tali da potersi dimostrare fonti di resilienza per il minore e occasione di crescita anche per sé, in una logica di collaborazione tra famiglie e servizi, per tutelare l'affidato, le sue origini e la sua appartenenza.

In caso di idoneità il percorso si conclude con la definizione dell'abbinamento più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia.

Una volta divenuti famiglia ed aver ottenuto l'abbinamento con il bambino, la famiglia affidataria ha il compito di accoglierlo presso di sé e provvedere al suo mantenimento, alla sua istruzione e educazione. Tale compito corrisponde anche alla necessità di essere disponibili affettivamente a guidare il bambino per un periodo che potrà essere lungo o corto aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse, senza alcuna aspettativa eccessiva o desiderio di cambiamento, mantenendo la consapevolezza della temporaneità dell'affido e fornendo la sensazione di stabilità.

La famiglia affidataria è chiamata ad accogliere un "non familiare"³⁷ all'interno della propria casa e deve far fronte ai bisogni del nuovo arrivato come se fosse suo figlio. Essa si trova quindi a doversi attivare soprattutto sul registro della cura, per questo è

³⁷ Cfr. F. Garelli, *L'affidamento*, Carocci Editore, Roma 2000, pp.126-128.

fondamentale che venga mantenuto il rispetto della dimensione dell'appartenenza altral del minore.³⁸

La famiglia si trova a svolgere una funzione genitoriale giocata essenzialmente sulla dimensione accuditivo-educativa, che richiede di non sostituirsi alla famiglia naturale del bambino. A tal proposito è stato dimostrato che il benessere del minore è strettamente legato a questa capacità dei genitori affidatari di proteggere i legami del minore con la sua famiglia d'origine. Pertanto, altro passo molto importante è quello di accettare e rispettare la storia e le origini del bambino o del ragazzo, senza stigmatizzare quanto fino a quel momento l'ha circondato, cercando di riconciliarlo mantenendo i rapporti concordati con la famiglia d'origine. La famiglia affidataria, in questo senso, dovrà sempre mantenere il massimo riserbo sulla situazione del minore e della sua famiglia verso gli amici, i parenti, gli insegnanti. È importante vagliare esattamente le informazioni da dare solo se risultano veramente necessarie per l'interesse del minore, senza oltrepassare i limiti anche stabiliti dalla legge sulla riservatezza e i dati sensibili.

Ma chi sono nello specifico queste famiglie affidatarie?

Il profilo che emerge si configura come abbastanza simile al prototipo di famiglia ideale, costituita nelle quasi totalità dei casi da una coppia, molto spesso coniugata, con eventualmente dei figli.

È però interessante notare che c'è comunque una percentuale, seppur piccola, di persone singole che si sono proposte per questa esperienza. Con l'affido intrafamiliare il numero di persone singole che accolgono il minore aumenta rispetto a quello eterofamiliare. Infatti, nel primo caso, si tratta spesso di nonni, zii non sposati o, più comunemente, di vedovi.

Tracciare un identikit della famiglia affidataria può aiutare a comprendere le risorse presenti e le motivazioni alla base del loro impegno sociale, così come i vissuti che accompagneranno l'intera esperienza.

Dal profilo degli affidatari emerge che, in genere, sono le persone più grandi e mature a dichiararsi disponibili per l'esperienza di affido. Infatti, nella maggioranza dei casi, si tratta di uomini di età compresa tra i 36 e i 45 anni, mentre per le donne l'età si abbassa leggermente.³⁹ È possibile ipotizzare che gli affidatari si sentano maturi e pronti ad

³⁸ Cfr. O. Greco – R. Iafrate, *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001.

³⁹ Cfr. F. Garelli, *L'affidamento*, Carocci Editore, Roma 2000.

affrontare questo percorso in una fase più avanzata del loro ciclo di vita, quando si è raggiunta una maggiore stabilità lavorativa, economica e abitativa.

Non sorprende che molte famiglie abbiano già figli, spesso abbastanza grandi da permettere ai genitori di investire tutte le energie emotive nel minore affidato. La presenza di fratelli più grandi, inoltre, permette al bambino di non sentirsi in competizione con i figli biologici della coppia affidataria, nel caso in cui fossero coetanei, e, allo stesso tempo, di costruire relazioni con i pari che possono, come i genitori, costituire dei modelli diversi da quelli sperimentati nella famiglia d'origine.

Gli affidatari si trovano, senz'altro, in una posizione diversa rispetto a quella della famiglia d'origine, vivendo in situazioni socioeconomiche agiate e con una rete sociale e di supporto abbastanza estesa. È però importante che non siano solo questi fattori relativi alla sicurezza economica e lavorativa a essere presi in considerazione nella valutazione dell'idoneità di una famiglia affidataria, sottovalutando le motivazioni sottostanti a una richiesta di affidamento. Infatti, ogni famiglia esprime un bisogno nel momento in cui si dichiara disponibile ad accogliere un minore ma non sempre tali bisogni collimano con quelli del bambino da accogliere.⁴⁰

Anche per la famiglia l'affidamento è un evento che richiede una ridefinizione costante delle aspettative e dei ruoli dei suoi componenti. L'arrivo di un nuovo membro implica un cambiamento nelle modalità di funzionamento del sistema familiare e delle regole che lo governano. Ciò riguarda sia l'organizzazione dei tempi e degli spazi sia il piano delle relazioni.

Va poi aggiunto che la legge che disciplina l'affidamento familiare (legge 149/2001) prevede un sostegno alla famiglia affidataria da parte delle regioni, le quali dovrebbero erogare un contributo economico e un sostegno spese agli affidatari per far fronte alle spese del minore. Queste agevolazioni hanno lo scopo di aiutare gli affidatari a gestire meglio le difficoltà economiche ed organizzative che possono nascere durante il percorso di affido.

Tornando ai cambiamenti nelle relazioni tra i membri del nucleo familiare, in conseguenza all'arrivo del bambino affidato, possiamo affermare che una delle caratteristiche più importanti delle famiglie affidatarie è, o meglio dovrebbe essere, la

⁴⁰ Cfr. F.Sbattella, *“Quale famiglia per quale minore. Una ricerca sull’abbinamento”*, Franco Angeli, Milano 1999.

flessibilità. La capacità di adattamento e la flessibilità sono necessarie per aiutare il bambino a fronteggiare il vissuto di perdita conseguente all'allontanamento dal suo nucleo familiare di appartenenza, ma anche per costruire con lui una nuova relazione emotiva. Del resto, il compito principale della famiglia affidataria è proprio quello di fornirgli un modello relazionale diverso da quello sperimentato in quella di origine.

Sebbene l'intento dei genitori affidatari sia quello di fornire amore, cura, supporto e comprensione, l'aspetto considerato più problematico dell'affido è proprio l'accettazione della doppia appartenenza del minore. È altresì vero però che spesso il minore non vuole avere contatti con i genitori naturali essendosi sentito escluso o allontanato ingiustamente oppure perché vorrebbe rimanere sempre con gli affidatari e, dopo gli incontri con la famiglia d'origine, ha la necessità di rielaborare e di cercare di contenere la rabbia e la frustrazione nei confronti degli affidatari stessi.

Rispetto a quest'ultimo aspetto, può capitare che si verifichi un incremento delle condotte aggressive o la presenza di comportamenti regressivi del minore nei giorni seguenti all'incontro con i genitori naturali. Le difficoltà principali degli affidatari consistono nell'attribuire un significato a questi comportamenti, mantenendo un punto di vista esterno rispetto ai vissuti del minore, evitando di colpevolizzarsi, o, al contrario, di colpevolizzare la famiglia d'origine o, addirittura, di colpevolizzare il minore poiché incapace di cogliere e apprezzare ciò che gli viene offerto. È importante, invece, riconoscere in queste reazioni una modalità per esprimere la sofferenza e il disagio rispetto alla situazione che il bambino o il ragazzo sta affrontando.

In molti casi i genitori affidatari sono impreparati rispetto alle modalità da utilizzare per affrontare queste difficoltà, provando un senso di inefficacia e impotenza. È per questo che sarebbe funzionale prevedere, all'interno delle equipe che si occupano di affidamento familiare, anche il ruolo del pedagogo. Questo aspetto, però, sarà analizzato più avanti nel corso dell'elaborato.

In conclusione, si può dire che la famiglia affidataria, durante tutto il percorso di affido, è chiamata ad affrontare una serie di difficoltà, alcune più semplici, di riorganizzazione dei tempi e degli spazi, altre più complesse che riguardano le dinamiche relazionali che si instaurano all'interno del nucleo familiare, difficoltà che spesso necessitano di un

supporto da parte degli operatori sociali, senza i quali è possibile che l'esito sia deludente.⁴¹

⁴¹ Cfr. T. Camera – R. Serio, *Affido: una famiglia per crescere*, Cantagalli, Siena 2011, pp. 41-56.

Cfr. V. Calcaterra, *L'affido partecipato*, Erikson, Milano 2014, p.51.

Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.48-56.

Cfr. Fondazione L'Albero della Vita onlus, *Vademecum per l'affido eterofamiliare*, Milano 2013, p.18.

2.3.1 Genitorialità affidataria: specificità, desideri e motivazioni

Nonostante l'affidamento familiare sia, per coloro che lavorano nel sociale, un'esperienza nota e conosciuta, nella collettività risulta ancora “strano” che ci siano persone che scelgano di occuparsi di figli di altri, consapevoli peraltro di accompagnarli per un breve pezzo della loro vita.

La genitorialità affidataria suscita infatti ancora molto stupore e domande, domande che non sorgono invece quando si dichiara di essere genitori adottivi. In questi casi le persone sembrano evitare domande e dare per scontato e “naturale” volere un figlio tutto per sé, anche se generato da altri.

Quando si parla di genitorialità riferendosi a una famiglia affidataria si può parlare, in qualche modo, di una genitorialità “atipica”.⁴² Innanzitutto perché la genitorialità non contiene in sé l'idea di tempo e soprattutto l'idea di termine, se non al massimo per morte. Solo in questo caso si accetta che il genitore smetta, di fatto, di fare il genitore.

L'idea che sta sotto è che genitori si è per sempre. Per questo motivo la genitorialità affidataria, in quanto contrattualmente “genitorialità a termine”, si mostra in contrasto rispetto al sentire comune, ma anche rispetto alle fantasie e ai desideri proiettati sulla genitorialità.

D'altra parte, l'affidamento familiare è esperienza genitoriale molto antica: spesso nella storia, come abbiamo visto nel capitolo precedente, generare ed allevare non hanno coinciso, tanto che spesso nelle diverse epoche storiche molte famiglie sono ricorse, per esempio, al baliatico, affidando ad altri il compito di crescere i figli più piccoli.

Elemento di atipicità, sotteso alla genitorialità affidataria, una genitorialità a termine, è il fatto di accettare fin dall'inizio del rapporto l'idea di fine. Infatti, la separazione è parte integrante dell'affido, esiste sin dalla sua costituzione ed è elemento fondante il patto e il progetto di affidamento.

Ognuno di noi sa, però, che l'idea di separazione evoca pensieri di sofferenza e di dolore connessi ai vissuti possibili di perdita e di mancanza. Proprio per questo, in genere, diventa lecito domandarsi il motivo per il quale delle persone debbano scegliere di ritrovarsi nella situazione di sperimentare vissuti dolorosi.

⁴² L.S. Kaneklin – I. Comelli, *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013, p.66.

La scelta dell'assunzione della genitorialità affidataria, comportando implicitamente ed esplicitamente l'accettazione della rottura del legame, risulta pertanto difficile da comprendere, soprattutto a coloro che non operano nel settore.

La tendenza a enfatizzare e a demonizzare il dolore e la sofferenza, tipica del periodo attuale, sembra rendere sempre più atipica la genitorialità affidataria che accetta, invece, di interagire anche con gli aspetti dolorosi del legame, proprio quelli connessi alla separazione, generalmente vissuti come troppo pesanti e perciò rifiutati.

Altro elemento atipico connesso all'essere genitori "a termine" è costituito dal fatto di accettare, non solo la presenza della famiglia naturale, ma anche di condividere con essa il minore, attraverso visite e telefonate programmate.

Inoltre, questi genitori, che nella maggior parte dei casi hanno subito l'allontanamento del figlio e il suo collocamento presso un'altra famiglia, portano negli incontri rabbie e rancori che scaricano facilmente sugli affidatari tramite agiti tesi a disturbare la situazione d'affido.

Se, però, si considera che l'affidamento è pensato e progettato per consentire al minore di sperimentare modelli genitoriali diversi da quelli sperimentati in famiglia, l'esperienza della doppia genitorialità nasce, in parte, a valenza conflittuale. Di fatto l'obiettivo dell'affidamento è far sperimentare al minore che esistono altri modi di vivere, altre soluzioni rispetto alla gestione della famiglia e delle relazioni genitori-figli.

In conclusione, penso che si possa intuitivamente capire quanto l'accettare di giocare la genitorialità affidataria comprenda il fatto di accettare molte sfide, da quelle culturali a quelle reali.

Tutto questo, però, non ha scoraggiato tutti coloro che, come ricercatori o come operatori, lavorano nel settore sociale, né tutte quelle famiglie che, rendendosi disponibili all'affido, lo rendono davvero possibile.

Tuttavia, a fronte di un'esperienza potenzialmente complessa e difficile, viene da chiedersi quali possono essere le spinte interne, le motivazioni e i desideri che spingono e sostengono il percorso di genitorialità affidataria. Ne vedremo di seguito alcune delle più frequenti:

- Nel caso di persone che non hanno avuto figli può svilupparsi un particolare bisogno di mettersi alla prova come genitori, bisogno che può riguardare non solo coppie ma anche singoli e che può manifestarsi in particolari momenti di vita.

La motivazione di “messa alla prova” come genitore può riguardare anche coppie giovani che vogliono sperimentarsi come genitori prima di avere un figlio proprio. Una particolare estensione di questa motivazione, poi, può configurarsi nella situazione di ri-messa alla prova come genitori a tarda età, dopo l’uscita di casa dei propri figli.

- Altra importante e frequente motivazione è quella di tipo “riparativo” riscontrabile nelle persone che hanno bisogno di qualcuno che abbia bisogno di loro. Questa motivazione si inserisce nella logica del prendersi cura di sé prendendosi cura degli altri e si è dimostrata, nel corso del tempo, idonea a sostenere l’affido, soprattutto per reggere le frustrazioni che ho cercato di esporre sopra.
- Molti affidi, inoltre, sono mobilitati dalla motivazione “restitutiva”, che si fonda sul bisogno di restituire un po’ di quel che si sente di aver ricevuto.
- Altra motivazione, molto spesso dichiarata all’inizio nei colloqui, è una generica motivazione etica e morale, connessa all’idea di fare del bene.

La descrizione delle diverse motivazioni che stanno alla base della genitorialità affidataria parla di bisogni molto diversi tra loro. Quello che però sembra emergere è un quadro di persone che, spinte da normali bisogni personali e di coppia e da uno sguardo più allargato ai bisogni degli altri, aprono se stesse e la propria casa a minori e famiglie in difficoltà. Non si tratta pertanto né di “supereroi” né di persone “strane”.⁴³

⁴³ L.S. Kaneklin – I. Comelli, *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell’accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013, pp.66-79.

2.4 Gli operatori sociali

È importante esaminare anche il ruolo fondamentale che gli operatori sociali, come coprotagonisti, svolgono durante l'intero percorso di affidamento.

Essi hanno un compito molto delicato: a loro, infatti, compete la pratica di tutela del minore e di valutazione della sua famiglia, che nei casi di affidamento significa scegliere di allontanare, anche se solo temporaneamente, il bambino dalla sua casa, tenendo conto della delicatezza dell'intervento in funzione dei bisogni, delle emozioni e delle paure introdotte dai diversi attori coinvolti.

Agli operatori spetta di predisporre il progetto di affidamento e di vigilare sul percorso attuato avendo attenzione di mantenere uno sguardo sistemico nel loro lavoro: è fondamentale l'interesse del minore ma anche quello delle famiglie d'origine e affidataria, così come mantenere sempre uno sguardo su di sé e sul proprio modo di operare.

I compiti svolti dall'ente che si occupa di affidamento familiare consistono, quindi, principalmente nella valutazione dell'idoneità della famiglia di origine, nell'analisi delle problematiche del minore e nella valutazione delle famiglie che si candidano per l'esperienza di affidamento. L'ente locale, tuttavia, risulta impegnato anche sul versante della preparazione degli attori sociali coinvolti nel progetto di affidamento, sebbene investa più energie nei confronti della famiglia di origine e del minore rispetto alla famiglia affidataria.

La difficoltà di formare e preparare le famiglie affidatarie ad affrontare le problematiche del minore, a gestire i delicati rapporti con la sua famiglia d'origine e a collaborare con gli operatori sociali riveste un ruolo importante nel predire l'esito dell'affidamento stesso.⁴⁴

Inoltre, alcuni autori⁴⁵ hanno evidenziato come gli operatori dei servizi che lavorano con le famiglie multiproblematiche debbano fare i conti con la loro famiglia d'origine interna, che porta con sé emozioni spesso dirompenti e contrastanti rispetto al proprio compito istituzionale. Questo potrebbe rischiare di portare l'operatore verso una scelta troppo

⁴⁴ Cfr. P. Pistacchi – J. Galli, *Un viaggio chiamato affidamento. Un percorso verso la conoscenza dei soggetti e delle dinamiche dell'affidamento familiare*, Unicopli, Milano 2006.

⁴⁵ Cfr. O. Greco – R. Iafrate, *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001.
Cfr. G. Arrigoni – F. Dall'Olio, *Appartenenze. Comprendere la complessità dell'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 1998.

affrettata per un affidamento che vede le due famiglie contrapposte: quella affidataria brava e competente e quella d'origine cattiva e inadeguata.

Risulta perciò fondamentale che gli operatori siano consapevoli di questo fenomeno e possano lavorare sulle proprie rappresentazioni, che rischierebbero altrimenti di invalidare il loro lavoro, allo scopo di costruire nuovi significati rispetto alla possibilità di recupero delle famiglie d'origine.

Rispetto alle figure professionali coinvolte nei progetti di affidamento emergono importanti differenze tra le diverse regioni italiane.

L'equipe di norma è costituita da assistenti sociali e psicologi; in alcune realtà italiane, comunque, accanto a queste figure professionali sono previste anche quelle di neuropsichiatri infantili, educatori e pedagogisti, il cui apporto professionale, tuttavia, assume spesso il carattere di collaborazione occasionale.

La mancata possibilità, in molti casi, di avvalersi di competenze professionali diverse, costituisce un limite rispetto alla possibilità di predisporre un'accurata valutazione delle famiglie e un adeguato intervento di sostegno.

La natura dell'affidamento e la complessità che esso presenta, soprattutto tenendo conto di tutti gli attori sociali coinvolti e delle dinamiche relazionali che si attivano, richiedono non solo un'adeguata formazione ma anche un continuo aggiornamento delle figure professionali in esso coinvolte.

L'affidamento familiare si configura principalmente come un intervento di sostegno psicosociale per cui è necessario prevedere un'idonea preparazione degli operatori sociali, i quali devono essere equipaggiati a trovare soluzioni per tutte le sfide che esso presenta. La competenza acquisita tramite l'esperienza diretta dovrà essere sostenuta con l'approfondimento di nuove prospettive teoriche che consentano di conoscere e utilizzare strategie di intervento sempre più mirate ed efficaci.

Nell'affidamento, il tema della separazione è pregnante; la difficoltà maggiore, per l'operatore sociale, consiste allora nell'assumersi la responsabilità dell'allontanamento del minore dal suo nucleo familiare di origine. Ciò comporta un certo disagio all'operatore perché, anche se l'obiettivo è quello di salvaguardare il benessere del bambino, si viene comunque a creare una situazione di crisi di tutto il sistema familiare.

Un'altra questione al centro di un vivace dibattito tra gli esperti del settore riguarda la scelta di un'unica equipe o di due equipe distinte che seguano le due famiglie. Il rischio

di utilizzare una sola equipe consiste nella possibilità che l'operatore crei un'alleanza con una delle due famiglie e, conseguentemente, si schieri seppur inconsapevolmente con la famiglia affidataria o con quella di origine del minore. Può accadere che l'operatore si costruisca un'immagine della famiglia d'origine come debole e bisognosa di aiuto e della famiglia affidataria come elemento prevaricante o, al contrario, che percepisca la prima come responsabile e colpevole delle difficoltà del minore, attribuendo “un potere salvifico alla famiglia affidataria”.⁴⁶

Una simile interpretazione può compromettere le fondamenta su cui si basa l'affidamento familiare. La possibilità di mantenere un punto di vista obiettivo rispetto alle dinamiche che si attivano in ogni operatore potrebbe essere garantita dall'utilizzo di due equipe in grado di seguire separatamente la famiglia affidataria e quella di origine, purché si lavori in sinergia con l'intento comune di salvaguardare gli interessi del minore, lasciando ai giudici il controllo e il potere decisionale.⁴⁷ Quest'ultima opzione, generalmente, è la più frequente se concentriamo l'attenzione sulla realtà lombarda.

Sembra emergere quindi la necessità di mantenere uno sguardo più ampio, attraverso il lavoro in equipe multidisciplinari, con l'obiettivo di saper maneggiare meglio le proprie rappresentazioni, integrando la visione di ognuno così da lavorare alla luce di una realtà il più possibile chiara e condivisa.

In conclusione, è importante riflettere anche sul rapporto tra le famiglie e i servizi, in particolare le famiglie affidatarie riportano spesso una difficoltà nel contatto con i servizi. Da un lato, emerge un bisogno costante di confronto con gli operatori durante l'iter dell'affido, dall'altro una grande fatica da parte delle famiglie di trovare adeguate risposte ai propri bisogni di sostegno e una percezione di scarso coordinamento tra le varie figure professionali.

Anche in una ricerca di Comelli e Iafrate (2003) emerge da parte delle famiglie affidatarie la percezione di una latitanza dei servizi, tanto da ricercare un supporto nella comunità

⁴⁶ Cfr. O. Greco – R. Iafrate, *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001.

⁴⁷ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp. 56-60.

Cfr. T. Camera – R. Serio, *Affido: una famiglia per crescere*, Cantagalli, Siena 2011, p.86-89.

Cfr. I. Comelli – R. Iafrate, *L'affido familiare: una rassegna ragionata delle pubblicazioni nazionali*, in “Rassegna bibliografica Infanzia e adolescenza” 3-2012, pp.14.16.

sociale di appartenenza, attraverso reti di supporto informali, amicali o della famiglia allargata.

Gli affidatari percepiscono la difficoltà nel rapportarsi ai servizi, spesso troppo occupati nella gestione delle emergenze, e si sentono investiti da una forma di delega totale della situazione del minore nelle loro mani, in una sorta di “funzione cuscinetto”.

2.5 Alcune riflessioni in itinere

A fronte della descrizione degli attori presenti all'interno del percorso di affidamento, propongo alcune riflessioni derivanti dal mio lavoro di educatrice di Spazio Neutro. Questo luogo mi permette, infatti, di osservare da vicino e con uno sguardo attento le dinamiche che possono crearsi tra minori, famiglie affidatarie e famiglie naturali.

Ho avuto modo di poter rilevare in prima persona quanto sia effettivamente complicato instaurare una relazione positiva, di fiducia e rispetto, tra le due famiglie coinvolte nel progetto (affidataria e naturale). Mi è spesso capitato di assistere ad episodi in cui i genitori naturali si rivolgevano agli affidatari dandogli la colpa per la freddezza o, addirittura, il rifiuto del minore. O ancora, tentavano di creare dissapore tra famiglia affidataria e minore affidato.

Dalle mie osservazioni, ciò che ho constatato è che le famiglie naturali faticano a prendersi la responsabilità di quanto accaduto, sia perché l'idea reca troppo dolore, sia perché non è un processo immediato, e tendono perciò ad addossare la colpa di tutto alle famiglie affidatarie, che ritengono colpevoli di aver "portato via il loro figlio".

I genitori naturali creano così continue turbolenze che, mettendo alla prova la genitorialità affidataria ed anche le idee che i figli in affidamento sviluppano sugli affidatari, richiedono continui riassetamenti interni ed esterni.

È in questi momenti che entra in gioco il prezioso ruolo degli operatori sociali. Essi compiono un lavoro importante nella costruzione di un legame rispettoso tra le due parti, anche se talvolta l'esito non è positivo.

Inoltre, gli operatori intervengono anche per aiutare la famiglia d'origine ad accettare quanto successo, a prendere consapevolezza dei motivi e a diventare parte attiva nel percorso. Solo in questo modo, e quindi solo rendendosi conto che c'è qualcosa su cui lavorare a partire da se stessi, è possibile attuare dei cambiamenti significativi.

Alla luce di questo si può affermare che doppia famiglia si traduce, nei fatti, in doppia genitorialità, con tutte le immaginabili e inimmaginabili ripercussioni sulla situazione di affidamento.

In conclusione, sulla base dei racconti delle famiglie affidatarie con cui, per motivi lavorativi, mi confronto, mi preme sottolineare un ultimo aspetto. Anche se come genitori affidatari si è genitori a termine, in quanto ad un certo punto davvero ci si separa, ciò che

si è vissuto nella relazione resta saldamente radicato all'interno ed è disponibile ad essere rivisitato nel tempo.

È proprio il tempo, con cui questa genitorialità si confronta fin dall'inizio, l'elemento che aiuta a mettere a fuoco le cose vissute come davvero importanti, in quanto, se la storia fra genitori affidatari e figli in affido termina a livello del quotidiano, resta comunque inscritta per sempre a livello interno nella storia di ciascuno.

CAPITOLO 3: IL PROGETTO DI AFFIDO

Il progetto di affidamento familiare è elaborato dall'equipe che ha in carico il minore e la sua famiglia e contiene:

- Dati anagrafici, storia sintetica del bambino, presenza di eventuali decreti del Tribunale per i Minorenni;
- Motivi che hanno condotto l'affidamento;
- La previsione della durata dell'affidamento;
- Il tipo e la frequenza dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine;
- Il tipo di collaborazione tra famiglia affidatari e di origine;
- I momenti di verifica del progetto;
- Le condizioni che consentono il rientro del bambino nella famiglia d'origine;
- Eventuali indicazioni sul tipo di famiglia adatta al bambino.

Se l'affido è consensuale entrambe le famiglie sottoscrivono un apposito documento. La famiglia d'origine sottoscrive l'atto di consenso mentre quella affidataria l'atto di impegno. Di contro, se si tratta di affido giudiziale, è solo la famiglia affidataria che sottoscrive l'atto di impegno.

Predisporre un progetto di affido per un minore implica, per gli operatori sociali, dover effettuare alcune scelte dalle quali può dipendere l'esito dell'affido stesso.

Innanzitutto, è necessario valutare la recuperabilità della famiglia d'origine. Questa azione è utile per comprendere se la decisione di optare per un affidamento è coerente e funzionale.

In secondo luogo, gli operatori sono chiamati a valutare attentamente le famiglie che si candidano all'esperienza di affido, allo scopo di riconoscere le motivazioni sottostanti alla loro richiesta di accogliere un minore e le aspettative che la animano. Oltre a questo, saranno valutate le risorse che quel sistema familiare possiede per fronteggiare le difficoltà che l'affidamento presenta.

Infine, gli operatori sociali dovranno procedere alla fase dell'abbinamento, scegliendo tra le famiglie affidatarie quella che sembra adattarsi di più alle caratteristiche del minore.

Generalmente per promuovere l'affidamento familiare gli enti pubblici (servizi sociali, servizi di tutela minore, centri affido) e le organizzazioni di terzo settore che si occupano di minori e famiglie organizzano eventi e campagne aperte alla cittadinanza, che

assumono differenti forme in base alle finalità che si desidera perseguire. Nel territorio lombardo è una realtà molto comune e spesso vengono organizzate:

- Iniziative di sensibilizzazione e informazione, con lo scopo di stimolare l'interesse delle persone e diffondere conoscenze di base sui temi dell'accoglienza e dell'affidamento familiare;
- Percorsi mirati di promozione e formazione, finalizzati ad individuare persone e famiglie interessate e accompagnarli a diventare affidatari.

L'azione di promozione e diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'affidamento familiare è prevista anche dalla Legge 184/1983, più precisamente all'art.1 comma 3.

Sbattella⁴⁸ mette a fuoco due strategie di reperimento di nuove risorse familiari:

- Il modello del raggiungimento del target, il quale punta a raggiungere persone che potrebbero avere caratteristiche altamente corrispondenti al profilo di affidatari (esempio: persone coinvolte in attività di volontariato). Si tratta di iniziative pensate e rivolte a piccoli gruppi, in cui si ritiene ci possano essere una sensibilità alle tematiche dell'accoglienza e dell'affido. L'aspettativa è che le persone motivate si riconoscano in qualche modo nel profilo di affidatari e si dimostrino disponibili a proseguire il percorso.
- Il modello costruzione del target, invece, si rivolge all'intera cittadinanza partendo dal presupposto che la famiglia è in continua evoluzione e pertanto l'esperienza dell'affido familiare può essere proficua in ciascun nucleo in relazione alle fasi di vita e alle dinamiche evolutive che sono in atto in un determinato momento.

Negli incontri di promozione e informazione, inoltre, si sottolinea l'efficacia di mettere al centro l'esperienza di chi l'affido lo vive quotidianamente. Questo è il motivo per cui, spesso, partecipano anche famiglie affidatarie che hanno già vissuto o che stanno vivendo ancora questo tipo di esperienza.

Infine, ciò che è importante tenere a mente è che il buon esito dei progetti di affido dipende anche dal reperimento continuo di famiglie affidatarie. È necessario infatti, "che i nuclei familiari siano in numero maggiore rispetto ai bambini per i quali si pensa l'affido, così da avere maggiori possibilità di fare un buon abbinamento tra bambino e affidatari. È fondamentale quindi che le campagne di sensibilizzazione e formazione

⁴⁸ Cfr. F.Sbattella, *Il tribunale per i minorenni come risorsa della rete per l'affido* in CAM, *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, FrancoAngeli, Milano 2012.

abbiano caratteri permanenti in modo che si tenga alta l'attenzione sul tema e si forniscano informazioni in maniera continuativa ed estesa a tutta la cittadinanza.”⁴⁹

⁴⁹ Cfr. A.R. Favretto – C. Bernardini, *Mi presti la tua famiglia?*, FrancoAngeli, Torino 2010, pp.189.

3.1 Valutare la recuperabilità della famiglia d'origine

Dovendo valutare una famiglia per decidere se questa possa costituire o meno un ostacolo allo sviluppo psico-affettivo del bambino, il primo passo che l'operatore deve fare è quello di costruire una fotografia di quella famiglia.

Il rischio di effettuare una valutazione solo delle problematiche della famiglia è, però, quello di non prendere in considerazione altri aspetti che possono essere importanti al fine di comprendere le possibilità che ha quel nucleo familiare di trovare un nuovo equilibrio e di rompere i meccanismi disfunzionali che hanno causato l'allontanamento del minore. Scegliere di attuare un percorso di affidamento senza verificare prima la capacità di cambiamento della famiglia d'origine significa, con molta probabilità, andare incontro a un insuccesso che può avere ripercussioni negative sulle due famiglie coinvolte (quella affidataria e quella naturale) e, soprattutto, sul minore.

“Diagnosi” e “prognosi”, se così possiamo chiamarle, si configurano, quindi, come due processi fondamentali che, se attuati in maniera adeguata nelle fasi iniziali del percorso, permettono di gettare le basi per il rientro del minore nel nucleo familiare di appartenenza e di scegliere le strategie di intervento più efficaci.

Il primo passo del percorso di valutazione consiste nel cogliere le problematiche presenti nel contesto familiare, ponendo attenzione non solo agli indicatori esterni (condizioni economiche svantaggiate, abitazioni non idonee), ma soprattutto ai giochi relazionali in atto.

L'obiettivo, dunque, della prima fase dei colloqui dovrà essere quello di motivare la famiglia d'origine a collaborare con gli operatori. Questi ultimi, però, dovranno evitare di utilizzare come incentivo alla cooperazione la promessa che il bambino farà sicuramente rientro nel nucleo familiare. Essere chiari rispetto agli obiettivi e alle finalità dei colloqui di valutazione, infatti, è un prerequisito importante che aiuterà i genitori a comprendere che cosa sta accadendo.

È funzionale condurre questi incontri a domicilio, in modo tale che l'operatore possa integrare le informazioni ricevute dalla famiglia con l'osservazione diretta dell'abitazione, delle condizioni di vita e del quartiere in cui essa vive.

Nella seconda fase, poi, il lavoro degli operatori sarà finalizzato ad individuare le problematiche presenti nella famiglia.

Un'altra questione su cui si riscontrano punti di vista anche molto diversi tra loro riguarda la decisione di valutare ogni membro della famiglia osservandolo individualmente o nell'interazione con gli altri familiari. La scelta dipende, anche in questo caso, dagli obiettivi che ci si pone.

Attraverso incontri individuali è possibile conoscere la percezione della situazione di ogni soggetto, se questa è condivisa da tutti, e si vi siano o meno segreti familiari. Attraverso, invece, una valutazione congiunta è possibile cogliere le dinamiche relazionali e i ruoli che ogni membro ricopre all'interno della famiglia.

Una volta ottenuto un quadro della situazione in cui versa la famiglia, un ulteriore passo da compiere è quello di formulare una prognosi di recuperabilità delle funzioni genitoriali. Un operatore, nel momento stesso in cui valuta una famiglia e ne riconosce le aree problematiche, dovrebbe già avanzare delle ipotesi sulle possibilità e sulle modalità di intervento da attivare per produrre i cambiamenti sperati.

Alcune indicazioni utili in merito alla prognosi possono essere rintracciate nelle linee guida fornite dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI) per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori (CISMAI,2006). Gli indicatori sono suddivisi per aree tematiche, in particolare si fa riferimento alla coppia genitoriale, al profilo di personalità dei genitori, al rapporto con il minore e, infine, alla trattabilità terapeutica del nucleo familiare.

Rispetto alla coppia genitoriale sono riconosciuti predittori prognostici:

- Le caratteristiche disfunzionali della relazione di coppia;
- La presenza/assenza di legami irrisolti con le rispettive famiglie di origine;
- Il riconoscimento e la consapevolezza delle carenze subite e della propria sofferenza.

Un esempio potrebbe essere una coppia in cui il marito è violento fisicamente con la moglie. Una prognosi negativa si può fare nel caso in cui la donna sia stata, a sua volta, vittima di abusi da parte del padre, per cui la violenza diventa l'unica modalità conosciuta per entrare in relazione con l'altro. Una prognosi positiva, invece, prevede la motivazione della donna nell'interrompere questo circolo vizioso di violenza subita.

Un'altra area che dovrebbe essere indagata dagli operatori, sempre secondo le linee guida del Cismai, concerne il profilo di personalità dei genitori. In questo caso sono considerati indicatori prognostici:

- La capacità/incapacità di aderire alla realtà;
- La capacità/incapacità di controllo degli impulsi;
- La capacità/incapacità di tollerare le frustrazioni.

La valutazione, quindi dovrà vertere sulle caratteristiche di personalità dei genitori al fine di indagare se queste ultime possano interferire con la funzione genitoriale.

Pensiamo, ad esempio, a un padre che perso il posto di lavoro: in questo caso, se presentata anche problematiche patologiche, è probabile che non riesca a gestire la frustrazione dovuta alla situazione che sta affrontando e che cresca la possibilità che faccia uso di alcolici come strategia per affrontare i sentimenti di rabbia e impotenza per ciò che gli sta accadendo. Se la sua capacità di controllare gli impulsi, in questa situazione di stress, sarà bassa, sarà probabile anche che possa diventare violento nei confronti della moglie e del figlio. L'incapacità, infatti, di gestire lo stato emotivo interno riduce sensibilmente la capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, interferendo con la competenza genitoriale.⁵⁰

Rispetto al rapporto con il minore sono considerati indicatori per il recupero delle competenze genitoriali:

- Il tipo di investimento attivato da ciascun genitore nei confronti del figlio;
- Le caratteristiche dell'alleanza genitoriale stabilita dalla coppia;
- La presenza/assenza di riconoscimento dei bisogni psicologici e di accudimento del bambino;
- La capacità di attenzione e ascolto del bambino;
- La capacità di contenimento emotivo.

Come si può notare, gli indicatori proposti fanno riferimento alla capacità dei genitori di costruire una relazione emotiva adeguata con il bambino. In particolare, suggeriscono di indagare la qualità e il grado dell'investimento emotivo nei confronti del minore.

È frequente, infatti, che i partner della coppia riconoscano un deficit nella propria funzione genitoriale, ma non siano in grado di attribuire una motivazione al loro

⁵⁰ Cfr. Harmer, Sanderson, Mertin, 1999.

comportamento inadeguato, scaricando la responsabilità delle proprie azioni sul figlio stesso (“è mio figlio che mi fa arrabbiare, allora io perdo la pazienza e gli alzo le mani”). In questo caso, è probabile che l’allontanamento del minore sia visto dalla coppia come una chance per poter ricominciare di nuovo, magari mettendo alla luce un altro figlio a conferma della propria capacità genitoriale.

L’ultima area che l’operatore dovrebbe indagare, sempre secondo le linee guida del CISMAI, è la trattabilità terapeutica del nucleo familiare, i cui predittori per una prognosi positiva possono essere:

- La comprensione e la partecipazione alla sofferenza del figlio;
- La capacità di comprensione del danno arrecato al figlio;
- La capacità di assumersi le proprie responsabilità e attivare comportamenti riparativi in funzione del cambiamento;
- La capacità iniziale di condividere un progetto di intervento riparativo.

Ciò che deve essere valutato, in questo caso, è la capacità dei genitori di riflettere sul significato delle dinamiche relazionali in atto e sugli effetti che possono aver avuto alcuni loro comportamenti nello sviluppo psico-affettivo del minore.

Gli indicatori riportati potrebbero costituire delle linee guida utili agli operatori per effettuare una diagnosi di recuperabilità; tuttavia, tale valutazione non può prescindere dalla considerazione dei tempi necessari affinché possa verificarsi un cambiamento reale. Non è cioè solo la possibilità di recupero delle funzioni genitoriali che deve essere valutata, ma anche il tempo necessario alla famiglia perché possa produrre i cambiamenti attesi.

Al termine di tale percorso valutativo, è possibile che siano stati individuati nella famiglia alcuni elementi che permettono di esprimere una prognosi positiva o negativa sulla recuperabilità della stessa.

Come suggerisce Cirillo⁵¹, è opportuno, nel caso di prognosi negativa, non cercare a tutti i costi di preservare i legami tra il minore e la famiglia d’origine. Si dovrà, infatti, tener presente che l’obiettivo principale non è tanto quello di proteggere la famiglia quanto,

⁵¹Cfr. S.Cirillo, *Cattivi genitori*, Raffaello Cortina, Milano 2005, pp.136-145.

piuttosto, di tutelare il minore. Purtroppo, però, su questo ultimo aspetto c'è ancora molto lavoro da fare.⁵²

⁵² Cfr. S.Cirillo, *Famiglie in crisi e affido familiare. Guida per gli operatori*, Carocci, Roma 1986, pp.69-80.

Cfr. P. Di Blasio – E. Camisasca, *Protocollo sui fattori di rischio e fattori protettivi nella valutazione delle competenze genitoriali* in P. Di Blasio, *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze genitoriali*, Unicopli, Milano 2005, pp.235-279.

Cfr. Cismai, *Linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori*, 2006.

Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.62-70.

3.2 Formazione e conoscenza delle famiglie affidatarie

Quando una persona singola o una coppia dichiara la propria disponibilità a ospitare presso di sé un bambino in affidamento, gli operatori avviano un percorso di conoscenza con la finalità di accompagnarli a una consapevole e informata scelta di accoglienza.

Generalmente alle persone interessate all'affido familiare viene proposto di partecipare a un percorso formativo grazie al quale, da un lato, possono acquisire informazioni tecnico-giuridiche sull'affidamento familiare, sui servizi coinvolti e sulle caratteristiche dell'affido e, dall'altro, riflettere in gruppo sulla propria personale motivazione alla scelta e sulla disponibilità che si è in grado di offrire. In questo percorso ciascuno pone tutti gli interrogativi che gli sorgono, esprime dubbi e timori, ma allo stesso tempo mantiene viva la motivazione e l'entusiasmo che si genera nello scoprire e nel venire in contatto con realtà umane e familiari differenti dalla propria e con le nuove esperienze affettive e relazionali che possono generarsi. In questi incontri gli aspiranti affidatari apprendono nuovi linguaggi, diversi stili comunicativi e relazionali, volti a favorire l'ascolto, l'incontro e il riconoscersi senza confondersi.⁵³

A questi momenti, di solito, sono presenti anche genitori che hanno già alle spalle esperienze di affido. Conoscere genitori affidatari può facilitare nelle coppie che stanno per intraprendere questo percorso la possibilità di immaginarsi nel futuro a loro volta genitori affidatari; può, altresì accadere che alcune famiglie si rendano conto già durante questi incontri, di non essere pronte ad assumere questo ruolo, decidendo di ritirare la domanda.

In ogni incontro si preferisce, in genere, partire dai contributi dei partecipanti per creare un livello di comunicazione capace di favorire l'espressione emotiva, ma anche le possibilità rielaborative di ciascuno, sollecitandoli perciò a raccontare le proprie storie ed esperienze, ma anche ad esprimere i vissuti emotivi che le tematiche in gioco possono far emergere.

Nel percorso arriva sempre un momento in cui i partecipanti s'interrogano sulla fatica e sulla frustrazione che l'essere affidatari comporta, a fronte del fatto che viene chiesto

⁵³ Cfr. A cura di Paola Sartori, *Mi affido, ti affidi, affidiamoci*, Edizioni La Meridiana, Bari 2013, pp.41-45.

loro un grande investimento affettivo e un'intensa mobilitazione interiore e delle proprie relazioni più intime.

Alla formazione seguono di prassi dei colloqui individualizzati con gli operatori e generalmente una visita domiciliare, per osservare gli spazi e i tempi di vita della famiglia, l'organizzazione familiare e le abitudini dei suoi membri.

Alla fine del percorso gruppale, infatti, una volta trasformata la disponibilità di partenza in volontà di diventare affidatari, ciascun partecipante intraprende un percorso individuale o di coppia, accompagnato da due operatori, volto ad approfondire quegli aspetti di sé e della propria storia familiare, di entrambi e della famiglia che eventualmente hanno insieme costruito, la cui consapevolezza risulta necessaria per poi avviare e sostenere l'esperienza di affidatari.

Ciò che è utile cogliere all'interno del percorso conoscitivo con le famiglie interessate all'accoglienza sono le capacità introspettive, di affettività e ascolto, le attitudini educative ma anche la capacità di chiedere aiuto e sostegno ai servizi.⁵⁴

Spesso si parla di valutazione delle famiglie affidatarie, da non intendersi però come una formulazione di un giudizio sul nucleo familiare, quanto invece come occasione di conoscenza reciproca e riflessione sulle caratteristiche e dinamiche della famiglia con i diretti interessati. Le stesse Linee di indirizzo per l'affidamento familiare riportano, per evitare confusioni e fraintendimenti, che “si preferisce utilizzare il termine conoscenza a quello di valutazione, per differenziare nettamente quanto viene fatto con la famiglia affidataria da altre attività di carattere più prettamente valutativo-diagnostico”.⁵⁵

La conoscenza è finalizzata alla comprensione di quale affido sia possibile accogliere da parte delle famiglie che stanno ragionando insieme agli operatori. Essa è dunque un processo di acquisizione reciproca, da parte di operatori e famiglie, di una maggiore consapevolezza su cosa si intenda per accoglienza di un bambino o ragazzo in affido e su come poterla concretizzare in maniera positiva.

Obiettivo della conoscenza è comprendere nel qui e ora quale possa essere il tipo di accoglienza maggiormente indicato per una famiglia, in una riflessione che sia però congiunta con la famiglia stessa.

⁵⁴ Cfr, Todaro 2006

⁵⁵ Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali e LabRIEF, “Parole nuove per l'affidamento familiare”, Edizioni Le Penseur, 2014, p.145.

Alcune ricerche danno qualche orientamento su quali caratteristiche delle famiglie affidatarie potrebbero essere di aiuto. Hanno maggiore probabilità di riuscire a realizzare un buon affido gli affidatari che hanno un atteggiamento orientato al bambino, sono affettuosi, fermi, chiari e comprensivi.⁵⁶ Le caratteristiche personali più importanti risultano essere la capacità empatica di mettersi nei panni del minore, l'ottimismo, un atteggiamento costruttivo verso i problemi. Non va sottovalutata però la disponibilità di risorse economiche e materiali, intesa anche come facilità di accesso ai servizi scolastici, sanitari, per il tempo libero ecc.

A differenza di quanto previsto dalla normativa per l'adozione, per accogliere un bambino o un ragazzo in affido non è necessario avere un decreto di idoneità. Ciò che si evince dalle raccomandazioni contenute nelle Linee guida è che tutti i single e le famiglie sono potenzialmente idonei a diventare affidatari, ma è importante conoscere e comprendere in che situazione si trova la famiglia in quel determinato momento. Per questo gli operatori sono chiamati ad accompagnare la famiglia a prendere consapevolezza di quali siano le proprie caratteristiche e risorse da mettere in gioco nel percorso dell'affido.

La valutazione di idoneità è dunque una condizione variabile, suscettibile di cambiamenti nel tempo. Può essere, infatti, che una famiglia in passato disponibile a una accoglienza solo diurna di un bambino possa maturare una disponibilità differente, ad esempio per l'accoglienza di affido di un minore a tempo pieno.

Gli elementi che è opportuno conoscere di una famiglia disponibile all'accoglienza, in ogni caso, riguardano aspetti pratici e concreti, come ad esempio la composizione del nucleo. Si tratta di raccogliere informazioni semplici attraverso il racconto della famiglia stessa, relative agli adulti che la compongono, alla presenza di figli naturali o di altri parenti della famiglia allargata conviventi.

È diverso pensare ad un affido in presenza di una coppia con figli o senza figli, o di una famiglia monogenitoriale, o di un single, o di una famiglia allargata.

In alcuni casi, inoltre, fanno parte della famiglia che si sta conoscendo anche altri bambini o ragazzi già in affido. Capita, infatti, che da un'esperienza di affido avviata una famiglia decida di ampliare la propria disponibilità all'accoglienza anche di altri bambini/ragazzi.

⁵⁶Cfr. Wilson et al. 2004.
Cfr. Ciarocchi et al 2011.

Se in una famiglia ci sono già altri minori in affidamento, è importante tenerne conto, comprendere cosa possa significare per loro vivere l'esperienza di essere accoglienti a loro volta di un altro bambino/ragazzo.

Ha una certa importanza, infine, anche comprendere se vi sono degli animali domestici che fanno parte della famiglia. Non è improbabile che i bambini possano avere paura di cani o gatti o avere qualche allergia ad alcuni animali.

Oltre a questo, è importante conoscere anche l'organizzazione familiare, i ritmi di vita, gli impegni lavorativi. È bene conoscere gli orari di lavoro degli adulti, l'organizzazione della pausa pranzo, chi potrebbe gestire gli accompagnamenti verso e dalla scuola, chi potrebbe partecipare agli incontri con gli operatori dei servizi.

Vengono poi indagate anche le dimensioni connesse alle caratteristiche intrinseche della famiglia e alle aspettative dei membri.⁵⁷ Si intende, in particolare, la condivisione e la raccolta del consenso da parte di tutta la famiglia al progetto di affidamento, la motivazione e il desiderio di impegnarsi in un affidamento, e non in un'adozione, la disponibilità ad accettare e accogliere il bambino per ciò che è, con la sua storia, le sue abitudini, la sua cultura, i suoi legami, nonché l'accettazione della sua famiglia d'origine.

È importantissimo instaurare relazioni di collaborazione tra le due famiglie affinché i bambini e i ragazzi in affidamento vivano con maggior serenità la doppia appartenenza. La famiglia affidataria deve essere aiutata a comprendere l'importanza di rendere partecipe la famiglia d'origine, mettendola a conoscenza della vita quotidiana del bambino in affidamento e condividendo le scelte di "straordinaria amministrazione" con il supporto degli operatori.

Una famiglia potrebbe sentirsi maggiormente in grado di relazionarsi con dei genitori di origine del minore che presentano problemi psichiatrici piuttosto che una situazione di tossicodipendenza, o ancora una famiglia affidataria potrebbe sentirsi più competente nel relazionarsi con una mamma sola piuttosto che con una coppia con problemi di grave conflittualità. Questo non significa che si possono scegliere le difficoltà con cui confrontarsi, ma è bene tenere conto di eventuali impedimenti per facilitare l'incontro con situazioni di vita difficili.⁵⁸

⁵⁷ Cfr. L. Dettori, *La famiglia immaginaria*, Iris Edizioni, 2006, pp.56-60.

⁵⁸ Cfr. D. Micucci, *Altre considerazioni sulla nuova legge relativa all'adozione e all'affidamento familiare*, in *Prospettive Assistenziali*, 134-2001, pp.4-6.

Cfr. B. Ongari, *La valutazione dell'attaccamento nella seconda infanzia*, Unicopli, 2006, pp.45-52.

Alla fine dei circa quattro incontri previsti come fase conclusiva della formazione e conoscenza, i potenziali affidatari, se confermano la propria intenzione e convengono con gli operatori sulla possibilità di fare l'esperienza solidale, passano alla fase dell'attesa di avviare un affido familiare.

Infine, dato che l'affido familiare è un quadro multiforme che richiede il pieno coinvolgimento di tutti i membri della famiglia accogliente, anche allargata, nel percorso di formazione e conoscenza non bisogna mai dimenticarsi dei figli naturali. L'affidamento è una scelta degli adulti che però ricade anche sui loro figli, per questo è fondamentale coinvolgerli, dando loro le spiegazioni necessarie, ascoltando il loro punto di vista e i loro dubbi e timori.

La valutazione e conoscenza delle aspiranti famiglie affidatarie è, quindi, “un compito molto complesso che richiede un'attenta analisi delle molteplicità di fattori implicati, allo scopo di individuare i punti di forza e di debolezza di ogni sistema familiare”.⁵⁹ Partendo dal presupposto che non esistono famiglie perfette, è importante che l'operatore conosca le motivazioni latenti e manifeste in modo da creare i giusti abbinamenti fra le caratteristiche della famiglia e le esigenze del minore. Questo può riuscire solo se la valutazione dell'idoneità non avviene sulla base del criterio dell'urgenza, per cui occorre trovare molte famiglie e in fretta, ma avviene adottando la prospettiva secondo cui non bisogna solo individuare una famiglia per il minore, ma cercarne una capace di soddisfare in maniera adeguata i suoi bisogni fisici e, soprattutto, emotivi.

⁵⁹ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.71-76

Cfr. V. Calcaterra, *L'affido partecipato*, Erikson, Milano 2014, pp.76-90.

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma 2012, pp.66-67.

Cfr. R. Cassibba – A. Fiore, *La valutazione delle famiglie affidatarie. Una ricerca condotta tra gli operatori dei servizi sociali*, in “Maltrattamento e abuso all'infanzia”, 3-2004, pp.97-104.

3.3 Il processo dell'abbinamento

La complessità che caratterizza l'affido familiare si accentua nella fase di abbinamento minore/famiglia, ossia quando gli operatori cercano di individuare quale tra le possibili famiglie disponibili all'affido potrebbe essere la più indicata ad accogliere uno specifico bambino, che necessita di essere allontanato temporaneamente dai propri genitori.

Con abbinamento ci si riferisce, quindi, all'individuazione di una famiglia disponibile all'accoglienza di un determinato bambino o ragazzo, le cui caratteristiche, quantomeno sulla carta, rispondano ad alcune indicazioni.

“La fase dell'abbinamento ha inizio nel momento in cui si cerca di individuare, tra le famiglie pronte ad accogliere un bambino, quella più idonea per il progetto ipotizzato per il minore e per la sua famiglia di origine, e terminerà con l'inserimento del bambino nella famiglia affidataria.”⁶⁰

Il processo di abbinamento è, dunque, di cruciale importanza per l'affido.

I primi a definire le caratteristiche che dovrebbe avere la famiglia affidataria per l'accoglienza di un determinato bambino o ragazzo sono in genere gli operatori sociali.

Gli operatori dei servizi che si occupano della tutela del minore e che conoscono la sua situazione familiare e le ragioni che hanno portato alla necessità per quel bambino di un collocamento in un'altra famiglia hanno infatti il compito di mettere a fuoco le caratteristiche che dovrebbe avere la famiglia affidataria per la sua accoglienza.

I criteri che gli operatori utilizzano per procedere alla fase di abbinamento tengono conto sia del minore e della sua famiglia, sia della famiglia affidataria.

Per quanto riguarda il minore, l'attenzione va posta sulle problematiche il bambino presenta, come condotte particolarmente devianti o aggressive.

Un altro aspetto da valutare è la storia del bambino e, di conseguenza, le esperienze maturate nel contesto familiare di appartenenza. È possibile, infatti, che non tutte le famiglie affidatarie siano in grado di gestire il vissuto emotivo di bambini con alle spalle gravi episodi di trascuratezza o di abuso. In questi casi, è più opportuno che si scelgano affidatari che hanno già avuto esperienze di affido o che siano, comunque, adeguatamente preparati ad affrontare le difficoltà e i rischi di insuccesso che comporta l'inserimento, nel proprio nucleo familiare, di un minore con un simile vissuto.

⁶⁰ Cfr. F. Sbattella, *Quale famiglia per quale minore? Una ricerca sull'abbinamento*, Franco Angeli, Milano 1999.

È importante, quindi, prevedere le sfide evolutive che il minore accolto sottoporrà agli affidatari, interrogandosi se e in che modo potranno rispondere e reagire.

Un'altra caratteristica che gli operatori dovrebbero considerare è l'età del minore. Solitamente, gli affidatari sono più disposti ad occuparsi di un bambino piccolo, dichiarando maggiori difficoltà ad accogliere un preadolescente o un adolescente.⁶¹

È da considerare, inoltre, che i ragazzi prossimi alla maggiore età hanno spesso alle spalle esperienze di affidi falliti o anni di vita in comunità, motivo per cui sarebbe auspicabile cercare famiglie capaci di provvedere ai loro bisogni in maniera adeguata. Un'idea potrebbe essere il ricorso alle famiglie affidatarie professionali, che abbiamo visto nel capitolo iniziale.

Da non sottovalutare, nella fase dell'abbinamento, sono anche le aspettative della famiglia che si dichiara disponibile all'affido, soprattutto rispetto al bambino o al ragazzo che si immagina di accogliere e al tipo di accoglienza che si sentono di affrontare.

Un aspetto utile da prendere in considerazione è lo stile genitoriale prevalente delle famiglie affidatarie: “un nucleo familiare orientato sul polo autoritario, con uno scarso coinvolgimento affettivo nei confronti del proprio figlio può risultare addirittura dannoso con bambini che presentano un comportamento oppositivo.”⁶² Alcuni studi⁶³ hanno dimostrato che tale stile genitoriale, durante il periodo di affido, può rafforzare la presenza di condotte aggressive nel bambino.

Anche la presenza nella famiglia affidataria di eventuali figli è un elemento importante da considerare per l'abbinamento. Sarebbe opportuno evitare che si creino le condizioni per cui si possa attivare un atteggiamento di competizione, da parte dei figli, nei confronti del minore affidato. A tal fine sarebbe auspicabile abbinare minori con una differenza di età apprezzabile rispetto ai figli della coppia affidataria, scegliendoli, possibilmente, di sesso diverso, in modo che il bambino in affido non sia vissuto come una minaccia.⁶⁴

⁶¹ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, p. 77.

⁶² Cfr. M. Piccolo, *L'affidamento familiare*, in P. Di Blasio (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze genitoriali*, Unicopli, Milano 2005.

⁶³ Cfr. M. T. De Robertis – A. J. Litrownik, *The experience of Foster Care: relationship between foster parent disciplinary approaches and aggression in a sample of young foster children*, in “Child Maltreatment, 9-2004, pp.92-102.

⁶⁴ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, p.79.

Infine, un'ultima caratteristica da considerare riguarda la capacità o meno della famiglia affidataria di adattarsi alle incognite che l'affido presenta, in particolare ci si riferisce alla capacità degli affidatari di convivere con l'eventuale incertezza della durata dell'affido. Può accadere che al termine del percorso di affido, la famiglia naturale non abbia recuperato le proprie funzioni genitoriali, per cui il rientro del minore nel suo nucleo di origine non sia praticabile. In questo caso, è importante conoscere la disponibilità delle famiglie affidatarie a continuare a tenere presso di sé il minore.

Conoscere le aspettative delle famiglie affidatarie potrebbe essere, pertanto, importante per l'abbinamento di un minore di cui si hanno dubbi sulla recuperabilità della famiglia, al fine di evitare che gli affidatari possano decidere, ad un certo punto, di interrompere l'affidamento e di rinviare il minore ai servizi.

Quanto più la famiglia accogliente risponderà all'immaginario di tutti i protagonisti fino a ora coinvolti (bambini/ragazzi, genitori e famiglia d'origine, operatori dei servizi), tanto più facilitata sarà la fase di conoscenza e inserimento del minore nella famiglia affidataria e l'attuazione del progetto di affido.

L'abbinamento perfetto, in ogni caso, non esiste, così come non ci sono dei criteri astratti e universali da tenere in considerazione per realizzare un "buon abbinamento"; è possibile forse solo avvicinarsi all'immagine di famiglia affidataria che emerge dall'incontro delle aspettative di tutti.

Gli elementi su cui è opportuno fare attenzione in questa fase sono connessi ai bisogni e alle esigenze specifici del bambino e della sua famiglia e le caratteristiche e disponibilità della famiglia accogliente. Per questo si ribadisce l'importanza di conoscere in profondità e comprendere i valori, le abitudini, gli stili di vita di entrambe le famiglie, naturale e affidataria, in modo che l'ipotesi di abbinamento si possa fondare su una fattiva corrispondenza tra necessità e risorse del bambino, della sua famiglia e degli affidatari. Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma quella famiglia che risulta più adatta per quella specifica situazione, perché ha risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel bambino e della sua famiglia.

Alcuni autori ⁶⁵ hanno messo in luce alcuni suggerimenti operativi per accompagnare i minori in questa fase delicata. "È utile che gli operatori sociali:

⁶⁵ Cfr. Mitchel et al, 2010.

- Diano al minore il tempo di rielaborare le notizia che andrà in affidamento, il tempo di parlare con i propri familiari delle preoccupazioni e delle paure che questo porta con sé, e il tempo di preparare il trasferimento da casa;
- Costruiscano un rapporto personale con il minore, chiacchierando con lui per fare conoscenza e facendo qualcosa assieme;
- Gli spieghino il ruolo degli operatori e come si impegneranno perché possa tornare nella sua famiglia.”⁶⁶

In conclusione, si può affermare che “il processo di abbinamento pone le basi per l’avvio di un progetto di affido che possa portare a un esito positivo. Infatti, è attraverso un buon abbinamento che i modelli relazionali disattivi che il minore ha sperimentato nella famiglia d’origine possono modificarsi, in maniera costruttiva, sulla scia dei modelli relazionali più adattivi sperimentati nella “nuova” famiglia.”⁶⁷

⁶⁶ Cfr. Mitchel et al, 2010.

⁶⁷ Cfr. E. Scabini, *Fra due famiglie*, in “Psicologia Contemporanea, 164, 2001, pp.50-55.

Cfr. Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L’affidamento familiare. Dalla valutazione all’intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.76-82.

Cfr. V. Calcaterra, *L’affido partecipato*, Erikson, Milano 2014, p.75.

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l’affidamento familiare*, Roma 2012, pp.75-77

Cfr. C. Landi, *L’affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pp.38-40.

Cfr. Fondazione L’Albero della Vita onlus, *Vademecum per l’affido eterofamiliare*, Milano 2013, p.19.

Cfr. V. Calcaterra – M. L. Ranieri, *L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti*, Edizioni Erikson, Milano 2018, pp. 35-37.

3.4 L'intervento nelle sue fasi

Quando si predispose un affidamento familiare si intendono raggiungere almeno tre obiettivi. Innanzitutto, ci si preoccupa di offrire al bambino modelli di relazione ben funzionanti, affinché questi sia messo nelle condizioni di sviluppare le proprie potenzialità. È necessaria la presenza di una base sicura, costruita dagli adulti che lo accudiscono con dedizione, sensibilità e affetto, a partire dalla quale allontanarsi per esplorare l'ambiente esterno e le proprie risorse interne e alla quale tornare quando la situazione viene percepita come potenzialmente pericolosa o se sorge il bisogno di affetto.⁶⁸

Nei casi in cui ciò non si verifica a causa di un ambiente poco attento alle esigenze del bambino, lo sviluppo della sua personalità ne risente fortemente. Per ovviare a questo problema, l'affidamento familiare intende offrire all'individuo la possibilità di disporre, per un tempo determinato, di cure adeguate da parte di una famiglia affidataria.

Sebbene tale soluzione porti al bambino il trauma della separazione dai propri genitori, se il contesto di cure sostitutivo è sufficientemente adeguato, superata la crisi iniziale sarà possibile, per il bambino, costruire legami significativi anche con adulti diversi dai genitori.

Un secondo obiettivo che l'affidamento familiare intende perseguire è, quindi, quello di far recuperare ai minori gli eventuali ritardi, distorsioni o blocchi che si sono verificati sul piano dello sviluppo cognitivo, affettivo-relazionale e sociale.

La validità e l'efficacia di questi primi due obiettivi sono strettamente connesse al raggiungimento di un ulteriore risultato, quello di aiutare la famiglia del bambino ad acquisire o incrementare le proprie capacità genitoriali, così da favorire il rientro del minore in famiglia.

Questa premessa mette in luce come il provvedimento di affidamento non possa essere considerato di per sé un intervento ma "costituisca, piuttosto, un mezzo per raggiungere gli obiettivi suddetti."⁶⁹

⁶⁸ Cfr. J. Bowlby, *A secure base: parent-child attachment and health human development*, Basic Books, New York, 1988 (tradotto in italiano: *Una base sicura*, Raffaello Cortina, Milano 1989).

Una volta allontanato il minore dalla propria famiglia sarà necessario, quindi, predisporre un progetto di intervento che accompagni il bambino, la sua famiglia e gli affidatari lungo tutto il percorso di affidamento, fino al conseguimento degli obiettivi prefissati.⁷⁰

Nei paragrafi a seguire analizzerò nel dettaglio le tre fasi dell'intervento (fase iniziale, in corso e fase finale) utilizzando come approccio e come riferimento teorico il contributo di Rosalinda Cassibba e Lucia Elia, rintracciabile nel testo "*L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*".

⁷⁰ Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pp.40-53
Cfr. L.Fadiga, *L'affidamento familiare*, in "rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza" 2-2005, pp.15-19.
Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma 2012, p.78.

3.4.1 *L'intervento nella fase iniziale*

L'intervento a sostegno dell'affidamento dovrebbe partire dal momento in cui si decide di allontanare il bambino dal proprio nucleo familiare. Nel breve arco di tempo che va dalla decisione di ricorrere all'affidamento a quello in cui il bambino viene trasferito presso gli affidatari, genitori e figli si trovano ad affrontare una serie di problematiche emotive di ampia portata.

Per questo motivo, nella fase iniziale, è importante sostenere la famiglia nel processo di elaborazione di perdita e di abbandono legati all'allontanamento del bambino e aiutarla a dare un senso all'esperienza dell'affido. Allo stesso tempo è fondamentale il sostegno anche al bambino per promuovere l'adattamento del minore nel nuovo ambiente.

Infine, occorrerà coinvolgere i genitori del bambino nella definizione dei cambiamenti che essi dovranno perseguire perché sia possibile programmare il rientro del bambino in famiglia.

La fase iniziale dell'intervento sarà quindi caratterizzata da tre momenti:

- Affrontare il trauma del distacco

Indipendentemente dalla qualità del contesto affettivo, ogni bambino nasce predisposto geneticamente a sviluppare legami emotivi con le persone che si prenderanno cura di lui. Laddove l'adulto, per svariati motivi, non costituirà per il bambino una base sicura adeguata, sarà facile osservare la strutturazione di legami affettivi emotivamente forti ma disadattivi dal punto di vista evolutivo.

Il bambino, in altri termini, svilupperà strategie di relazione poco funzionali per il suo sviluppo che costituiscono, però, l'unica possibilità per poter vivere con quei genitori in quella famiglia. L'allontanamento del bambino, quindi, diventa una minaccia alla tenuta di questi legami, esponendo il bambino a una forte angoscia per la perdita dei suoi adulti di riferimento.

Un altro aspetto che rende traumatica l'uscita del bambino dalla sua famiglia riguarda il cambiamento che essa comporta, per tutti i familiari, nella gestione della vita quotidiana e nel modo di vivere il proprio ruolo all'interno e all'esterno della famiglia stessa.

Anche per i genitori e i fratelli che restano in famiglia l'allontanamento costituisce un trauma che richiede di trovare una nuova forma di organizzazione e di adattamento per farvi fronte.

I genitori, nello specifico, si troveranno ad affrontare e ad elaborare i sentimenti di perdita e di lutto associati al distacco dal bambino in condizioni spesso rese ancora più difficili dalle reazioni di parenti e familiari.

Relativamente ai comportamenti dei genitori e dei bambini all'allontanamento del minore, alcuni autori⁷¹ hanno evidenziato come essi reagiscano a tale evento percorrendo le fasi tipiche del lutto. Nella prima fase sono presenti shock e negazione, nel secondo stadio invece, caratterizzato dalla protesta, la perdita è ormai riconosciuta, ma genitori e bambini si sentono ancora sopraffatti. Nella terza fase, contraddistinta da un sentimento di disperazione, comincia il confronto con la realtà della perdita e con il suo significato. Nell'ultima fase, quella del distacco, genitori e bambini riescono finalmente a riorganizzarsi.

Se non si tiene conto di queste reazioni, è facile per gli operatori correre il rischio, una volta collocato il minore nella famiglia affidataria, di “rilassarsi”, confortati dall'apparente riuscita dell'allontanamento.⁷²

In questa fase del percorso dell'affidamento si dovranno, quindi, aiutare le famiglie a dare voce a questi sentimenti, a riconoscerne l'effetto sul proprio comportamento, a comprendere e anticipare le reazioni tipiche alla perdita. Favorire gli incontri fra genitori e bambini, in queste prime fasi, può aiutarli a realizzare che l'allontanamento non corrisponde all'abbandono e a mantenere saldi gli attaccamenti tra i membri della famiglia, elemento indispensabile se l'obiettivo finale è proprio quello di far rientrare il bambino nel suo nucleo familiare.⁷³

- Aiutare il bambino e la sua famiglia a dare un senso all'affidamento

Una volta predisposto l'affidamento familiare, l'intervento dovrà occuparsi di aiutare genitori e bambini a comprendere e accettare le motivazioni che hanno portato all'affido, così come le finalità dell'affido stesso.

L'intervento, in questa fase, dovrebbe aiutare i genitori non solo a maturare la coscienza della necessità e dell'utilità dell'affido, ma dovrebbe sostenerli nel chiarire ai figli le motivazioni che hanno portato a tale decisione. In questo modo si eviterà che i bambini

⁷¹ Cfr. V. Fahlberg, *A child's journey through placement*, Perspective Press, Indianapolis, 1991.

Cfr. P. Steinhauer, *The least detrimental alternative: a systematic guide to care planning and decision making for children in care*, University of Toronto Press, Toronto, 1991.

⁷² Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, p.89.

⁷³ Cfr. Ibidem.

si costruiscano una percezione confusa dei motivi che hanno determinato il loro allontanamento dalla famiglia sulla base delle spiegazioni, spesso contraddittorie tra loro o parziali, che ricevono dai genitori stessi, dagli assistenti sociali e dagli affidatari.

Se i bambini sono piccoli, inoltre, questi genitori dovrebbero essere aiutati a trovare delle spiegazioni che i loro bambini, dato il livello di sviluppo raggiunto, sono in grado di comprendere. L'operatore, inoltre, può aiutare i genitori a sviluppare un piano appropriato all'età del figlio per aiutarlo ad affrontare con meno ansia possibile il momento del passaggio presso gli affidatari.

- La definizione del progetto di intervento e il coinvolgimento dei genitori

Una volta predisposto l'affido, sarà necessario strutturare il progetto d'intervento al fine di attivare i cambiamenti che la famiglia dovrà realizzare perché il bambino possa farvi rientro. Tale progetto diventa più efficace se si riesce a coinvolgere, nella definizione dei cambiamenti e dei risultati auspicati, la famiglia del bambino.

La partecipazione dei genitori alla definizione dei cambiamenti da raggiungere ha lo scopo di renderli coscienti degli obiettivi che l'affidamento intende perseguire; inoltre, essa consente loro di essere parte attiva nel processo di valutazione dei risultati raggiunti piuttosto che subirli passivamente.⁷⁴

⁷⁴ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp.83-98.

3.4.2 *L'intervento in corso*

Una volta avvenuto l'inserimento nel nuovo nucleo familiare, il bambino, la sua famiglia e gli affidatari devono lavorare sia in parallelo, sia congiuntamente, per il raggiungimento dei diversi obiettivi che l'intervento intende raggiungere. Si tratta, innanzitutto, di proseguire nel lavoro di elaborazione del lutto intrapreso dal bambino e dalla sua famiglia; si devono, inoltre, promuovere quei cambiamenti ritenuti necessari nella relazione e/o nelle condizioni di vita dei genitori biologici perché il bambino possa rientrare in famiglia.

L'intervento deve anche garantire che la permanenza del bambino presso gli affidatari gli consenta di recuperare eventuali carenze o distorsioni che si sono verificate nei suoi processi di sviluppo a causa delle cure inadeguate ricevute. Allo stesso tempo, però, si deve anche assicurare al bambino la possibilità di mantenere un forte senso di relazione con i propri genitori.

Infine, sebbene il focus dell'intervento sia primariamente focalizzato sul minore e sulla sua famiglia, anche gli affidatari hanno bisogno di essere supportati nell'importante compito di contenere le ansie del bambino e di fargli raggiungere le tappe evolutive proprie dell'età.

In particolare, l'intervento nel corso dell'affidamento sarà caratterizzato dai seguenti momenti:

- Favorire l'integrazione del bambino nella famiglia affidataria

Un obiettivo fondamentale che l'intervento deve perseguire in questa fase è quello di aiutare il bambino a integrarsi nella famiglia affidataria, superando alcuni inevitabili conflitti che si verranno a creare. Al bambino, infatti, è chiesto di diventare parte della famiglia affidataria pur restando membro di un'altra famiglia e di sentire l'appartenenza alla famiglia affidataria pur sapendo che il suo posto, nel futuro, sarà con i propri genitori. Il minore, in altri termini, dovrà destreggiarsi intorno a queste tematiche abbandonando la paura, la tensione e i conflitti, per sentirsi il benvenuto nella famiglia affidataria.

Come ci suggerisce la teoria di Bowlby, generalmente sono necessari due anni di interazione con una figura costantemente presente e disponibile perché il legame diventi solido e pienamente funzionante. Perché ciò avvenga, inoltre, è indispensabile che la famiglia, affidataria in questo caso, risponda in maniera adeguata ai bisogni del bambino,

il quale potrà così cominciare a fidarsi gradualmente e a riconoscere alla relazione con gli affidatari le funzioni tipiche dei legami affettivi.

Quanto appena discusso mette in evidenza, tuttavia, un aspetto altamente contraddittorio dell'affidamento. Viene spontaneo chiedersi, infatti, come mai si prevede che esso si concluda generalmente entro due anni, proprio nel momento in cui il minore si trova nella condizione di poterne beneficiare e quando anche la famiglia affidataria ha raggiunto una forma di organizzazione e di equilibrio che le permette di funzionare al meglio e di rispondere ai bisogni di tutti i suoi membri in maniera sensibile e non più conflittuale.

Questa contraddizione interna all'affidamento potrebbe in parte spiegare perché una buona parte degli afidi non si conclude entro i due anni, secondo i dati CNDAIA, o il motivo per cui i risultati ottenuti a conclusione dell'affidamento sono, in molti casi, ben lontani da quelli sperati o attesi.

- Gli incontri del bambino con i genitori: occasioni per mantenere saldi i legami affettivi e migliorare la qualità

La riuscita dell'affidamento familiare è fortemente legata alla possibilità, da parte del minore, di mantenere i legami con la sua famiglia d'origine.

Assicurare il mantenimento di questi legami, tuttavia, non basta a garantire che le relazioni tra genitori e figli diventino sufficientemente buone. L'intervento, quindi, dovrà lavorare su due fronti: assicurare a genitori e bambini gli incontri e i momenti di vita comune necessari ad alimentare i legami già esistenti, ma anche individuare le strategie più efficaci per stimolare il cambiamento della qualità della relazione, tenendo conto di quanto questa sia compromessa.

Di questo argomento nello specifico, però, ce ne occuperemo nel capitolo successivo, dedicato interamente al mantenimento del legame tra minore e famiglia d'origine.

- Diventare buoni genitori: il compito della famiglia d'origine nel percorso di affidamento

Solitamente l'intervento si focalizza su due aree del *parenting*: una riguarda la disciplina e il controllo, l'altra la strutturazione e la prevedibilità delle cure e della vita familiare.

Sebbene il compito principale della famiglia sia, in questa fase, l'acquisizione di alcune componenti del *parenting*, l'intervento dovrebbe anche prevedere un aiuto per la risoluzione di ulteriori problemi presenti, che possono interferire sulla qualità delle cure

genitoriali quali, ad esempio, situazioni di conflitto familiare, abuso di sostanze, mancanza di un lavoro.

Non esistono, tuttavia, modelli standard di aiuto alle famiglie in difficoltà, a seconda della situazione, del tipo di carenza e delle risorse disponibili si potrà scegliere all'interno di una serie di opportunità che vanno da un sostegno offerto attraverso la mediazione familiare, il counseling familiare, i gruppi di auto e mutuo-aiuto, fino agli interventi di controllo sociale che, a differenza di quelli di sostegno, hanno l'obiettivo di contenere gli agiti distruttivi dei genitori e di proteggere il loro rapporto con i figli.

- Il sostegno alla famiglia affidataria

È possibile identificare due ampie categorie di programmi rivolti a tali famiglie.⁷⁵ Una prima categoria comprende quelli finalizzati a fornire tutte le informazioni necessarie sui bisogni tipici dello sviluppo del bambino e sulle tecniche per gestire le sue difficoltà. L'altra tipologia, invece, si preoccupa di offrire agli affidatari le informazioni e il supporto necessari perché possano comprendere il loro ruolo e le loro responsabilità e perché possano sentirsi sostenuti man mano che si presenteranno una serie di problemi associati all'esperienza di affidamento.

In particolare, l'attenzione è rivolta a tre grandi aree: la comprensione dello sviluppo del bambino e delle difficoltà che gli affidatari si troveranno ad affrontare con il bambino e con i suoi genitori; la conoscenza dei servizi disponibili che possono sostenere il loro lavoro; il sostegno al funzionamento della vita familiare degli affidatari in modo da aumentare le possibilità di un collocamento stabile del bambino.⁷⁶

⁷⁵ Cfr. I. Kakavelakis – G. Macdonald, *Cognitive-behavioural training interventions for assisting carers in the management of difficult behaviour*, John Wiley and Sons, Chichester, 2004.

⁷⁶ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp. 98-119.

3.4.3 L'intervento nella fase finale

Lasciare la famiglia affidataria costituisce un momento di transizione altrettanto importante, per il bambino, per la sua famiglia e per gli affidatari, come quello già affrontato al momento dell'arrivo. Questo distacco si configura come un passaggio successivo all'accertamento di un cambiamento osservato nella famiglia di origine.

Diversi sono i motivi per cui un affidamento può concludersi:

- Il bambino rientra nella famiglia d'origine; questa è la soluzione auspicata e prevista dalla legge sull'affido. Ciò si dovrebbe verificare quando la famiglia e il bambino hanno risolto i problemi che avevano portato alla decisione dell'affidamento; in alcuni casi, tuttavia, si opta per questa soluzione anche se i progressi riscontrati non sono quelli auspicati ma i servizi, per i motivi più svariati, non riescono a individuare alternative diverse;
- Il ragazzo raggiunge l'età della maturità: compiuti i 18 anni può trasferirsi in una casa famiglia o una comunità, vivendo in condizioni di relativa autonomia e preparandosi a gestire autonomamente la propria vita. Questo avviene solitamente quando l'affido è disposto in età adolescenziale o quando si protrae per molto tempo poiché non sussistono le condizioni né per il rientro in famiglia né per l'adozione;
- Cessati i diritti della famiglia d'origine, il bambino è dichiarato adottabile; in questo caso dovrà trasferirsi permanentemente presso un'altra famiglia;
- L'affidamento si trasforma in adozione mite.⁷⁷

Accanto a queste circostanze associate alla conclusione dell'affidamento, ne troviamo altre più sfavorevoli per le condizioni di sviluppo del bambino:

- Viene trasferito presso un'altra famiglia affidataria perché quella che lo accoglieva non è riuscita a sostenere l'esperienza dell'affido, o perché i servizi sociali hanno ritenuto inadatta la famiglia al proseguimento dell'esperienza;

⁷⁷ È un'esperienza che stanno sperimentando molte realtà italiane, tra cui la Lombardia, in quelle situazioni in cui non è possibile il rientro del minore in famiglia in quanto si configura uno stato di "semiabbandono permanente". Il minore ha comunque la possibilità di incontrare periodicamente la sua famiglia, cosa che non accade nell'adozione legittimante. Si applica all'art.44 della legge 184/1983 (adozione in casi speciali) e il minore diventa a tutti gli effetti figlio della coppia adottiva, assumendone il cognome.

Cfr. F. Occhiogrosso, *L'adozione mite*, in "Minori Giustizia", 3-2005, pp.149-172.

- Rientra in famiglia ma viene, in breve tempo, affidato nuovamente a una famiglia affidataria poiché si sono ripresentati gli stessi problemi che avevano portato all'affidamento, o perché la famiglia non ha resistito al ricongiungimento⁷⁸;
- Passa dalla famiglia affidataria alla comunità, a volte anche dopo diversi tentativi di affidamento. In questi casi è evidente che c'è un rifiuto della dimensione familiare da parte del minore, che preferisce le relazioni comunitarie a quelle familiari, non volendo coinvolgersi troppo in una dimensione affettiva che gli ha riservato soltanto esperienze negative.⁷⁹

Qualunque sia il motivo che ha portato alla conclusione dell'affidamento, il distacco dalla famiglia affidataria rappresenta un delicato momento di transizione che richiede sensibilità, sostegno e professionalità da parte degli operatori che seguono l'affido.

In linea generale, sono due i momenti cruciali che caratterizzano questa fase:

- Sostenere il bambino e la sua famiglia nella fase di riunificazione

Quando un bambino rientra in famiglia, rimane ancora molto da fare perché l'esperienza si concluda positivamente. Così come il distacco dalla famiglia di origine ha comportato una serie di difficoltà per i cambiamenti intervenuti nelle abitudini di vita e per l'interruzione dei legami significativi, anche il ritorno comporta problematiche simili.

Quando il bambino rientra ha in mente un'immagine della sua famiglia che risale a quella conosciuta prima dell'affidamento. Gli operatori dovranno, quindi, aiutare il bambino ad apprezzare gli sforzi compiuti dai genitori per rendere possibile il suo rientro a casa, portandolo a rendersi conto dei cambiamenti effettivamente avvenuti.

I genitori, dall'altra parte, vanno aiutati, in maniera empatica, a leggere l'affetto che il bambino prova verso adulti esterni alla famiglia come un segno della salute emotiva del bambino e come un regalo che loro gli hanno fatto consentendogli di costruirselo.

- Sostenere la famiglia affidataria nella fase del distacco

Nel preparare il ritorno del bambino nel suo nucleo familiare di origine può capitare di non prestare adeguata attenzione alla reazione che la famiglia affidataria avrà al distacco,

⁷⁸ Cfr. J.G. Martin, *Foster family care. Theory and practice*, Allyn & Bacon, Boston, 2000.

⁷⁹ Cfr. S. Abbruzzese, *Il percorso dell'accoglienza del minore: affidamento e strategie di sostegno per le famiglie*, Materiale interno al corso di formazione organizzato da regione Puglia e Istituto degli Innocenti, Bari 2005.

non tenendo conto che questa famiglia si trova ad affrontare la perdita di un proprio membro. È, in realtà, di fondamentale importanza sostenere anch'essa.⁸⁰

⁸⁰ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp. 119-124.

3.5 La funzione di accompagnamento degli operatori nel percorso di affidamento

La riflessione sui bisogni del bambino, della sua famiglia e degli affidatari a cui l'intervento dovrebbe rispondere ha messo in luce la complessità di un tale intervento e la necessità, per la sua implementazione, del coinvolgimento di operatori con professionalità e sensibilità diverse.

La necessità che operatori diversi lavorino insieme si scontra nella realtà con la difficoltà degli operatori a collaborare tra loro e con l'insorgere di forti tensioni.

Infatti, quando gli operatori si lasciano contagiare dalle dinamiche degli utenti, le tensioni e i conflitti diventano inevitabili.

Un altro elemento da tenere sotto controllo nell'accompagnamento dell'affidamento è la "famiglia interna" degli operatori: se l'operatore non è cosciente del suo modo di essere stato bambino all'interno della propria famiglia, o del modo in cui avrebbe desiderato essere vissuto come bambino, quando dovrà prendere decisioni sull'opportunità o meno di separare momentaneamente un bambino dalla famiglia d'origine, non sarà in grado di scindere sé e la propria esperienza da quella del bambino, entrando in un circolo vizioso di confusione.⁸¹

La presenza di più operatori, offrendo la possibilità di suddividere i momenti identificatori, permette di entrare nella dinamica delle relazioni in atto senza il rischio di immobilizzarsi prendendo, da soli, le parti degli uni e degli altri contemporaneamente, per esempio del bambino e dei genitori.

Il poter suddividere i compiti e le identificazioni tra figure professionali diverse consente di conoscere meglio le istanze più profonde di cui ogni protagonista dell'affido è portatore.⁸²

Perché questa metodologia di lavoro sia efficace, è necessario però che ci sia un operatore che abbia la funzione di coordinamento e trasmissione delle informazioni.

I dati sull'andamento dell'affido, inoltre, opportunamente integrati ed elaborati insieme, andrebbero restituiti a ciascuno degli attori sociali coinvolti, ognuno per la parte che lo

⁸¹ Cfr. L.S. Kaneklin, *La ricongiunzione dei percorsi diagnostici: il lavoro interdisciplinare*, in "Affido familiare. Approfondimenti teorici e metodologici di un percorso", Quaderni di Psicoterapia Infantile, Borla, Roma 1993.

⁸² Cfr. A. Sacchetti – M. C. Zoffoli, *Seguir l'affido: il contributo degli operatori*, in "Affido familiare. Approfondimenti teorici e metodologici di un percorso", Quaderni di Psicoterapia Infantile, Borla, Roma 1993.

riguarda, in modo tale che tutti siano al corrente e partecipi al lavoro che si sta conducendo e dei risultati raggiunti.⁸³

In conclusione, è fondamentale sottolineare anche l'importanza e la necessità di accompagnamenti formativi specifici utili a realizzare la cura di chi si prende cura, cioè degli operatori.

Prendersi cura implica il fatto che “agli attori coinvolti sia richiesto non solo di stare nelle situazioni, fare, e cioè essere attivi rispetto agli obiettivi perseguiti e ai problemi che si incontrano, ma anche di pensare/ideare per evitare modalità di funzionamento inerziali quando non supportate da ipotesi provvisorie per operare. La formazione può essere uno strumento forte di accompagnamento dei processi di affido, al fine di costruire una conoscenza situata, una conoscenza intesa come un processo dinamico.”⁸⁴

La formazione, quindi, può essere luogo in cui gli attori coinvolti, confrontando i diversi punti di vista e le diverse rappresentazioni della realtà, costruiscono una conoscenza basata sull'esperienza, una conoscenza riflessiva e dialogica, che scaturisce dal confronto e dal dialogo sociale, capitalizzando la memoria e il dialogo interno individuale.⁸⁵

⁸³ Cfr. R. Cassibba – L. Elia, *L'affidamento familiare. Dalla valutazione all'intervento*, Carocci Faber, Roma 2014, pp. 125-128.

⁸⁴ L.S. Kaneklin – I. Comelli, *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013, p.114.

⁸⁵ Ibidem.

CAPITOLO 4: IL CASO LOMBARDO

A seguito dell'approvazione della legge regionale 34/2004, "Politiche regionali per i minori", Regione Lombardia ha avviato il percorso di rinnovamento del sistema sociale di accoglienza dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia d'origine.

Tutto ciò al fine di promuovere lo sviluppo di una nuova cultura dell'affido volta a garantire una maggior tutela del minore ed un più ampio coinvolgimento nel progetto di affido, delle famiglie affidatarie, delle famiglie d'origine e, in ottica di sussidiarietà reale, dei diversi soggetti, con particolare riferimento alle associazioni familiari/reti familiari che, a vario titolo e con diversi compiti, intervengono nei percorsi di tutela del minore.

In questo capitolo concentreremo la nostra attenzione proprio sulla realtà lombarda. Partiremo con un focus sulla normativa della Regione Lombardia nell'ambito dell'affidamento familiare, ponendo uno sguardo ai dati, reperiti anche attraverso una ricerca quantitativa nel tribunale per i minorenni di Milano, svolta da Camilla Landi.⁸⁶

Successivamente si parlerà dell'importanza del ruolo educativo e pedagogico all'interno dei percorsi di affido, professionalità purtroppo ancora poco presente nelle equipe che si occupano di predisporre e seguire questo tipo di interventi. Per affrontare questo discorso si prenderà come esempio l'esperienza del Centro Affidi Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano della cooperativa Comin.

Infine, per introdurci all'ultimo capitolo del presente elaborato, ci focalizzeremo su un importante strumento introdotto dal comune di Milano, il Coordinamento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione, analizzandone la storia e l'organizzazione.

Al termine del capitolo, con scopo esemplificativo, allegherò un decreto proveniente dal Tribunale per i Minorenni di Milano, disponente l'affidamento familiare di un minore e il mantenimento dei contatti con la famiglia d'origine.

⁸⁶ Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019.

4.1 La normativa regionale

Come abbiamo già visto nell'ambito nazionale, anche in questo caso il legislatore, riconoscendo il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia, ha disposto che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Dai dati di cui dispone Regione Lombardia, i bambini e ragazzi di 0-17 anni in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti (al netto dei msna) sul territorio lombardo, a fine 2019, sono stati il 19%.

Rispetto alla durata dell'affido familiare, nel 2019 oltre il 42% dei minori è stato affidato per periodi che vanno oltre i 5 anni. Rispetto alla nazionalità, sebbene nel 2008 ancora l'82% dei minori affidati in Lombardia siano italiani, il numero degli stranieri nel decennio successivo è più che triplicato.⁸⁷

I Comuni lombardi, nell'ultimo decennio, hanno certamente investito molto sull'affido: la legge 285/97 e la l.r. 23/99 hanno favorito, attraverso specifici progetti realizzati dagli enti locali e dal terzo settore, la messa in campo di interventi e buone prassi di qualità volti a sostenere sia le famiglie d'origine che forme innovative di affidamento familiare, ma alcuni dei dati sopra riportati evidenziano che nell'attuale sistema degli affidi familiari esistono ancora punti di debolezza ed elementi che sollecitano una riflessione sul complessivo sistema. In particolare, rispetto al passato, sono aumentati gli affidi di lunga durata (superiori ai 4 anni) ed il motivo principale che determina la proroga degli affidamenti oltre i 24 mesi è prevalentemente connesso alla persistenza del disagio nella famiglia di origine.

Una riflessione va inoltre compiuta sulla titolarità dei modelli organizzativi e gestionali che evidenziano situazioni molto diversificate: si passa da una gestione del Servizio affidi completamente a carico del Servizio sociale comunale, a modelli in cui il Servizio affidi è gestito in forma associata tra tutti o parte dei Comuni dell'ambito territoriale sociale (o anche tra più ambiti territoriali), a gestioni associate a livello di tutti gli ambiti della provincia, a gestioni delegate all'ASL o, ancora, a forme miste in cui alcune competenze

⁸⁷ Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni*, 2019.

sono affidate all'ente locale e altre sono delegate all'ASL. Ciò non consente di poter identificare un sistema lombardo degli affidi familiari, ma tanti piccoli sistemi locali con regole diverse e altrettanto diversificate regie.

Passando in rassegna la legislazione regionale, si può notare come la normativa sia improntata alla valorizzazione delle esperienze, promosse e realizzate da associazioni e reti familiari che hanno saputo nel tempo dare vita a realtà concrete "a misura dei bisogni dei minori".⁸⁸

La l.r. 34/2004 "*Politiche regionali per i minori*" si pone in continuità con la legge regionale 23/1999 e ne è complementare; infatti, ribadisce e rafforza il concetto che la famiglia è il luogo naturale per la crescita ed il benessere del minore nonché il suo primo ambito educativo. La legge regionale pone tra i suoi obiettivi quello di assicurare la tutela e la cura dei minori in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla loro crescita e educazione, garantendo anche, ove necessario, il prosieguo amministrativo decretato dall'Autorità giudiziaria. Inoltre, la legge prevede che tra gli obiettivi della Regione vi è quello di "sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza" (art. 2 lett. b).

Con la legge regionale 1/2008 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*", la Regione, in applicazione dei principi e degli obiettivi di cui alla l.r. 23/1999 "*Politiche regionali per la famiglia*", e in attuazione del principio di sussidiarietà, ha ribadito l'obiettivo di valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte sia ad organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, sia a promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

Nelle Linee Guida della Regione Lombardia⁸⁹ troviamo anche uno specifico riferimento al mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d'origine.

Nel testo viene indicato che "in linea con la finalità dell'affidamento di ricomporre, nei modi e nei tempi più opportuni per il benessere del minore, il ricongiungimento o il

⁸⁸ Regione Lombardia, *Linee guida per l'affido familiare*, 30 maggio 2011.

⁸⁹ Ibidem

riavvicinamento del bambino con i suoi genitori, la definizione delle modalità di incontri genitori-figli non può prescindere dal fatto che dovrebbe tendere il più possibile al raggiungimento della forma libera. In quest'ottica è quindi auspicabile, laddove possibile, (cioè quando non vi sono limitazioni indicate nel provvedimento o laddove l'affido è consensuale) che i contatti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine siano improntati al dialogo e alla collaborazione specialmente nella costruzione della continuità educativa (tenendo conto delle esigenze di entrambi i nuclei familiari) consentendo al minore di mantenere viva una relazione tra le due famiglie, priva di conflitti o di esclusività.

Il mantenimento dei rapporti del minore in affido con la sua famiglia d'origine avviene normalmente attraverso:

- visite periodiche: incontri tra il minore ed i propri genitori naturali e/o familiari (fratelli, nonni ecc.) che a seconda dei casi possono essere libere oppure protette e svolgersi in luoghi diversi a seconda delle necessità e prescrizioni (in spazi liberi o in spazi neutri, argomento che approfondiremo nel prossimo capitolo);
- rientri del minore presso la propria famiglia: il minore viene condotto presso la casa della propria famiglia d'origine ove, a seconda dei casi e necessità, si può trattenere per qualche ora durante la giornata, oppure anche pernottare per poi tornare dagli affidatari. Anche in questo caso, in base alle esigenze, la visita può essere libera o avvenire in presenza di un operatore;
- visite del genitore del minore presso la famiglia affidataria.

A ciò si aggiungono tutte le forme di contatto ritenute più opportune (es. telefonate, incontri in occasione di ricorrenze o eventi familiari particolari, partecipazione ad avvenimenti importanti della vita del minore a scuola, nello sport ecc.) al fine del mantenimento e /o recupero del legame e rapporto con il proprio nucleo d'origine.”⁹⁰

⁹⁰ Cfr. Regione Lombardia, *Linee guida per l'affido familiare*, 30 maggio 2011, pp. 33-34.

4.2 Una ricerca quantitativa

Il progetto di ricerca è nato da una collaborazione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Tribunale per i Minorenni di Milano e dall'interesse di quest'ultimo di conoscere i processi di realizzazione degli affidi familiari che dispone.


I progetti di affido sono accomunati da alcune tappe, necessarie per promuoverne l'avvio e la realizzazione, così come messo in luce nella parte teorica del presente lavoro di tesi. I passaggi più delicati, che richiedono maggiore attenzione e cura da parte degli operatori dei servizi, chiamati a gestire l'esperienza di affido, sono, in sintesi, connessi al lavoro con i protagonisti dell'affido e al loro coinvolgimento nella fase di progettazione e realizzazione dell'esperienza, all'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria, alla gestione dei contatti tra le due famiglie e alle modalità di mantenimento del legame tra il bambino affidato e la sua rete familiare e amicale. L'affido familiare, data la sua complessità, va sostenuto e monitorato lungo tutto il percorso e necessita di un accompagnamento da parte degli operatori dei servizi fino alla sua conclusione.

Lo scopo della ricerca presa in oggetto è, quindi, l'analisi dei progetti di affido eterofamiliare alla luce degli elementi costitutivi di un "buon affido", risultanti dalla letteratura internazionale (Wilson et al., 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). A tal fine sono stati presi in considerazione i progetti di affido eterofamiliare disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, all'interno di procedimenti di volontaria giurisdizione aperti (ex art. 330 e ss). In altre parole, l'obiettivo della ricerca è stato ricostruire l'esistente situazione riguardo agli affidi eterofamiliari disposti, analizzando la documentazione contenuta all'interno dei fascicoli, al fine di rilevare la presenza/assenza di informazioni che documentino la realizzazione, o meno, delle indicazioni per un buon percorso di affido.

L'approccio della ricerca è stato di tipo standard, pertanto il contenuto dei documenti è stato analizzato secondo un approccio quantitativo, al fine di esaminare attraverso analisi statistiche il materiale oggetto di studio.


La ricerca ha preso avvio ad aprile 2015 e si è conclusa a gennaio 2017, prendendo in considerazione 226 minori residenti nel territorio lombardo. Dai dati è emerso che le province di competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano che hanno un maggior numero di minori affidati ad uno dei loro comuni sono Milano con il 41% e Monza e Brianza con il 17 %.

Facendo riferimento alla variabile età e prendendo in considerazione la data di emissione del decreto di collocamento in famiglia affidataria e la data di nascita di ciascun minore è stato possibile calcolare l'età dei bambini e ragazzi nel momento dell'emanazione del decreto. Per agevolare la lettura, i dati raccolti sono stati aggregati in 5 fasce di età: 0-3 anni, 3-6 anni, 6-10 anni, 10-14 anni e 14-18 anni. Le percentuali più basse si collocano nelle fasce di età agli estremi (0-3 e 14-18), mentre la maggiore distribuzione si concentra in età prescolare e scolare del bambino, rispettivamente da 3 a 6 anni (31%) e da 6 a 10 anni (28%). Si osserva comunque che il 43% dei bambini con disposizione di collocamento eterofamiliare ha un'età inferiore a 6 anni.



Età dei minori all'emissione del decreto di affido etero-familiare (valori percentuali)


Il 36% dei bambini e ragazzi prima del provvedimento di affido viveva con la propria famiglia d'origine mentre il 35% ha trascorso un periodo in comunità educativa prima che si avviasse il percorso dell'affido eterofamiliare.



Collocamento del minore antecedente il decreto di affido (valori percentuali)

Prendendo in considerazione l'ascolto del minore, dall'analisi dei fascicoli si è osservato che, in fase di avvio dell'affido, solo il 35% dei bambini e ragazzi è stato ascoltato. Solo nel 6% dei casi si esplicita che l'ascolto non c'è stato. Negli altri casi è possibile soltanto dire che l'ascolto non è documentato né nelle relazioni di aggiornamento dei servizi né nei verbali delle audizioni. È plausibile pensare che se l'ascolto del bambino o ragazzo non viene documentato molto probabilmente non è stato previsto nella progettazione dell'affido.

Incrociando la variabile ascolto del bambino con età del minore al momento del passaggio in affido, come si poteva immaginare, si osserva che all'aumentare dell'età aumenta anche la presenza di documentazione nel fascicolo che attesta l'avvenuto ascolto del bambino o ragazzo da parte degli operatori o dell'autorità giudiziaria.




Ascolto del minore prima dell'avvio dell'affido in relazione all'età (dati percentuali)

Da chi vengono ascoltati i bambini e i ragazzi in procinto di iniziare un'esperienza di affido familiare? Dall'analisi dei dati, emerge che nella maggior parte dei casi (43%) si occupano dell'ascolto del minore gli operatori del servizio tutela minori, referenti della situazione, mentre nel 29% dei progetti di affido analizzati sono gli stessi giudici, durante le audizioni con il minore, ad ascoltare il suo punto di vista in merito all'avvio dell'affido. Si osserva inoltre che la funzione di ascolto dei bambini e ragazzi, in alcune situazioni, viene svolta da altri operatori che si occupano del minore, come ad esempio gli educatori impegnati in progetti di intervento educativo domiciliare, se si tratta di un passaggio diretto da famiglia a famiglia, oppure gli educatori delle comunità educative, nel caso in cui il passaggio in affido sia stato anticipato da un percorso in struttura residenziale.

Le indicazioni delle ricerche empiriche evidenziano l'importanza che ai bambini fuori famiglia venga garantito uno spazio in cui poter parlare della propria situazione e rielaborare i propri vissuti.⁹¹ A questo proposito, dall'analisi dei fascicoli emerge che il 70% dei minori affidati, durante il percorso di affidamento, ha avuto uno spazio dedicato per rielaborare la propria storia familiare, principalmente con psicoterapeuti di enti convenzionati o privati e con lo psicologo del servizio tutela minori.

In alcuni casi nella documentazione si trova traccia di percorsi con psicomotricisti, soprattutto per i bambini più piccoli d'età, oppure con figure educative che affiancano il bambino o ragazzo durante l'affido.

Per concludere, dalla lettura dei fascicoli si è osservato che, lungo il percorso di affidamento, i livelli di partecipazione dei protagonisti dell'esperienza documentati in fase di progettazione e avvio dell'affido hanno subito rilevanti modifiche, così come emerge dal grafico sotto riportato.



Partecipazione dei protagonisti dell'affido in fase di progettazione e durante la realizzazione dell'affido (valori percentuali)

Anche i contatti tra il minore e la sua famiglia d'origine sono ben documentati all'interno dei fascicoli presi in considerazione. Dai dati emerge che il 43% dei bambini in affidamento ha mantenuto i contatti con tutti i suoi familiari presenti all'avvio dell'affido, mentre nel 49% dei casi solo con alcuni di essi. Solo il 4% dei minori affidati non ha più avuto alcun contatto con i propri genitori e parenti.


Sono molteplici le ragioni che portano all'interruzione del rapporto con uno o più familiari, tra queste le più diffuse sono l'irreperibilità del genitore, che per scelta non

⁹¹ Cfr. Moyers et al., 2006.

mantiene i contatti con il proprio figlio, il decesso del familiare e le sospensioni dei rapporti in seguito a valutazioni del servizio sociale e dell'autorità giudiziaria.

Tra i bambini e ragazzi che hanno mantenuto nel corso dell'affido i contatti con le proprie figure genitoriali, come si osserva nel grafico, la maggior parte ha incontrato entrambi i genitori (54%), insieme o separatamente, mentre nel 33% dei casi hanno avuto rapporti solo con la madre.

Sono in numero inferiore i padri che mantengono in via esclusiva il legame con il proprio figlio (10%).




Contatti tra il minore e le figure genitoriali (valori percentuali)

In merito al mantenimento dei contatti con altri familiari, nei fascicoli è documentato che il 40% dei bambini affidati intrattiene relazioni con i propri nonni e il 19% con zii e cugini.


Tra le modalità di visita rimaste costanti durante il progetto di affido spicca l'incontro con la mamma alla presenza di un operatore (60%). Si nota inoltre che, relativamente al mantenimento del legame con altri parenti, principalmente i nonni, la forma di visita più utilizzata è l'incontro libero (53%). Sono invece maggiormente rappresentate le situazioni in cui, spesso a causa della separazione formale o di fatto dei coniugi genitori del bambino, il padre e la madre incontrano il figlio in momenti differenti, talvolta con modalità di gestione della visita diverse tra loro.

Nel grafico non è rappresentato il dato relativo ai casi in cui il bambino in affido incontra i genitori insieme, durante il medesimo spazio di visita, per via del ridotto numero di casi.



Modalità di visita tra bambino e famiglia d’origine rimaste costanti nel tempo (valori percentuali)

Nei casi in cui, nel fascicolo, vengono documentate delle evoluzioni degli incontri, non si rilevano dati significativi che indicano aperture verso modalità di gestione delle visite in maniera più libera durante il percorso di affidamento. A riguardo, le uniche situazioni in cui si osserva una riduzione degli incontri in presenza dell’operatore riguardano i rapporti madre-figlio, che passano dal 56% al 43%.



Modalità di visita tra bambino e madre, all’inizio dell’affido e durante la sua realizzazione (valori percentuali)

In merito alla frequenza degli incontri, si osserva che durante il progetto di affidamento la cadenza dei contatti tra bambino e familiari è rimasta tendenzialmente invariata e, quando si modifica, solitamente si va verso incontri più diradati nel tempo.


I dati relativi ai modi e ai tempi di incontro tra il bambino e i suoi familiari sembrano quindi disattendere l’aspettativa che, durante l’affido, i rapporti tra il minore e la sua famiglia d’origine si evolvano in termini di maggior libertà nella gestione dell’incontro e di maggior frequenza.

Nonostante ciò, nel 92% dei casi è documentato che i bambini e ragazzi in affidamento mantengono i contatti con almeno un familiare.

Nella maggior parte dei progetti di affido, inoltre, sono stati attivati da parte degli operatori interventi specifici a sostegno della relazione tra il minore e i membri della sua famiglia d'origine, soprattutto con le figure genitoriali, così come raccomandato nella letteratura internazionale.⁹²

Per interventi a sostegno delle relazioni familiari si intendono azioni per promuovere il mantenimento del legame e per facilitare l'incontro e le relazioni tra bambino e familiari, come ad esempio interventi educativi, colloqui psicologici congiunti, percorsi di terapia familiare.

La modalità maggiormente diffusa è rappresentata dall'intervento da parte di una figura educativa a sostegno delle relazioni tra genitori e figli.⁹³



Modalità di visita tra bambino e altri familiari, all'inizio dell'affido e durante la sua realizzazione (valori percentuali)

⁹² Cfr. Malet et al., 2010.

⁹³ Cfr. C. Landi, *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019, pp.74-136.

4.3 Il coordinamento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione

Abbiamo visto così, nel paragrafo precedente, la normativa regionale in materia di affidamento familiare.

Mantenendo la nostra attenzione sempre sul territorio lombardo, in particolare focalizzandoci sul comune di Milano, è possibile parlare di un'importante innovazione nata poco meno di vent'anni fa, utile per introdurci al tema che verrà trattato nel prossimo ed ultimo capitolo.

Si sta parlando del Coordinamento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione, promosso dalla Provincia di Milano nel 2004 come forma stabile di confronto, anche con il supporto formativo del Servizio Spazio Neutro del Comune di Milano che, attraverso il percorso tracciato dalla L.285/97, aveva risposto alla richiesta emergente dai Comuni, singoli e associati, di realizzare Servizi analoghi dislocati nei diversi ambiti distrettuali.

Il Coordinamento è nato per rispondere a un'esigenza espressa dai primi servizi operanti in Provincia di Milano e sul territorio nazionale. Ne prendono parte i Coordinatori responsabili dei Servizi, collaborando attivamente per la definizione della programmazione e per la sua realizzazione. Inoltre, all'interno di questo servizio si lavora nell'ottica di favorire una rete di collegamento tra le varie realtà dei Servizi sul territorio. Il coordinamento è il luogo del confronto, il luogo dove vengono individuate e pianificate le diverse attività di supporto al lavoro dei servizi e vi prendono parte i coordinatori che collaborano attivamente alla definizione della programmazione e alla sua realizzazione.

Le riunioni di Coordinamento, con cadenza bimestrale, costituiscono un ambito di un continuo confronto e un puntuale aggiornamento, dando luogo all'individuazione e alla pianificazione delle diverse attività di supporto.

I temi emergenti e proposti all'interno del coordinamento vengono approfonditi in singoli gruppi di lavoro che propongono e realizzano delle sperimentazioni.

Negli anni si sono svolte delle attività di formazione congiunta, organizzati dei gruppi di supervisione per operatori e promosse attività di approfondimento su argomenti specifici. Presso lo Spazio Neutro del comune di Milano, inoltre, è attivo un centro documentazione che offre consulenza e formazione a operatori ed Enti, per l'avvio di progetti relativi agli

interventi per il mantenimento e la ricostruzione della relazione tra il bambino e i suoi genitori.⁹⁴

Infine, è importante accennare al fatto che le Linee Guida dei servizi per il diritto di visita e di relazione, che vedremo in parte nel prossimo capitolo, sono state prodotte dal Coordinamento nell'ottobre 2015 e hanno rivisitato e aggiornato le precedenti linee identificative dell'assetto generale di questa tipologia di Servizi.

In particolare, nelle Linee Guida sono contenute delle riflessioni e delle indicazioni su:

- I riferimenti legislativi e il quadro istituzionale;
- Gli ambiti e le gradazioni dell'intervento: sostegno, mantenimento, ricostruzione, controllo, tutela e protezione;
- La dimensione della coazione;
- La funzione di sostegno alla genitorialità;
- Il luogo;
- Il tempo: durata dell'intervento, dell'incontro, ritmo e frequenza degli incontri;
- Lo spazio;
- La neutralità e la funzione di "terzo";
- La protezione;
- L'operatore e la sua funzione;
- La realizzazione dell'intervento: avvio dell'intervento, la rete dei Servizi e delle collaborazioni, i colloqui preliminari, la conoscenza del bambino, il colloquio preliminare con gli adulti, il primo e gli altri incontri, i colloqui in itinere, i colloqui di restituzione, la restituzione all'Autorità Giudiziaria;
- La conclusione dell'intervento e gli esiti del trattamento.

In appendice alle Linee Guida si trova anche l'elenco delle numerose attività svolte sia di tipo formativo che di approfondimento e diffusione dell'articolato modello teorico e metodologico del Servizio (pubblicazioni, convegni, seminari, ecc.) prodotte dallo Spazio Neutro del Comune di Milano e dal Coordinamento per i Servizi di Visita e di Relazione della Città Metropolitana.⁹⁵

⁹⁴https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/archivio/Minori_Famiglia_Archivio/Spazio_Neutro/coordinamento.

⁹⁵ Cfr. Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute Settore Territorialità, *Il servizio Spazio Neutro del Comune di Milano*, Milano 2016, p.7.

4.4 Una prospettiva pedagogica all'interno dei percorsi di affidamento

In questo paragrafo, come anticipato, si parlerà dell'importanza e dell'efficacia di introdurre una professionalità educativo-pedagogica all'interno dei percorsi di affidamento. Purtroppo, oggi questa è ancora poco presente nelle equipe che si occupano di predisporre e seguire questo tipo di interventi.

Da un po' di anni però, sul territorio milanese, la Cooperativa Comin ha introdotto nella sua equipe del Centro Affidi la figura del "partner educativo", figura professionale che verrà analizzata di seguito e che sarà utilizzata come esempio pratico per dimostrare quanto sia funzionale una prospettiva pedagogica per la buona riuscita del progetto di affido e quanto sarebbe auspicabile porre a sistema questa figura professionale in tutti i servizi per l'affido, così come questa cooperativa all'avanguardia la ipotizza.

Come abbiamo visto nei precedenti capitoli, le famiglie affidatarie sono seguite da una serie di operatori, quali assistenti sociali e psicologi, che le accompagnano lungo tutto il percorso di affido ma non nella vera e propria quotidianità. A partire da ciò è nata l'idea di questa figura professionale che è un partner della famiglia e un accompagnamento nella gestione del minore che, nella maggior parte dei casi, non è del tutto semplice.

Avere una figura professionale che nella quotidianità si può confrontare con la famiglia e che può essere un riferimento per la conduzione di determinate situazioni di fatica è, quindi, da considerarsi una risorsa preziosa.

Il partner educativo, inoltre, affianca le famiglie altresì nelle situazioni più pratiche come, ad esempio, le vaccinazioni, le visite mediche dei minori, i compiti, i colloqui con gli insegnanti, diventando un vero e proprio sostegno concreto agli affidatari.

Dunque, l'oggetto d'amore del partner educativo è sicuramente il bambino ma tanto anche la famiglia, di cui si prende cura, provando ad avere un occhio su quelle questioni che potrebbero affaticarla e consentendole di tirare fuori quelle fatiche che spesso non si concede di riconoscere, aiutandola a contestualizzarle, a parlarne e a trovare delle ipotesi di soluzioni.

L'altra parte del lavoro della figura professionale in oggetto è fare da specchio, da interlocutore privilegiato, con i Servizi Sociali, cioè aiutare le famiglie affidatarie ad avere un canale di comunicazione con l'assistente sociale o con lo psicologo, portando il loro punto di vista e la loro voce anche negli incontri di rete e aiutando, inoltre, i Servizi a comprendere la posizione di queste famiglie.

Tentando di riassumerne il compito, il partner educativo è un educatore o pedagista che, in accordo con il Servizio Sociale del territorio, svolge le funzioni di:

- sostegno pedagogico alla famiglia affidataria per aiutarli nell'elaborazione dell'esperienza di accoglienza in atto;
- accompagnamento del minore durante tutta l'esperienza di affido, in particolare modo nel momento del suo collocamento;
- osservazione del minore e monitoraggio delle relazioni adulti-bambino/figli naturali-bambino;
- gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine quando presente;
- collaborazione in stretta sinergia con i Servizi, che a diverso titolo vengono coinvolti, e condivisione del progetto futuro nel rispetto sia del benessere del minore sia della famiglia affidataria.

Nella maggior parte dei casi, i partner educativi sono educatori o pedagogisti che non necessariamente hanno una specifica formazione nell'ambito dell'affidamento ma che senz'altro hanno una grande esperienza nel mondo della tutela minori o delle comunità per minori. La cooperativa prevede poi una serie di incontri di formazione interna, che viene proposta a coloro che iniziano a far parte dell'equipe.

Rispetto alla durata di questo tipo di sostegno, è bene specificare che è del tutto variabile. Infatti, dipende dalla complessità del caso e anche dalla durata stessa del progetto di affido.

Quello che si può affermare senza dubbio è che in un primo momento, nella fase iniziale, la famiglia affidataria e il minore sono seguiti spesso, con una cadenza anche settimanale, successivamente gli incontri vengono modulati in base alla complessità e alle caratteristiche della singola situazione. In genere, anche nei casi in cui la presenza del partner educativo viene ridotta notevolmente, viene comunque mantenuto un monitoraggio e supporto telefonico, con la possibilità di incontrarsi nel momento del bisogno o nelle situazioni importanti che la famiglia e il minore vivono (es.: feste di compleanno, cerimonie religiose).

In conclusione di tale breve paragrafo si può affermare con certezza che questo tipo di figura professionale previene, in qualche misura, il fallimento del progetto di affido che nella maggior parte dei casi è il risultato delle fatiche delle famiglie, non adeguatamente supportate, e di un errato abbinamento minore-famiglia affidataria.

4.5 Il decreto del Tribunale per i Minorenni

In questo paragrafo, con scopo esemplificativo, è riportato un decreto proveniente dal Tribunale per i Minorenni di Milano, disponente l'affidamento familiare di una minore e il mantenimento dei contatti con la sua famiglia d'origine.

Il decreto in oggetto è stato pubblicato in seguito all'allontanamento della minore, che chiameremo Sofia Rossi, avvenuto a causa di una dipendenza a sostanze rilevata in entrambi i genitori. La minore è stata successivamente collocata presso una famiglia affidataria e vede, al momento, entrambi i genitori, e anche i nonni materni, in Spazio Neutro alla presenza di un'educatrice professionale.⁹⁶

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento promosso d'urgenza ex art.330 ss c.c. dal P.M.: sede con ricorso in data ... nell'interesse di

ROSSI SOFIA nata a Mantova il 25 marzo 2019

figlia di VERDI Anna nata a Mantova il 5.6.1998 e di ROSSI Fabrizio nato a Mantova il 23.9.1995

visto e richiamato il proprio decreto collegiale emesso in data a definizione del procedimento n.... con il quale è stato confermato l'affido della minore all'Ente territoriale "allo stato individuato nel comune di Mantova" affinché, anche in collaborazione con i competenti servizi specialistici

- mantenga la minore Sofia idoneamente collocata in contesto idoneo attesa l'età avviando quanto prima un progetto di **affido eterofamiliare**;
- provveda all'inserimento nella famiglia che sarà individuata nel rispetto dei tempi della minore;
- **regolamenti e rapporti di Sofia con i genitori in contesto che consenta l'osservazione della relazione e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio, o di graduale ampliamento e liberalizzazione ove ne sussistano le condizioni in relazione ai percorsi avviati dai genitori**;

⁹⁶ Si specifica che i nomi presenti nel decreto sono nomi fittizi, così come i dati relativi ai luoghi e date di nascita.

- **regolamenti i rapporti di Sofia con i familiari che ne facciano richiesta con le modalità e i tempi più opportuni;**
- mantenga il monitoraggio sul percorso di presa in carico di entrambi i genitori presso il SERT in merito all'uso/dipendenza di sostanze stupefacenti, segnalando le condotte di insufficiente collaborazione o interruzione del programma o di ricadute nell'utilizzo;
- appresti tutti i necessari interventi di supporto;
- riferisca al Procuratore della Repubblica presso questo T.M., per le sue iniziative, nel caso si evidenziassero le condizioni per la modifica del presente provvedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 330, 333, 336 cc, 48 e 51 disp att cc. e 741 cpc, deliberando in via definitiva sentito il P.M.

CONFERMA

la limitazione della responsabilità genitoriale di Verdi Anna e Rossi Fabrizio sulla figlia minore Sofia con riferimento alle decisioni di collocamento, cura, e con riferimento agli incarichi demandati dall'Ente territoriale

CONFERMA

l'affido della minore Rossi Sofia all'Ente territorialmente competente in base alla residenza anagrafica o nel diverso Ente competente per territorio nel caso di trasferimento di residenza in altra località, affinché ponga in essere gli interventi prescritti da questa A.G. anche in collaborazione con i competenti servizi specialistici a cui avrà cura di trasmettere copia del presente provvedimento, fermo restando che, per quanto attiene alla ripartizione agli oneri economici si faccia riferimento alla normativa vigente

- mantenga la minore Sofia idoneamente collocata in contesto idoneo attesa l'età avviando quanto prima un progetto di affido eterofamiliare;
- provveda all'inserimento nella famiglia che sarà individuata nel rispetto dei tempi della minore;

- regolamenti e rapporti di Sofia con i genitori in contesto che consenta l'osservazione della relazione e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio, o di graduale ampliamento e liberalizzazione ove ne sussistano le condizioni in relazione ai percorsi avviati dai genitori;
- regolamenti i rapporti di Sofia con i familiari che ne facciano richiesta con le modalità e i tempi più opportuni;
- mantenga il monitoraggio sul percorso di presa in carico di entrambi i genitori presso il SERT in merito all'uso/dipendenza di sostanze stupefacenti, segnalando le condotte di insufficiente collaborazione o interruzione del programma o di ricadute nell'utilizzo;
- appresti tutti i necessari interventi di supporto;
- riferisca al Procuratore della Repubblica presso questo T.M., per le sue iniziative, nel caso si evidenziassero le condizioni per la modifica del presente provvedimento.

PRESCRIVE

ai genitori di collaborare con i servizi competenti e di seguirne le indicazioni nell'interesse dei minori con l'avvertimento che qualora fossero segnalate condotte ostruzionistiche o di scarsa collaborazione se non finanche di violazione delle indicazioni impartite, questa A.G. potrà valutare interventi maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale

dispone

la trasmissione del presente provvedimento al G.T. competente per la vigilanza

dichiara

il presente decreto immediatamente efficace sussistendo l'urgenza trattandosi di minori

MANDA

- al servizio sociale di Mantova
- alla coppia Verdi/Rossi
- al P.M. sede
- al G.T. Mantova

CAPITOLO 5: I LUOGHI DELL'INCONTRO: LO SPAZIO NEUTRO

In questo capitolo ci si concentrerà sull'importanza dei luoghi che consentono, quantomeno in un primo momento, il mantenimento del legame tra il minore in affidamento e la sua famiglia d'origine.

Vengono utilizzati, in modo sostanzialmente indistinto, denominazioni come: spazio neutro, spazio protetto, incontri protetti, visita protetta, luogo neutro, diritto di visita, visite vigilate, visite facilitanti. Tutto ciò per riferirsi ad una modalità di attuazione di contatto tra un genitore e un figlio nella quale è prevista una figura terza, estranea, generalmente un operatore, professionista dell'area psico-socio-educativa, che assume una funzione di controllo e di sostegno.

In realtà, ad un esame più attento, ognuna delle denominazioni sopra riportate pone l'accento su elementi e caratteristiche diverse.

Per queste osservazioni è nata l'esigenza, all'interno del Coordinamento dei Servizi per il diritto di visita e di relazione, di individuare e condividere le finalità e le peculiarità dell'intervento.

In questo capitolo si tenterà di fare una panoramica del servizio di Spazio Neutro, delineando i riferimenti legislativi, la metodologia e le fasi d'intervento, il ruolo degli operatori e, infine, gli strumenti e le azioni che favoriscono la relazione.

5.1 riferimenti legislativi

Rispetto al diritto del minore, vanno richiamate la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. In particolare, l'Art. 3 della Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo sancisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" ed il successivo art. 9 invita gli stati a rispettare "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse".

L'Art 3 della Convenzione Europea stabilisce il diritto del fanciullo ad essere informato e il diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere tenuta in debita considerazione nelle procedure, dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria, che lo riguardano, ivi comprese quelle in materia familiare, in particolare relative all'esercizio delle responsabilità del genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita.

La Costituzione italiana ha dato un fortissimo impulso ad una reale attenzione al minore, ai suoi bisogni, al sostegno del suo nucleo familiare, allo sviluppo di un sistema di protezione e promozione della personalità in formazione. La nostra legislazione appare una delle più avanzate in merito alla tutela dei minori.

Come abbiamo ampiamente già osservato, la L. 184/83, modificata successivamente dalla L. 149/01, stabilisce il diritto del minore a crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le istituzioni (stato, regioni, enti locali), nell'ambito delle proprie competenze, sostengano i nuclei familiari in difficoltà. Inoltre, individua i diversi ruoli istituzionali, le procedure per l'accertamento della situazione di abbandono di un minore con i conseguenti interventi a suo favore e gli istituti dell'affidamento e dell'adozione. L'esercizio del diritto di mantenere i legami con entrambi i genitori, si iscrive quindi nelle funzioni di sostegno ai minori e alle famiglie, proprie delle istituzioni.

Nell'attuale assetto del sistema dei Servizi, questo compito deve essere svolto dall'Ente locale anche utilizzando le diverse forme giuridiche di collaborazione tra l'Autorità Giudiziaria e l'Ente locale.

5.2 Il diritto di visita e di relazione

La famiglia è il nucleo fondamentale per la costruzione degli affetti, cellula primaria di un sistema di relazioni che unisce gli esseri umani.

Come è stato più volte ribadito, le relazioni costituiscono fin dalla nascita, le basi per la formazione dell'identità e della costruzione della propria personalità. Vivere in un contesto di relazioni distorte, può causare seri danni psico-patologici allo sviluppo. Pertanto, i legami familiari, se non sono ben strutturati, devono essere regolati con l'intervento di operatori dedicati e specializzati, in un contesto di Servizi appositamente predisposti.⁹⁷

È seguendo quest'ottica che sono nate le prime esperienze di "Spazio Neutro", un luogo in cui vengono garantiti i legami parentali in situazioni di alta conflittualità genitoriale o di allontanamenti. Le prime manifestazioni di Servizio Spazio Neutro si ebbero in Francia a decorrere dagli anni Ottanta e successivamente si diffusero, a cascata, anche negli altri Paesi europei ed extraeuropei.

Queste attività costituiscono una possibilità di ri-costruire, ri-adattare, ri-strutturare il rapporto tra genitore e figlio. Viene assicurato, in particolare, il diritto del minore a mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori, anche se separati o divorziati, e anche se egli è in affidamento familiare.

Il concetto di diritto, in questo ambito, richiama due elementi: da un lato la cornice dell'intervento che nella maggioranza dei casi è di natura coatta, cioè prende avvio da un atto di costrizione attuato dall'Autorità Giudiziaria e dall'altro il diritto di visita e di relazione del bambino nei confronti dei propri genitori da esercitare a seguito di un'interruzione di rapporti, come nel caso specifico dell'affidamento, argomento centrale di questo elaborato. Infatti, quando si affronta una riflessione teorica sull'importanza che la relazione parentale e la sua continuità svolgono nella costruzione dell'identità personale, il concetto di "diritto di visita e di relazione" assume, per il figlio, la valenza di bisogno evolutivo.

Infine, il concetto di relazione richiama i principi teorici sui quali si fondano questi Servizi che si riferiscono al valore del legame parentale, al significato delle origini personali, al

⁹⁷ Cfr. D. Bissacco – P. Dallanegra, *I Servizi per l'esercizio del diritto di visita* in "Politiche Sociali e Servizi" 2/1997, Vita e Pensiero, Milano.

diritto dell'individuo a tenere vive le proprie radici biologico-storiche, alla centralità del bambino inteso come essere più fragile all'interno delle relazioni intra familiari.⁹⁸

⁹⁸ Cfr. D. Bissacco – P. Dallanegra, *I Servizi per l'esercizio del diritto di visita* in “Politiche Sociali e Servizi” 2/1997, Vita e Pensiero, Milano.

Cfr. C. Marzotto – P. Dallanegra, *Continuità genitoriale e servizi per il diritto di visita*, Vita e Pensiero, Milano, 1998.

5.3 Metodologia e fasi d'intervento

L'individuazione del problema principale all'origine dell'intervento determina l'aspetto prevalente del percorso che si andrà a costruire.

Le Linee guida⁹⁹ delineano due tipologie di incontro:

- Gli incontri facilitanti, attivati nei casi di conflitto coniugale, conflitto intra familiare o in situazioni di adulto- genitore in grave difficoltà;
- Gli incontri protetti, attivati nei casi di adozione a rischio, rientro in famiglia d'origine, affidamento familiare, affidi sine die, adozione mite o in situazioni di adulto – genitore maltrattante e abusante.

Nel caso degli Spazi Neutri, o incontri protetti, attivati a seguito di un affidamento familiare, ci si inserisce nell'ambito del controllo, tutela e protezione, come suggerito sempre dalle Linee guida¹⁰⁰.

L'accento è posto sulla necessità e sulla preoccupazione di salvaguardare il bambino da possibili atti lesivi, proteggendo la sua integrità fisica e/o psichica. Il rimando, quindi, è ad una relazione non sufficientemente buona ma che ha in sé dei margini di recuperabilità. Gli obiettivi specifici, che comunque si attengono alle dinamiche della singola situazione e storia familiare ed ai parametri dettati dal decreto del Tribunale per i Minorenni, si possono individuare nell'elenco seguente:

1. fornire un supporto affinché sia reso possibile l'incontro tra bambino e genitore naturale;
2. mettere a disposizione uno spazio sicuro ed accogliente in cui organizzare l'incontro con tranquillità;
3. aiutare i genitori nel percorso di recupero della loro funzione di accudimento e della comprensione dei bisogni, degli interessi e delle emozioni del figlio;
4. favorire la capacità dei genitori di collaborare con la famiglia affidataria nella funzione educativa rispetto ai figli, ove possibile.¹⁰¹

⁹⁹ Cfr. *Linee guida: i servizi per il diritto di visita e relazione*, Comune di Milano, 2015.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

¹⁰¹ Cfr. I. Caruso – M. C. Mantegna, *Lo spazio dei legami. Curare le relazioni familiari nei servizi: un modello di ricerca-intervento*, Franco Angeli Editore, 2009.

Nello svolgersi del trattamento, pur non costituendo la finalità e l'obiettivo del Servizio, gli operatori entrano necessariamente in contatto con gli stili relazionali esistenti tra genitori e bambini e con le modalità di cura e accudimento.

Il sostegno alla genitorialità si esplica nell'accompagnare il genitore o i genitori naturali a ricostituire la relazione con il figlio. Il focus di tutto è proprio la dinamica di relazione, ma anche la vicinanza, il rispetto dei tempi di attesa dei bambini, delle loro frustrazioni e reazioni.

Inoltre, nel caso di situazioni familiari in cui la funzione genitoriale è fragile o carente, funzione dell'operatore diviene anche quella di favorire e sostenere l'emergere delle potenzialità residue.

Individuare le metodologie specifiche e le prassi d'azione è indispensabile affinché gli operatori coinvolti, possano condividere linee guida comuni, evitando sovrapposizione di interventi o difficoltà operative. In alcuni contesti territoriali, infatti, come Milano, sono state definite delle vere e proprie Linee Guida, che abbiamo in parte già osservato e che saranno tenute come riferimento in questo capitolo.

È bene dire che prima di avviare il percorso è indispensabile definire le azioni preliminari che costituiscono le basi per una corretta implementazione del Servizio, secondo il principio di individualità, coerenza e partecipazione.¹⁰²

1. Fase di raccolta delle informazioni, dove vengono acquisite tutte le notizie necessarie del caso, attraverso riunioni ed incontri d'equipe con i Servizi territoriali, attraverso colloqui di anamnesi e psicosociali con i soggetti interessati ed attraverso comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria.

In questa fase vengono raccolte informazioni sulla storia del bambino (percorso di sviluppo, relazioni significative), sulla storia dei genitori (storia familiare, storia coniugale, eventi di conflitto, collocazione del bambino nella coppia e nella storia di coppia), sulla storia del caso (come il caso è arrivato a conoscenza dei Servizi Sociali, interventi pregressi, decreto della Magistratura e mandato specifico, tempi richiesti per l'avvio);

¹⁰² Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali al Titolo primo definisce i principi generali della professione tra i quali “valore, dignità e unicità di tutte le persone, rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti, affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, solidarietà, partecipazione”.

Cfr. Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, 21 febbraio 2020.

2. Fase di presentazione della proposta del progetto da parte dei Servizi Sociali, definendo luogo di realizzazione, tempi/ritmi dell'intervento, secondo il principio di analisi di congruità¹⁰³ tra la situazione descritta e la proposta di progetto. A tal fine è necessario rivolgere attenzione all'età del bambino, al momento dell'interruzione del rapporto con il genitore, alla valutazione dello spazio e del luogo dove potranno avvenire gli incontri.¹⁰⁴

Dopo aver raccolto informazioni sufficientemente necessarie per la comprensione del caso, vengono avviate le prassi metodologiche per l'attivazione del percorso Spazio Neutro.

Il responsabile del Servizio, nell'ambito dell'équipe professionale, individua l'operatore che si occuperà della predisposizione e realizzazione degli incontri, il quale rimarrà il referente per tutto il percorso.

In modo riassuntivo, le fasi principali delle attività di Spazio Neutro sono:

1. Accoglienza della famiglia ed ambientamento

Gli incontri preliminari sono necessari per la conoscenza degli adulti e dei minori. Generalmente vengono svolti dall'operatore referente o dal responsabile del procedimento, al fine di avviare un dialogo con l'utente, conoscere il nucleo familiare e capire gli eventi che hanno determinato l'avvio dell'intervento.

Tale fase è particolarmente delicata in quanto l'operatore dovrà cercare di stabilire un rapporto di alleanza con entrambi i genitori, di origine e affidatari, aspetto determinante per la buona riuscita delle visite figlio-famiglia d'origine.

Sono previsti colloqui con entrambi gli adulti di riferimento, al fine di verificare l'adesione al progetto e la sua applicabilità, di approfondire tematiche familiari e personali, acquisire notizie relativamente alla routine del minore ed eventuali importanti accortezze da tenere presente. Il messaggio chiave che viene presentato è che il Servizio agirà in nome della tutela del minore, il quale rappresenta il focus dell'intervento. In tale

¹⁰³ Valutazione delle congruità dei funzionamenti, degli interventi e degli apparati rispetto alla domanda degli utenti ed alla capacità dei soggetti di agire con adeguatezza.

¹⁰⁴ Cfr. P. Dallanegra – P. Mandelli – P. Covini, *L'esperienza Spazio Neutro: un servizio per favorire la continuità genitoriale in situazione di pregiudizio per i bambini* in "Pianeta infanzia, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza", n. 4/1998, Firenze.
Cfr. P. Dallanegra – R. Marranca - I. Pardini, *Servizio Spazio Neutro* in "Prospettive Sociali e Sanitarie", n.9/2000, Milano.

occasione viene fornita la spiegazione dell'organizzazione del servizio, rispetto a regole, tempi e contatti con il servizio territoriale.

Importante è verificare se è possibile che le due parti si incontrino, in caso contrario il servizio si organizzerà in modo tale che l'incontro tra famiglia d'origine e affidataria non avvenga.

Con entrambi viene stipulato un contratto d'utenza, che prevede frequenza ed orari dell'incontro, modalità di contatto con l'operatore, disponibilità a successivi colloqui, regole del servizio (puntualità, avviso preventivo in caso di assenza, astensione da comportamenti violenti ed offensivi, astensione al presentarsi in servizio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, previa la sospensione immediata degli incontri).

Prioritario in qualsiasi progetto di incontro è la conoscenza e l'ambientamento del minore. Viene dedicato del tempo alla conoscenza, ai desideri e alle paure del bambino, al fine di instaurare un rapporto di esclusiva fiducia. In particolare, con i bambini più piccoli si prevede un momento predisposto per la conoscenza del luogo di incontro e l'ambientamento, non solo relazionale con l'operatore, ma anche fisico con la stanza ed i giochi.

È importante che l'operatore riesca a comprendere gli stati d'animo del minore e ad entrare nel suo mondo, generando fiducia e creando una certa confidenza.

Il numero degli incontri (generalmente due, tre o quattro) varia in base alle reazioni del bambino circa il progetto di riavvicinamento proposto.

2. Incontri minore – famiglia d'origine

L'avvio degli incontri avviene nel momento in cui l'esito dei colloqui preliminari abbia confermato l'adesione delle parti al progetto e, in termini psicologici, si ravvisa la possibilità per il minore di un avvicinamento con la famiglia o il genitore d'origine.

Viene redatto un calendario preciso degli incontri, in base alla situazione ed alle eventuali indicazioni definite con decreto del Tribunale, concordato con gli utenti e successivamente inviato al Servizio Sociale territoriale.

Nel corso del trattamento la cadenza degli incontri è variabile. Generalmente si inizia con incontri quindicinali e qualora si creino condizioni favorevoli, gli incontri possono essere aumentati ad una cadenza settimanale o a più incontri a settimana. Ciò dipende dalla valutazione del singolo caso, dai parametri dell'Autorità Giudiziaria e dall'età dei minori;

di norma con bambini piccoli non si fa attendere troppo tempo tra un incontro ed il successivo.

La maggior parte degli incontri, comunque, risulta essere a cadenza settimanale.

La durata dell'incontro viene generalmente fissata per un tempo di circa una o due ore, sempre tenendo conto della variabilità della situazione. Ogni mutamento deve essere sempre motivato e comunicato ai genitori ed ai bambini, in modo da non creare variazioni troppo repentine ed incomprensibili, con il rischio di far scaturire pesanti resistenze. Nel momento in cui si arriva a conclusione del tempo stabilito per la visita, l'educatore prepara il bambino al momento del saluto, ricordando la data del successivo incontro ed esplicitando le eventuali motivazioni. Se dovesse essere prevista una interruzione abbastanza lunga, l'educatore avrà cura di chiarire motivi e tempi, attraverso le modalità più consone in relazione all'età del minore, favorendo gesti ed azioni che possano dare senso al momento di separazione, ad esempio lettere, regali, foto.

È opportuno che l'operatore preveda dei colloqui in itinere sia con il genitore incontrante, che con gli affidatari ed eventualmente anche con il bambino, per momenti di confronto, scambio e verifica.

I colloqui di restituzione avvengono, invece, in caso di interruzione o termine del progetto. Tali colloqui hanno l'obiettivo di offrire una panoramica generale dell'intero percorso, valutare gli andamenti e cogliere da quanto è accaduto, le risorse e punti di debolezza, in modo da consapevolizzare i genitori nelle proprie responsabilità e compiti.

3. Fasi conclusive

Al termine del progetto, nel momento in cui viene svolta la verifica finale sull'andamento degli incontri genitore-figlio, diventa necessario porre delle premesse al fine di chiarire e specificare le variabili e gli obiettivi specifici che sono stati considerati ed hanno inciso sull'intero percorso. La chiusura dell'intervento può avvenire secondo due modalità: l'interruzione o la conclusione. L'interruzione avviene quando si verificano fattori esterni al progetto definito, i quali determinano o rendono necessaria la non prosecuzione degli incontri secondo il calendario prestabilito. L'interruzione non presuppone necessariamente il fallimento dell'intervento, potrebbe essere stabilita in forma momentanea a fronte comportamenti ed atteggiamenti pregiudizievoli da parte di uno dei genitori o situazioni particolare disagio. La conclusione, invece, avviene quando si arriva alla fine degli incontri come definito da contratto iniziale, con raggiungimento della

gestione autonoma degli incontri, oppure perché è previsto il rientro del minore presso la sua famiglia d'origine.

Nello specifico, i fattori che determinano la conclusione degli incontri possono essere:

- Andamento positivo delle visite che permette il passaggio da un luogo protetto all'autonomia dei genitori nella gestione degli incontri (percorso comunque graduale);
- Un cambio di residenza;
- I genitori si ritirano spontaneamente;
- Il bambino esprime troppo disagio o sofferenza;
- I genitori disattendono le regole del contratto;
- Termine dell'affidamento e rientro del minore presso la propria famiglia d'origine.

Il Servizio di Spazio Neutro prevede generalmente una continuità di presa in carico di durata massima di due anni, che comunque può variare in base alle condizioni di partenza delle risorse della famiglia ed agli obiettivi realisticamente raggiungibili.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Cfr. I. Caruso – M. C. Mantegna, *Lo spazio dei legami. Curare le relazioni familiari nei servizi: un modello di ricerca-intervento*, Franco Angeli Editore, 2009.

Cfr. *Linee guida: i servizi per il diritto di visita e relazione*, Comune di Milano, 2015.

5.4 Gli strumenti e le azioni che favoriscono la relazione

Lo Spazio Neutro è un luogo in cui le persone devono trovare benessere relazionale, quando questo non è possibile altrove. Non è indifferente, pertanto, la predisposizione del setting, degli oggetti, dei colori e delle caratteristiche dei luoghi dove avvengono gli incontri genitore-figlio.

È bene precisare che, con il termine setting, non si vuole fare riferimento alla sola dimensione dello spazio, bensì alla dimensione organizzativa nel suo insieme, fatta di spazi, tempi, utilizzo di materiali e funzione simbolica, che non sono semplicemente sfondo, ma diventano strumenti.

L'organizzazione del luogo deve essere tale da favorire attività diversificate, favorendo possibilità di movimento e utilizzo di oggetti sia ludici che quotidiani. Locali adeguati, appositamente predisposti, agevolano il lavoro degli operatori, ma soprattutto creano le condizioni per far sentire a proprio agio il bambino, gli adolescenti e gli adulti. Considerando che, nella maggior parte dei casi, soprattutto all'inizio del percorso, genitori e figli si incontrano solo in un contesto protetto, è bene che tali locali, siano adeguati e facilitino il senso della familiarità, della normalità e della sicurezza.

La stanza deve essere accogliente, ben attrezzata, non inserita in contesti quali Tribunali o ospedali che possono avere connotazione minacciosa, specialmente per i minori, i quali possono percepire l'incontro come coazione.

Lo spazio deve essere collocato in un contesto complessivamente gradevole, idoneo ad ospitare genitori e figli e favorire i rapporti ed i contatti. Ambienti troppo piccoli, poco confortevoli o troppo dispersivi non permettono di creare le condizioni per una buona relazione e possono essere ostacolo all'andamento delle attività.

Il setting è parte integrante dell'intero progetto e contribuisce allo sviluppo dello stesso: se viene sottovalutato o non ben organizzato risulterà di intralcio al possibile raggiungimento degli obiettivi specifici. La stanza per questo motivo deve essere attrezzata con materiale ludico e giochi che permettono attività espressive ai bambini ed ai ragazzi. In molte realtà di Spazio Neutro, è presente anche un giardino adiacente alla struttura, per permettere di realizzare attività all'aperto.

Sarebbe opportuno la predisposizione di un vano di accoglienza, dove gli utenti attendono l'inizio degli incontri, cosicché, se le condizioni e il decreto del TM lo consentono, i genitori affidatari e d'origine imparino ad incontrarsi attuando comportamenti idonei,

nell'interesse del minore. È auspicabile, inoltre, poter disporre di un doppio ingresso o un sistema di divisione tale da permettere, nel caso in cui fosse necessario, entrate/uscite differenti, per evitare incontri inopportuni, indesiderati o potenzialmente pericolosi tra gli adulti nei momenti di attesa o ritardo.

Un altro strumento fondamentale e a cui fare attenzione è il gioco.

In molte teorie viene sottolineato l'importanza del gioco per lo sviluppo cognitivo e per quello affettivo; dal punto di vista etologico, si sostiene che il gioco aiuta l'organismo ad esercitarsi e quindi a sviluppare il sistema di controllo volontario¹⁰⁶. Il gioco favorisce lo sviluppo di tutti i processi mentali e fisici grazie all'interazione tra organismo ed ambiente.

Il bambino, fin dalla prima infanzia, esplora il mondo attraverso la manipolazione, organizza e integra schemi e significati relativi al mondo, sviluppa competenze motorie, immagini mentali e senso dell'autonomia. Le esperienze che portano ad attribuire significati, a formare schemi e ad assegnare primitive designazioni sono il prodotto del gioco e dell'esplorazione.¹⁰⁷

Anche lo sviluppo emotivo ed affettivo, si realizzano attraverso modalità ludiche, giochi simbolici e di finzione immaginaria. Il bambino mentre gioca prende consapevolezza dei propri sentimenti, esercita un controllo sulle proprie emozioni, esterna le proprie sensazioni attraverso la sperimentazione creativa e la concretizzazione dell'immaginario. Pertanto, il gioco risulta essere uno strumento necessario in tutte le attività che in qualche modo coinvolgono i bambini e mezzo attraverso il quale il professionista può comprendere gli stati d'animo ed i sentimenti del minore.

Nelle attività di Spazio Neutro il gioco diventa nesso tra genitore e figli, collegamento diretto che permette di ripristinare il legame e far affiorare le emozioni che scaturiscono dal momento. Soprattutto nei primi incontri, può costituire un buon tramite per stemperare la tensione e facilitare la comunicazione, in particolare quando nelle fasi iniziali si creano situazioni di impasse e di imbarazzo. La sensazione di vuoto che si genera in queste occasioni rappresenta la distanza che si è creata tra l'adulto ed il bambino e può essere superata con l'attività ludica, la quale permette di entrare in quel vuoto senza

¹⁰⁶ Cfr. F. Zambelli, *L'osservazione e l'analisi del comportamento. Problemi e tendenze metodologiche nella ricerca in educazione*, Patron Editore 1997, Bologna, p. 260.

¹⁰⁷ Cfr. D.Singer, *Nel regno del possibile. Gioco infantile, creatività e sviluppo dell'immaginazione*, Giunti 1995, Firenze, p.147.

necessariamente dover da subito impegnarsi in una relazione. Si crea così un primo contatto, mediato da un elemento terzo, che è appunto il giocattolo, il quale diventa principio facilitatore della comunicazione.

Ci sono varie tipologie di gioco, che variano naturalmente a seconda dell'età del minore, e che devono essere favorite dall'operatore in base alla circostanza ed alle difficoltà relazionali riscontrate.

Nei servizi di Spazio Neutro è opportuno tener presente che non è necessario offrire stanze colme di giochi, l'operatore, seppur ha a disposizione un materiale ricco e diversificato, deve creare, di volta in volta un setting adeguato agli obiettivi minimi da raggiungere. La stanza deve essere preparata e sistemata con ciò che a quel genitore ed a quel bambino può servire per incontrarsi. È utile che nella preparazione, l'operatore tenga presente della storia del singolo, del senso di continuità che deve essere trasmesso, magari facendo ritrovare il giocattolo come era stato lasciato nell'incontro precedente. Il messaggio che si vuole comunicare, in particolare ai bambini, è che, incontrando i genitori in un luogo tranquillo, dalla frammentazione del rapporto è possibile arrivare ad una ricostruzione della relazione, con costanza nel tempo.

Le azioni che l'operatore deve evitare sono la predisposizione dell'ambiente scegliendo i giochi che appaiono opportuni esclusivamente in base all'età ed al sesso del bambino, senza valutare ciò che quel singolo bambino apprezza e mettere troppi giochi, cosa che potrebbe risultare troppo dispersiva e caotica.

Ci sono però alcuni oggetti di base che è sempre opportuno inserire come fogli bianchi, colori, tempere, plastilina, pongo, bolle di sapone..., una scatola con vari giocattoli, che attira sempre l'attenzione e la curiosità e può diventare veicolo per iniziare nuove conversazioni. È importante, anche, predisporre nella stanza un gioco che rappresenti un impegno difficile, perché il bambino che fatica a reggere la relazione deve in qualche modo trovare una via d'uscita, anche attraverso un lavoro di tipo cognitivo per lui complesso. Questo è quel gioco che permette di alleviare il peso di dover affrontare l'incontro con il genitore, facendo qualcosa di più complesso e di meno coinvolgente da un punto di vista emotivo.

Al termine degli incontri è bene riordinare insieme, come rituale finale condiviso: il rimettere le cose dove si erano trovate segnano lo spazio ed il tempo vissuti in quell'ora di incontro. Per il bambino può costituire un modo per permettere alle emozioni intense

di decantare, prima di tornare dagli affidatari. Può, inoltre, costituire un modo per definire piccole regole da condividere e rispettare, assumendo valenza particolare nel rapporto tra genitori e figlio.

I giochi variano anche a seconda del momento in cui vengono proposti: i giochi dei primi incontri saranno diversi rispetto a quelli degli incontri successivi, questo perché le relazioni si sviluppano, si potenziano e l'operatore non è semplice spettatore dell'evolversi del rapporto, ma regolatore ed attivatore. Il gioco, specie se spontaneo e non strutturato, è una modalità che può far emergere stati d'animo interiori, concretizzando attraverso gestualità e linguaggi, paure, angosce, gratificazioni e gioie. L'operatore deve cercare di comprendere e cogliere queste sfumature, darne un senso concreto e canalizzarle verso il ripristino di un legame affettivo. È sempre importante che l'operatore valuti quale tipo di gioco proporre, tenendo presente che ci sono varie tipologie: di carattere cognitivo, di ruolo, emotivi, di movimento. C'è da considerare, infatti, che in molti casi l'incontro tra genitore e figlio può riportare alla luce episodi negativi del passato e quindi esplicitare e riprendere questo accaduto deve avvenire con gradualità. Talvolta il gioco può diventare elemento di mediazione attraverso cui comunicare messaggi e comunicazioni altrimenti troppo difficili da poter esprimere. L'operatore deve essere di supporto in tutti quei momenti in cui il genitore si trova in difficoltà nella gestione spontanea del gioco con il proprio figlio. Ci sono adulti, infatti, che si trovano impacciati perché non sanno come giocare con il proprio bambino e vivono con difficoltà e distanza il doversi mettere a giocare, soprattutto se il figlio è piccolo. Riuscire a giocare autonomamente con il figlio rappresenta un percorso graduale, in cui il genitore deve saper mettere in discussione le proprie modalità di interazione, accogliere gli stimoli ed i consigli dati dall'operatore, osservare e capire le esigenze del bambino. L'operatore deve anche essere attento nel cogliere le situazioni in cui il gioco diventa strumento di insidia da parte dell'adulto rispetto al bambino oppure un modo per limitarne la libertà di espressione.

In ogni caso, ritrovarsi e condividere giochi vari, riprendere attività lasciate in sospeso, avere piacere di ritrovare un gioco e dividerlo con il genitore, assumono funzione non

solo reale e concreta, ma soprattutto simbolica legata alla possibilità di ricominciare una relazione interrotta o lacerata.¹⁰⁸

Infine, è bene fare una riflessione sui due termini dominanti del servizio di Spazio Neutro, neutro e protetto, riflessione contenuta anche nelle Linee Guida¹⁰⁹.

- Neutro: significa letteralmente “né con l’uno né con l’altro”, quindi con nessuno dei due opposti o in contrasto. Questa definizione richiama la necessità di non prendere parte e di non prendere le parti “di nessuno dei due”. Questo assetto non esclude per l’operatore la necessità di avvicinarsi e cercare la comprensione dei bisogni di ognuno dei protagonisti, rinunciando all’impulso di attribuire colpe o ragioni ed astenendosi dalla ricerca della verità storica. La sospensione del giudizio e l’identificazione empatica, non devono impedire all’operatore di mantenere aperta la mente alle diverse sollecitazioni, senza che questo movimento di avvicinamento e di allontanamento si trasformi in risposte immediate o in azioni. In questo senso, un luogo, un contesto “neutro”, esterno alle dinamiche familiari, permette all’operatore, terzo nei confronti dei genitori, di richiamare in scena il figlio.

Nei Servizi per il diritto di visita e di relazione, affinché il bambino possa riprendere il suo posto, è necessario quindi che un Giudice, disponga l’invio e che un operatore sostenga il ristabilirsi della relazione.

- Protetto: il Servizio per il diritto di visita e di relazione si connota come protetto, in quanto deve garantire al bambino la possibilità di un incontro “sicuro” con un genitore che, volontariamente o involontariamente, ha agito comportamenti poco tutelanti nei suoi confronti. La protezione si sostanzia nella messa in atto di interventi volti a prevenire e a contenere tali comportamenti.

Il concetto di protezione si può esemplificare analizzando da un lato le separazioni conflittuali e dall’altro le situazioni di grave pregiudizio o maltrattamento dei minori. Nelle prime, “il diritto di visita” si basa sul presupposto che la relazione

¹⁰⁸ Cfr. E. Buda, F. Cappellini, S. Cresta, P. Dallanegra, C. Kluzer, V. Lopez, I. Lozar, R. Nebel, A. Portalupi, *Gioco Giocare. Il gioco e il giocare come strumento di relazione nei servizi per il Diritto di Visita e di relazione del Coordinamento della Provincia di Milano*, Provincia di Milano – Direzione centrale affari sociali, Milano 2007.

Cfr. D. W. Winnicot *Gioco e realtà*, 1971, Traduzione in italiano Armando, Roma 1990.

¹⁰⁹ Cfr. *Linee guida: i servizi per il diritto di visita e relazione*, Comune di Milano, 2015, pp. 23-24.

tra il genitore e il bambino sia resa difficile dal conflitto pervadente tra i suoi adulti e che vada quindi protetta dal conflitto stesso.

Nei casi più complessi, caratterizzati da vicende di incuria, maltrattamento, trascuratezza o abuso, come nelle situazioni di affidamento familiare, il bambino si trova al centro di una relazione a rischio o “dannosa”. Se l’istruttoria compiuta presso il Tribunale per i Minorenni esita in un Decreto limitativo con indicazioni trattamentali, la protezione assume un particolare significato. In particolare, si deve prestare molta attenzione alle situazioni in cui i bambini hanno subito direttamente aggressioni e maltrattamenti di tipo psicologico e/o fisico, o sono stati coinvolti in gravi episodi di violenza agita tra gli adulti (violenza assistita). In casi estremi, se necessario, si può arrivare anche ad interrompere l’incontro e a riferire all’Autorità Giudiziaria gli elementi necessari per l’assunzione dei provvedimenti di tutela del minore ritenuti opportuni. Vanno considerate con cautela le situazioni in cui sono in corso dei procedimenti penali nei confronti degli adulti che vedono il coinvolgimento dei figli come testimoni o vittime. In queste situazioni, va valutata con estrema attenzione l’opportunità di attuare degli incontri, anche se in forma protetta. Va sconsigliata la loro attuazione in prossimità delle azioni giudiziarie che li vedono coinvolti (audizioni protette).¹¹⁰

¹¹⁰ Cfr. *Linee guida: i servizi per il diritto di visita e relazione*, Comune di Milano, 2015, pp. 23-24.

5.5 L'operatore e la sua funzione

L'esperienza del comune di Milano suggerisce che la funzione di operatore per il diritto di visita e di relazione non sia esercitata dall'assistente sociale referente del caso, che svolge il compito istituzionale della tutela ed è responsabile del progetto complessivo, oppure da altri operatori che, a vario titolo, intervengono con altri ruoli, ma da un operatore dedicato. La scelta del termine "operatore", volutamente generica, nasce dall'opportunità di utilizzare professionalità diverse e di avere a disposizione operatori di entrambi i generi. Generalmente viene identificato nella figura dell'educatore professionale, più raramente lo psicologo, il quale, a partire dalle esigenze e dai bisogni rilevati, favorisce, stimola e supporta la relazione genitore-figlio e la responsabilità educativa, definisce una progettualità pedagogica, una condivisione della quotidianità, un recupero e valorizzazione educativa degli aspetti routinari.

All'operatore, in un Servizio per il diritto di visita e di relazione, così prossimo al mondo intimo degli individui e così immerso nei conflitti e nelle ambivalenze delle persone, si richiede la capacità di identificarsi con ognuno di loro e di provare a vedere le vicende familiari dal loro particolare punto di vista, nel tentativo di ricomporre le loro posizioni. È necessario che l'operatore osservi come il genitore utilizza lo spazio ed il tempo di visita con il figlio e le reazioni del bambino, non solo durante la visita, ma anche prima e dopo l'incontro. L'osservazione non è mai una semplice fotografia, non è un'immagine statica, ma la registrazione di un processo in cui l'operatore offre input ai genitori e osserva come questi vengono da loro raccolti.

Generalmente gli aspetti che vengono osservati sono:

- la qualità affettiva della relazione tra bambino e genitori;
- l'abilità dei genitori a cogliere gli stimoli proposti dagli educatori;
- saper mettersi nei panni del bambino;
- l'impegno dei genitori nel cercare di cogliere i bisogni del figlio;
- la volontà del genitore di informarsi rispetto alla situazione bambino (giochi, scuola, stato di salute...);
- la capacità di rispettare le regole concordate inizialmente.

Nell'esperimento delle singole attività, gli Educatori utilizzano specifici strumenti professionali, quali griglie di osservazione, registrazione del singolo incontro, relazioni

di valutazione e monitoraggio in relazioni anche agli obiettivi prefissati e tecniche ludiche professionali.

Nella fase iniziale l'operatore deve riuscire a costruire un'alleanza con entrambi i genitori, affidatari e d'origine, affinché si possa realizzare piena collaborazione nella partecipazione al progetto proposto. Purtroppo, molto spesso ciò non avviene ed i genitori naturali, rinchiusi nel loro rancore, ostacolano gli incontri o non si attengono alle disposizioni indicate, trasgredendo le impostazioni inizialmente concordate.

L'operatore deve essere il più possibile neutrale, favorire la relazione e facilitare l'incontro offrendo tempi, spazi, materiale adeguati alla situazione. Deve avere funzione di "filtro"¹¹¹ incoraggiando ed appoggiando gli atteggiamenti positivi, senza essere coinvolto emotivamente nella situazione. Per evitare il rischio di farsi trasportare dalle emozioni ed essere invischiato nella compassione o assalito da sentimenti di rabbia nei confronti di adulti che non accettano di modificare la loro mentalità ed il loro comportamento, nonostante la sofferenza del figlio, deve utilizzare la propria professionalità, quale strumento per garantire la corretta lettura delle dinamiche che vengono a crearsi.

Quando un genitore manifesta una certa difficoltà a giocare ed a trovare un contatto con il figlio, può accadere che il bambino si rivolga all'operatore, quale figura terza e probabilmente più coinvolgente ed accattivante. In questi casi, l'operatore non deve sostituirsi al genitore, entrando in dinamiche errate ed atteggiamenti collusivi, ma, senza sostituirsi al genitore, deve agire in modo da facilitare la relazione genitore-figlio, per esempio giocando insieme a loro, ripetendo ad alta voce le regole del gioco e consentendo così anche al genitore di poterle imparare.¹¹² L'operatore non deve sovrapporsi al genitore, non deve "fare al posto" del genitore per mostrare "come si fa", con l'intento di tutelare il diritto del minore ad avere un genitore "sufficientemente capace" e spinto dal desiderio che gli incontri siano positivi e che il bambino non rimanga deluso. In questo modo c'è il rischio che l'operatore non si renda conto che così facendo fa uscire il genitore dalla scena, diventando egli stesso il protagonista. In apparenza, questo movimento può

¹¹¹ Termine utilizzato nelle *Linee guida dei servizi per il diritto di visita e di relazione*, a cura del comune di Milano.

¹¹² Cfr. *Linee guida Provincia di Milano, Giocogiocare, il gioco ed il giocare come strumento di relazione nei Servizi per il diritto di visita e di relazione del Coordinamento della Provincia di Milano*, p. 21.

inizialmente risultare funzionale, ma con il passare del tempo appare chiaro che, in realtà, può assumere una connotazione assolutamente negativa.¹¹³ Il genitore può sviluppare un senso di inadeguatezza ed accrescere la dipendenza ed il bisogno che ci sia sempre qualcuno a far vedere quali sono gli atteggiamenti più consoni da adottare, frenando, così, il processo di autodeterminazione. L'operatore deve trovare il modo di sostenere il genitore e, nello stesso tempo, rimanere all'ombra, per consentirgli di far emergere le proprie capacità, le proprie risorse e capire i propri limiti e le proprie difficoltà.

Inoltre, nei Servizi per il diritto di visita e di relazione, il lavoro di scambio e confronto con gli altri operatori è un elemento cardine sia che avvenga nell'ambito dell'équipe interna, sia che avvenga con l'insieme degli operatori che, a vario titolo, si occupano dello stesso gruppo familiare. In particolare, l'équipe interna è il luogo e il soggetto privilegiato di organizzazione degli interventi, l'ambito primo di riflessione e di accrescimento individuale degli operatori che devono mantenere la condivisione degli aspetti teorici e metodologici. Il lavoro di gruppo assume l'obiettivo di potenziare la capacità lavorativa, permette di avere un quadro generale della situazione, rendendo ciascun operatore aggiornato, partecipe e coinvolto nelle circostanze particolarmente critiche, con maggiori possibilità di superamento di situazioni difficili e di emergenza.

In alcune circostanze, gli operatori devono sottolineare il concetto fondamentale di "neutralità", che sta alla base di un Servizio per il diritto di visita e di relazione, come precedentemente esposto. In particolare, al Servizio per il diritto di visita e di relazione va evitata l'attribuzione di una funzione diagnostico-valutativa, motivo per il quale è bene che non si consenta che venga utilizzato come sede di Consulenze Tecniche di Ufficio. Usare la sede di Spazio Neutro per osservazioni che hanno il fine di valutare la personalità dei genitori e le loro competenze genitoriali, valutazioni da cui dipenderanno decisioni fondamentali per la vita del bambino e della sua famiglia, rischia di "sporcare" la neutralità del Servizio.¹¹⁴

¹¹³ Cfr. Linee guida Provincia di Milano, *Giocogiocare, il gioco ed il giocare come strumento di relazione nei Servizi per il diritto di visita e di relazione del Coordinamento della Provincia di Milano*, p. 18.

¹¹⁴ Cfr. *Linee guida: i servizi per il diritto di visita e relazione*, Comune di Milano, 2015, pp. 25-26.

CONCLUSIONI

A conclusione del lavoro di analisi qui presentato si desiderano mettere in luce sinteticamente i principali aspetti emersi e riflettere su eventuali spunti di lavoro futuri.

Nei primi due capitoli del presente elaborato si è tentato di introdurre al tema dell'affidamento familiare, ricostruendone le principali caratteristiche, la cornice legislativa e descrivendo i principali attori sociali coinvolti (minore, famiglia affidataria, famiglia d'origine e operatori sociali).

In conclusione del secondo capitolo, inoltre, è stata inserita una riflessione derivante dalla mia esperienza lavorativa e che costituisce uno degli obiettivi di questo lavoro di tesi, ovvero l'importanza e la preziosità del ruolo degli operatori educativi e pedagogici. Essi, infatti, compiono un lavoro importante nella costruzione di un legame educativo rispettoso tra le due parti e, in questo senso, lo Spazio Neutro, che è il luogo in cui avvengono i primi incontri tra famiglia d'origine e il minore in affidamento, diventa lo spazio privilegiato perché ciò avvenga. Infatti, esso permette ad entrambe le famiglie, d'origine e affidataria, se il decreto lo prevede, di incontrarsi, di conoscersi e di costruire nel tempo una relazione di fiducia, grazie alla presenza di figure professionali competenti. Ovviamente, non sempre questo avviene ma è fondamentale che rimanga uno degli obiettivi primari del Servizio.

È stato poi analizzato nello specifico il progetto di affido, con le conseguenti caratteristiche e fasi dell'intervento.

Si è tentato di offrire degli spunti di riflessione e indicazioni concrete su una possibile modalità che accompagni coloro che sono coinvolti nell'esperienza dell'affidamento, dal momento dell'allontanamento del minore dalla famiglia al suo successivo rientro o, comunque, alla conclusione del progetto per la collocazione definitiva del bambino presso un'altra famiglia, o per il raggiungimento della sua maggiore età.

A questo riguardo, alla luce dell'analisi del caso della Cooperativa Comin, la quale ha introdotto la figura del "partner educativo" all'interno dell'equipe affido, ci si è potuti rendere conto di quanto un intervento di questo genere possa essere un predittore di un buon progetto e una prevenzione di futuro fallimento. Infatti, una figura di questo tipo supporta costantemente la famiglia affidataria e il minore, sostenendoli nelle difficoltà e facilitandoli nel superamento di queste ultime, e in questo modo previene che esse si cronicizzino a tal punto da diventare insostenibili e portare la famiglia affidataria a

provare quel senso di inadeguatezza tale da non sentirsi all'altezza del compito e, di conseguenza, a decidere di abbandonare il percorso.

Per questo motivo sarebbe funzionale una riflessione in questa direzione e sarebbe efficace introdurre sempre di più figure educativo-pedagogiche all'interno di tali percorsi. È stata poi analizzata la realtà lombarda, sia a livello normativo che a livello casistico. Quello che si è potuto vedere dalla ricerca presa in esame, soprattutto in riferimento al mantenimento dei legami con la famiglia d'origine, che è stato l'oggetto dell'ultimo capitolo, è che sono numerosi gli interventi messi in campo da parte degli operatori dei servizi per sostenere e facilitare la relazione tra il bambino e le sue figure genitoriali in contesti per lo più strutturati, raramente invece si trovano tracce di partecipazione alla vita quotidiana del minore in affido da parte dei membri della sua famiglia d'origine.

Nell'ultimo capitolo dell'elaborato, come anticipato, ci si è concentrati sul mantenimento del legame tra il minore e la sua famiglia d'origine, all'interno di quegli spazi che lo consentono come lo Spazio Neutro. Si è cercato di far comprendere, inoltre, l'importanza dell'incontro tra le due famiglie, molto spesso tenute distanti, ma in fondo connesse da un sottile filo rosso e da un obiettivo fondamentale, che è il benessere del minore.

Si è partiti dal tema dell'affido per arrivare a dire che gli spazi messi a disposizione sono spazi connotati da un'estrema importanza perché oltre a consentire l'incontro tra il minore e la sua famiglia d'origine, consentono l'incontro tra due famiglie e questo incontro vede al centro il benessere del bambino. È importante concepire queste due famiglie come due soggetti che si scambiano qualcosa, al di là delle caratteristiche e fragilità più o meno presenti, e che hanno come focus primario il minore. Questi spazi possono realmente essere quei luoghi in cui tutto ciò si verifica.

In linea con quanto affermato, è opportuno aggiungere che potrebbe essere interessante in futuro trovare una letteratura riguardante la prospettiva pedagogica all'interno dei percorsi di affidamento e connettere la tematica più ampia dell'affidamento con tutti quei servizi apparentemente secondari, come il servizio analizzato all'interno del presente elaborato, ma profondamente centrali e altrettanto funzionali per i motivi e le ragioni sopra analizzati. Tutto ciò sarebbe un valore aggiunto all'affidamento, che si connota già di per sé come un intervento con un altissimo potenziale per gli effetti e i benefici che produce, offrendo una "seconda possibilità", non solo al minore, che di fatto può vivere delle relazioni positive e adeguate ai suoi bisogni, ma anche alla famiglia d'origine. Essa,

infatti, ha la possibilità di intraprendere un percorso di recupero delle funzioni genitoriali, di superare le fragilità presenti nel momento dell'allontanamento del figlio e di entrare in contatto con una famiglia affidataria da cui può apprendere qualcosa.

Infine, sarebbe importante riflettere sull'efficacia dell'inserimento delle figure pedagogiche e educative all'interno dei progetti di affido, facendo sì che possano esserci più "partner educativi" in tutto il territorio nazionale, non solo nel milanese.

Sarebbe stimolante poter partecipare a delle formazioni ad hoc sul tema, magari organizzate proprio dalla stessa Cooperativa Comin, che rappresenta la capofila di questa innovazione in materia.

Io credo che se solo questo potesse diminuire anche di poco la percentuale del fallimento degli affidi, sarebbe già una conquista.

BIBLIOGRAFIA

Abbruzzese S., *Il percorso dell'accoglienza del minore: affidamento e strategie di sostegno per le famiglie*, Materiale interno al corso di formazione organizzato da regione Puglia e Istituto degli Innocenti, Bari 2005.

ANFAA, *L'affido dei minori stranieri. Notizie dal CSNA*, in <http://www.anfaa.it/>.

Ardesi S. – Filippini S., *Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche*, Carocci Editore, Roma 2008.

Arrigoni G. – Dall'Olio F., *Appartenenze. Comprendere la complessità dell'affido familiare*, FrancoAngeli, Milano 1998.

Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *La continuità degli affetti nell'affido familiare*, Roma 2017.

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Il sistema della tutela minorile*, Roma 2019.

Bissacco D.– Dallanegra P., *I Servizi per l'esercizio del diritto di visita* in “Politiche Sociali e Servizi” 2/1997, Vita e Pensiero, Milano.

Bottaro M., *L'evoluzione del diritto a tutela del bambino. Spunti e riflessioni*, in “La rivista di Servizio Sociale”, n. 3/2007.

Bowlby J., *A secure base: parent-child attachment and health human development*, Basic Books, New York 1988.

Buda E., Cappellini F., Cresta S., Dallanegra P., Kluzer C., Lopez V., Lozar I., Nebel R., Portalupi A., *Gioco Giocare. Il gioco e il giocare come strumento di relazione nei servizi per il Diritto di Visita e di relazione del Coordinamento della Provincia di Milano*, Provincia di Milano – Direzione centrale affari sociali, Milano 2007.

Calcaterra V., *L'affido partecipato*, Erikson, Milano 2014.

V. Calcaterra – Ranieri M.L., *L'affido partecipato nelle voci dei protagonisti*, Edizioni Erikson, Milano 2018.

- Camera T. – Serio R., *Affido: una famiglia per crescere*, Cantagalli, Siena 2011.
- Caruso I. – Mantegna M.C., *Lo spazio dei legami. Curare le relazioni familiari nei servizi: un modello di ricerca-intervento*, Franco Angeli Editore, 2009.
- Cascone C. – Ardesi S. – Gioncada M., *Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari*, CEDAM, Padova 2014.
- Cassibba R. – Fiore A., *La valutazione delle famiglie affidatarie. Una ricerca condotta tra gli operatori dei servizi sociali*, in “Maltrattamento e abuso all’infanzia”, 3-2004.
- Cassibba R.– Elia L., *L’affidamento familiare. Dalla valutazione all’intervento*, Carocci Faber, Roma 2014.
- Ceccarelli E., *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, in “MinoriGiustizia”, 4-2015.
- Cirillo S., *Famiglie in crisi e affido familiare. Guida per gli operatori*, Carocci editore, Roma 1986.
- Cirillo S., *Cattivi genitori*, Raffaello Cortina, Milano 2005.
- CISMAI, *Linee guida per la valutazione clinica e l’attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori*, 2006.
- Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, 21 febbraio 2020.
- Comelli I. – Iafrate R. *L’affido familiare: una rassegna ragionata delle pubblicazioni nazionali*, in “Rassegna bibliografica Infanzia e adolescenza” 3-2012.
- Dallanegra P. – Mandelli P. – Covini P., *L’esperienza Spazio Neutro: un servizio per favorire la continuità genitoriale in situazione di pregiudizio per i bambini* in “Pianeta infanzia, Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza”, n. 4/1998, Firenze.
- Dallanegra P. – Marranca R. – Pardini I., *Servizio Spazio Neutro* in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, n.9/2000, Milano.

De Robertis M.T.– A. J. Litrownik, *The experience of Foster Care: relationship between foster parent disciplinary approaches and aggression in a sample of young foster children*, in “Child Maltreatment, 9-2004.

Dettori L., *La famiglia immaginaria*, Iris Edizioni, 2006.

Di Blasio P. – Camisasca E., *Protocollo sui fattori di rischio e fattori protettivi nella valutazione delle competenze genitoriali* in P. Di Blasio, *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze genitoriali*, Unicopli, Milano 2005.

Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute Settore Territorialità, *Il servizio Spazio Neutro del Comune di Milano*, Milano 2016.

Fadiga L., *L'adozione*, il Mulino, Bologna 2003.

Fadiga L., *L'affidamento familiare*, in “rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza” 2-2005.

Fadiga L., *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*, FrancoAngeli, Milano 2006.

Fahlberg V., *A child's journey through placement*, Perspective Press, Indianapolis, 1991.

Favretto A.R. – Bernardini C., *Mi presti la tua famiglia?*, FrancoAngeli, Torino 2010

Fondazione L'Albero della Vita onlus, *Vademecum per l'affido eterofamiliare*, Milano 2013.

Fondazione L'Albero della Vita onlus, a cura di A. Pavani, *Due famiglie per crescere*, Carocci Editore, Milano 2020.

Garelli F., *L'affidamento*, Carocci Editore, Roma 2000.

Greco O. – Iafrate R., *Figli al confine: una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, FrancoAngeli, Milano 2001.

Ichino F. – Zevola M., *I tuoi diritti. Affidamento familiare e adozione*, Hoepli, Milano 2022.

Kakavelakis I. – Macdonald G., *Cognitive- behavioural training interventions for assisting carers in the management of difficult behaviour*, John Wiley and Sons, Chichester, 2004.

Kaneklin L.S., *La ricongiunzione dei percorsi diagnostici: il lavoro interdisciplinare*, in “Affido familiare. Approfondimenti teorici e metodologici di un percorso”, Quaderni di Psicoterapia Infantile, Borla, Roma 1993.

Kaneklin L.S. – Comelli I., *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Vita e Pensiero Edizioni, Milano 2013.

Landi C., *L'affido familiare in Lombardia*, Centro studi Erikson, Milano 2019.

Legge 28 marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile".

Linee guida: i servizi per il diritto di visita e relazione, Comune di Milano, 2015.

Linee guida Provincia di Milano, *Giocogiocare, il gioco ed il giocare come strumento di relazione nei Servizi per il diritto di visita e di relazione del Coordinamento della Provincia di Milano*.

Martin J.G., *Foster family care. Theory and practice*, Allyn & Bacon, Boston, 2000.

Marzotto C. – Dallanegra P., *Continuità genitoriale e servizi per il diritto di visita*, Vita e Pensiero, Milano, 1998.

Micucci D., *Altre considerazioni sulla nuova legge relativa all'adozione e all'affidamento familiare*, in *Prospettive Assistenziali*, 134-2001.

Milani P. – Zanon O. *Famiglie fragili: un percorso di lettura e filmografico* in “Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza”, 1-2015.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, Roma 2012.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e LabRIEF, “Parole nuove per l'affidamento familiare”, Edizioni Le Penseur, 2014.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Istituto degli Innocenti, *Bambini e ragazzi in accoglienza in Italia*, Firenze 2019.

Montaruli V., *Il diritto alla continuità affettiva*, in “Questione giustizia”, 1-2016.

- Mortari L., – Mazzone V., *La ricerca con i bambini*, in “Rassegna bibliografica Infanzia e Adolescenza”, 4-2010.
- Occhiogrosso F., *L'adozione mite*, in “Minori Giustizia”, 3-2005.
- Ongari B., *La valutazione dell'attaccamento nella seconda infanzia*, Unicopli, 2006.
- Patrizi P., *Manuale di psicologia giuridica minorile*, Carocci, Roma 2012.
- Piccolo M., *L'affidamento familiare*, in P. Di Blasio (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze genitoriali*, Unicopli, Milano 2005.
- Pistacchi P. – Galli J., *Un viaggio chiamato affido. Un percorso verso la conoscenza dei soggetti e delle dinamiche dell'affidamento familiare*, Unicopli, Milano 2006.
- Regio decreto 24 dicembre 1934, n.2316, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia*.
- Regione Lombardia, *Linee guida per l'affido familiare*, 30 maggio 2011.
- Sacchetti A. – M. C. Zoffoli, *Seguir l'affido: il contributo degli operatori*, in “Affido familiare. Approfondimenti teorici e metodologici di un percorso”, Quaderni di Psicoterapia Infantile, Borla, Roma 1993.
- Sanicola L., *Il dono della famiglia. L'affido oltre l'educazione assistita*, Edizioni Paoline, Milano 2002.
- Sartori P., *Mi affido, ti affidi, affidiamoci*, Edizioni La Meridiana, Bari 2013.
- Sbattella F., “*Quale famiglia per quale minore. Una ricerca sull'abbinamento*”, Franco Angeli, Milano 1999.
- Sbattella F., *Il tribunale per i minorenni come risorsa della rete per l'affido in CAM, Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, FrancoAngeli, Milano 2012.
- Scabini E., *Fra due famiglie*, in “Psicologia Contemporanea”, 164, 2001, pp.50-55.
- Serbati S. – Milani P., *La genitorialità vulnerabile e la recuperabilità dei genitori*, in “Minori giustizia”, 3-2012.
- Serbati S. – Milani P., *La tutela dei bambini*, Carocci editore, Roma 2016.

Steinhauer P., *The least detrimental alternative: a systematic guide to care planning and decision making for children in care*, University of Toronto Press, Toronto, 1991.

Singer D., *Nel regno del possibile. Gioco infantile, creatività e sviluppo dell'immaginazione*, Giunti, Firenze 1995.

Winnicott D.W., *Gioco e realtà*, 1971, Traduzione in italiano Armando, Roma 1990.

Zambelli F., *L'osservazione e l'analisi del comportamento. Problemi e tendenze metodologiche nella ricerca in educazione*, Patron Editore, Bologna 1997

SITOGRAFIA

[https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/archivio/Minori Famiglia Archivio/Spazio Neutro/coordinamento](https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/archivio/Minori_Famiglia_Archivio/Spazio_Neutro/coordinamento)

<http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/215/Tutela-dei-minori>

RINGRAZIAMENTI

Il presente elaborato rappresenta per me la conclusione di un percorso formativo e di arricchimento personale e professionale.

Il primo doveroso ringraziamento lo rivolgo alla professoressa Alessandra Tibollo, relatrice di questa tesi, non solo per la fiducia donatami ma, soprattutto, per la pazienza e la cura con cui mi ha sostenuta in questo cammino. Grazie dal profondo del cuore per la disponibilità e la professionalità con cui mi ha accompagnata in questi mesi e per le parole gentili che mi ha sempre rivolto, incoraggiandomi. Per me è stato un onore condividere questo traguardo insieme a Lei.

Questo scritto non avrebbe avuto lo stesso valore senza il contributo dei due servizi che mi hanno permesso di indagare alcuni casi e alcuni aspetti, il Servizio Unico Affidi del Consorzio Lodigiano e il Centro Affidi della Cooperativa Comin. In particolare, ringrazio la Dott.ssa Valentina Ginelli e la Dott.ssa Roberta Papa.

Grazie a tutta la mia famiglia, a mia mamma, a mio papà, a Lello e ai miei nonni, da sempre i miei più grandi sostenitori. Voi avete creduto in me quando non ci credevo neanche io e mi avete insegnato a combattere per raggiungere i miei obiettivi, dandomi la forza per rialzarmi anche quando pensavo di non farcela.

Grazie a Marco, per non avermi mai lasciato la mano in questi anni di studio che hanno messo a dura prova me, ma anche te, perché starmi accanto in certi giorni è stato davvero insopportabile. Spero tu sia fiero di me e mi auguro che i sacrifici che abbiamo fatto siano da oggi in poi ripagati.

Grazie alle mie amiche, Elisa, Greta, Valentina ed Eleonora, perché avete sempre gioito insieme a me dei traguardi che ho raggiunto, come fossero i vostri.

Ringrazio i miei amici, “Trichi” e “Tonno”, perché ogni promessa è debito.

Grazie a Chiara, perché tutte le mie scelte professionali e formative sono il risultato di uno splendido tirocinio, risalente a tre anni fa, che mi ha indicato la strada e che mi ha dato la possibilità di incontrare una persona speciale come te. Se sono qua oggi, in parte, è anche merito tuo.

Infine, una cosa voglio dirla a me stessa. Sono molto lontana dall'essere perfetta e dal sapere tutto ma se c'è una cosa che so è che voglio essere la parte migliore delle persone che amo e delle cose in cui credo di più. Spero soltanto che un giorno ci riuscirò.

Alice